



MINISTERO
DELL'INTERNO

Rapporto sulla criminalità e la sicurezza in Italia 2010

a cura di
Marzio Barbagli e Asher Colombo



Fondazione
ICSA
Intelligence Culture and Strategic Analysis
Cultura dell'Intelligence e Analisi Strategica

GRUPPO **24** ORE

ICSA

Direzione scientifica del Rapporto

Prof. Marzio Barbagli – Prof. Asher Colombo

Testi

Marco Albertini (capp. II e VIII), Rossella Bozzon (capp. VI e XI), Asher Colombo (capp. I e X), Elisa Martini (capp. IV e VII), Federica Santangelo (capp. V e IX), Salvatore Tesoriero (cap. III).

Ministero dell'interno

Responsabile del Progetto Dirigente Superiore della Polizia di Stato Enzo Calabria

Hanno collaborato alla elaborazione del Rapporto

Colonnello dell'Arma dei Carabinieri Paolo Fantini, Primo Dirigente della Polizia di Stato Stefano Delfini, Primo Dirigente della Polizia di Stato Paolo Maria Pomponio, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Marina Contino, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Tiziana Montefusco, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Alessandro Petrolini.

Fondazione ICSA

Via Sant'Andrea delle Fratte 24

00187 Roma

La presente edizione è stata chiusa in redazione il 24 giugno 2011

Si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

Per informazioni sul contenuto della pubblicazione rivolgersi alla Fondazione ICSA all'indirizzo:

info@fondazioneicsa.it

La versione del volume è accessibile all'indirizzo www.interno.it e www.fondazioneicsa.it

© 2011 Il Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale e amministrazione: via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

Redazione: via Carlo Pisacane, 1 – 20016 Pero (MI)

Per informazioni: Servizio Clienti 02.3022.5680, 06.3022.5680

Fax 02.3022.5400 oppure 06.3022.5400

e-mail servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

Prima edizione: luglio 2011

I testi, il programma e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori, inesattezze o uso scorretto del programma stesso; pertanto, l'utente è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato. L'Editore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati dall'errata installazione o dall'utilizzo non corretto del programma o dei supporti informatici.

INDICE

PREFAZIONE *(a cura del Ministro dell'Interno, On. Roberto Maroni)* VIII

Capitolo I - L'ANDAMENTO GENERALE DELLA CRIMINALITÀ

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Un allineamento ritardato alle tendenze europee: primi segnali del calo dei reati in Italia | 1 |
| 2. | Le fonti principali usate per studiare l'andamento dei reati | 3 |
| 3. | Gli elementi del calo: il lungo declino degli omicidi | 4 |
| 4. | Il caso dei reati contro la proprietà: una diminuzione lenta e disomogenea | 9 |
| 5. | Un andamento di difficile valutazione: la criminalità economica | 17 |
| 6. | Il calo dei reati predatori: un primato italiano? | 20 |
| 7. | Alla ricerca di spiegazioni: il ruolo della remuneratività e dell'accessibilità dei beni da rubare | 24 |
| 8. | Una resa economica fortemente declinante: perché è scomparso il "delitto italiano" | 26 |
| 9. | Alla ricerca di spiegazioni: la recente crescita del numero di detenuti ha ridotto la criminalità? | 30 |
| 10. | Alla ricerca di spiegazioni: il ruolo dei fattori demografici | 32 |
| 11. | La percezione della criminalità e della sicurezza | 35 |

Capitolo II - L'ITALIA E GLI ALTRI PAESI

| | | |
|----|-----------------------------|----|
| 1. | Gli omicidi | 40 |
| 2. | I furti di veicoli a motore | 46 |
| 3. | I furti in appartamento | 51 |
| 4. | Le rapine in banca | 56 |

Capitolo III - I RECENTI CAMBIAMENTI NORMATIVI

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Recenti modifiche legislative in ambito penale: uno sguardo d'insieme | 62 |
| 2. | Modifiche in tema di immigrazione | 63 |
| 2.1 | Modifiche introdotte dal pacchetto sicurezza 2008 | 64 |

| | | |
|-------|---|----|
| 2.2 | Modifiche operate dal pacchetto sicurezza 2009 | 67 |
| 2.2.1 | Cenni alle modifiche operate in materia amministrativa | 71 |
| 2.3 | Modifica a fattispecie comuni | 72 |
| 3. | Le modifiche dei reati in materia di sicurezza stradale | 74 |
| 3.1 | Modifiche al codice penale | 74 |
| 3.2 | Modifiche ai reati previsti dal codice della strada | 76 |
| 4. | Tutela delle vittime deboli | 79 |
| 4.1 | La tutela in considerazione dell'età: minori e anziani | 79 |
| 4.1.1 | La tutela dei minori: nuovi reati | 81 |
| 4.2 | La tutela delle vittime dei reati sessuali | 82 |
| 4.3 | Il reato di stalking | 83 |
| 5. | Sicurezza urbana | 86 |
| 5.1 | Modifiche al codice penale | 86 |
| 5.1.1 | L'oltraggio a pubblico ufficiale | 88 |
| 5.2 | Nuove forme regolamentate di controllo dello spazio pubblico: le ronde | 89 |
| 6. | La normativa sulla violenza negli stadi | 90 |
| 7. | La normativa in materia di stupefacenti | 94 |
| 8. | Carcere e trattamento penitenziario: le novità | 98 |

Capitolo IV - GLI OMICIDI VOLONTARI

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | L'andamento nel tempo e nello spazio degli omicidi consumati e di quelli tentati | 103 |
| 2. | Le caratteristiche dell'omicidio | 108 |
| 3. | Le vittime | 114 |
| 4. | Gli autori | 121 |
| 5. | La relazione tra autori e vittime | 123 |

Capitolo V - LE VIOLENZE SESSUALI E GLI ATTI PERSECUTORI

| | | |
|-----------------|--|-----|
| <i>Premessa</i> | | 127 |
| 1. | Le violenze sessuali tra subite e denunciate | 128 |
| 2. | Le violenze sessuali denunciate e i sequestri a scopo sessuale | 130 |
| 3. | Lo stalking | 140 |
| 4. | Vittime ed autori | 143 |
| 5. | Le multivittimizzazioni | 149 |

Capitolo VI - LE RAPINE

| | | |
|-----------------|----------------------------------|-----|
| <i>Premessa</i> | | 153 |
| 1. | L'andamento generale | 153 |
| 2. | L'analisi regionale | 160 |
| 3. | Rapine a banche e uffici postali | 164 |
| 4. | Gli autori scoperti | 174 |

| | |
|---------------------|-----|
| 5. Vittime e autori | 178 |
| 6. Conclusioni | 184 |

Capitolo VII - I FURTI

| | |
|---|-----|
| 1. L'andamento nel tempo e nello spazio di borseggi, scippi e furti in appartamento | 187 |
| 2. L'andamento nel tempo e nello spazio dei furti in esercizi commerciali | 194 |
| 3. L'andamento nel tempo e nello spazio dei furti di autoveicoli e oggetti su auto in sosta | 196 |
| 4. Furti commessi, autori scoperti e numero medio di coinvolti | 203 |
| 5. Furti in locali pubblici, spazi all'aperto e mezzi di trasporto | 204 |
| 6. Vittime e autori dei furti | 206 |

Capitolo VIII - LE VIOLAZIONI DELLA LEGGE SUGLI STUPEFACENTI

| | |
|---|-----|
| <i>Premessa</i> | 215 |
| 1. L'andamento di lungo periodo dei reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope | 216 |
| 2. Il cambiamento della criminalità e del mercato delle sostanze stupefacenti in Italia | 225 |
| 3. I decessi da abuso di stupefacenti: andamento, caratteristiche e relazione con il mercato degli stupefacenti in Italia | 235 |

Capitolo IX - LE GRANDI CITTÀ: REATI, POLIZIE LOCALI, ORDINANZE

| | |
|---------------------------------------|-----|
| <i>Premessa</i> | 240 |
| 1. Grandi città e resto d'Italia | 240 |
| 2. I furti | 243 |
| 3. Le rapine | 250 |
| 4. Gli omicidi | 254 |
| 5. La violenza sessuale e lo stalking | 256 |
| 6. Le ordinanze comunali | 261 |

Capitolo X - GLI STRANIERI E LA SICUREZZA

| | |
|---|-----|
| 1. La presenza straniera irregolare: definizione del fenomeno e delle sue caratteristiche | 269 |
| 2. I controlli esterni tra cambiamenti normativi e ridefinizione dei flussi in entrata | 272 |
| 3. Le varie forme di favoreggiamento degli ingressi clandestini | 282 |
| 4. I controlli interni: meno irregolari, ma più difficili da espellere | 285 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 5. | Gli stranieri irregolarmente presenti in Italia: uno sguardo di insieme sui cambiamenti recenti | 286 |
| 6. | Come sono cambiati gli irregolari: crescita dei sistemi migratori poco strutturati, scomparsa delle donne | 290 |
| 7. | I controlli sulle dichiarazioni e le attestazioni di identità | 295 |
| 8. | Il favoreggiamento della permanenza di un immigrato clandestino | 301 |
| 9. | L'introduzione del reato di immigrazione clandestina | 302 |
| 10. | Le espulsioni degli immigrati indesiderati: dimensioni e caratteristiche | 304 |
| 11. | La U rovesciata delle espulsioni: perché dal 2005 gli allontanamenti sono diventati più difficili | 308 |
| 12. | Chi viene espulso e chi no | 311 |
| 13. | Il trattenimento degli immigrati irregolari in attesa di espulsione: i Cie | 315 |
| 14. | Periodo 1983-2009: cosa è cambiato nel coinvolgimento degli immigrati nel ruolo di autori di reato | 321 |
| 15. | Le caratteristiche degli autori: la nazionalità, il sesso, l'età, la condizione giuridica | 325 |
| 16. | I reati: le vittime; il rapporto tra autori e vittime | 334 |

Capitolo XI - LA VIOLENZA NEGLI STADI

| | | |
|----|----------------------------------|-----|
| | <i>Premessa</i> | 342 |
| 1. | L'andamento generale | 343 |
| 2. | Le caratteristiche degli scontri | 347 |
| 3. | Le attività di contrasto | 350 |
| 4. | Conclusioni | 358 |

Capitolo XII - LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

| | | |
|------|--|-----|
| 1. | Il quadro generale delle principali organizzazioni criminali | 361 |
| 1.1. | Cosa Nostra | 362 |
| 1.2. | 'Ndrangheta | 364 |
| 1.3. | Camorra | 367 |
| 1.4. | Criminalità organizzata pugliese | 368 |
| 2. | Le principali organizzazioni criminali straniere in Italia | 370 |
| 2.1. | La criminalità albanese | 371 |
| 2.2. | La criminalità cinese | 372 |
| 2.3. | La criminalità nord-africana | 374 |
| 2.4. | La criminalità nigeriana | 375 |
| 2.5. | La criminalità romena | 376 |
| 3. | Un bilancio positivo nella lotta alle organizzazioni mafiose | 377 |
| 4. | Le possibili future dinamiche criminali | 391 |
| 5. | La composizione soggettiva delle cosche | 395 |

| | |
|---|-----|
| 6. Il ruolo, il potenziamento e gli obiettivi delle investigazioni e dell'intelligence | 397 |
| 7. Criminalità affaristica e <i>white collars</i> | 398 |

PREFAZIONE

I successi straordinari raggiunti dallo Stato sul fronte della sicurezza generale e della lotta alla criminalità, in particolare quella organizzata, sono la risposta concreta alla crescente domanda di sicurezza dei cittadini.

Questa domanda richiede un'analisi attenta e approfondita, che sia frutto di apporti istituzionali e contributi scientifici.

Con questa consapevolezza ho accolto e sostenuto l'idea di una collaborazione tra Ministero dell'Interno, Fondazione ICSA e Confindustria, che ha portato all'elaborazione del *Rapporto sulla criminalità e la sicurezza in Italia – 2010*, presentato nell'ambito dell'evento "Cento anni di Viminale".

Con questa iniziativa il Viminale, la Confindustria e la Fondazione ICSA, ciascuno con il proprio bagaglio di competenze e di esperienza, danno avvio ad un progetto ambizioso: la stesura di un documento sulla sicurezza elaborato su basi scientifiche da offrire ogni anno alla discussione pubblica per leggere e capire l'evoluzione dei fenomeni della società italiana.

Dalla lettura di questo *Rapporto 2010* si deduce che le condizioni di sicurezza nel nostro Paese sono considerevolmente migliorate negli ultimi anni.

Si tratta di un risultato importante, raggiunto grazie ad un'azione sinergica di diversi soggetti istituzionali, alla quale partecipano, con un

ruolo sempre più propositivo ed incisivo, le diverse componenti della società.

Una buona pratica da esportare come il “modello Caserta”, in cui lo stretto raccordo tra Prefettura, Forze di polizia e Procura della Repubblica ha permesso di individuare in un territorio particolarmente infestato dalla criminalità gli obiettivi da perseguire e le strategie di risposta più veloci e più efficaci per rendere quella comunità più sicura.

La valorizzazione di un modello di sicurezza partecipata rappresenta il presupposto per una nuova *governance* che l'Italia sta sviluppando concretamente attraverso scelte operative, che riscuotono interesse anche a livello internazionale.

In questa direzione il coinvolgimento del mondo imprenditoriale risulta fondamentale per garantire una sana competitività nell'interesse dell'economia legale e dello sviluppo del Paese.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Fondazione ICOSA per il lavoro svolto, e alla Confindustria e al *Sole 24 Ore* per aver sostenuto con convinzione questa iniziativa.

Roberto Maroni
Ministro dell'Interno

Capitolo I

L'ANDAMENTO GENERALE DELLA CRIMINALITÀ

1. Un allineamento ritardato alle tendenze europee: primi segnali del calo dei reati in Italia

Consideriamo l'andamento della criminalità in Italia negli anni più recenti. Molti reati sono diminuiti, alcuni anche sensibilmente tanto che, per certi versi, si potrebbe parlare di una vera e propria svolta, per lo più silenziosa e impermeabile a quei clamori che ha avuto il lungo ciclo espansivo da cui sembra stiamo uscendo.

Sono diminuiti gli omicidi; mai, in questo paese, se ne sono registrati tanto pochi negli ultimi quarant'anni. Sono diminuiti i furti, mentre le rapine hanno subito un vero e proprio crollo (anche se restano reati ancora molto frequenti). Alcuni reati sono addirittura virtualmente scomparsi, come i sequestri di persona a scopo di estorsione perpetrati dalla criminalità organizzata. Non solo capire, ma anche semplicemente descrivere, questi cambiamenti richiede uno sforzo in due direzioni, una temporale, l'altra spaziale.

Se vogliamo descrivere e provare a spiegare meglio quel che è successo nel campo della criminalità, dobbiamo allungare lo sguardo più indietro rispetto ai pochi anni che siamo abituati ad analizzare; anzi, in alcuni casi, dovremmo andare decisamente nel passato per comprendere le ragioni dei rilevanti cambiamenti che stiamo vivendo. Per questa ragione, accanto all'analisi delle tendenze di breve e di medio periodo, verranno condotte anche analisi di tendenze di lungo periodo, che abbracciano anche molti decenni e a volte oltre un secolo. Ma dobbiamo, anche, rivolgere lo sguardo al di fuori del nostro paese, perché – come vedremo – alcune tendenze in atto nell'Italia di oggi hanno solo in parte, a volte in piccola parte, spiegazioni domestiche, e possono essere comprese, invece, solo in una prospettiva comparata.

Come era avvenuto nei principali paesi europei, anche l'Italia ha attraversato, a partire dagli anni Settanta, un periodo di decisa crescita dei reati. Per la verità

in gran parte dei paesi dell'Europa occidentale questa crescita era iniziata con oltre un decennio di anticipo.

Le statistiche di polizia mostrano, infatti, per molti di questi paesi un incremento piuttosto deciso di alcuni reati nel periodo che va dalla fine degli anni Cinquanta alla fine degli anni Ottanta. A crescere sono soprattutto i reati contro la proprietà, ovvero i furti e le rapine, che, come è noto, costituiscono la stragrande maggioranza dei delitti denunciati. Nel 1984, per esempio, in Italia i furti e le rapine assieme costituivano il 72% del complesso dei reati denunciati alle forze di polizia. Pur in ritardo, il nostro paese non è stato immune dagli effetti di questa onda lunga e dal 1970 in avanti i furti, le rapine, ma come vedremo anche gli omicidi, si sono decisamente impennati. Nel 1991 in Italia veniva consumato un numero di omicidi più che triplo rispetto a quelli registrati nel 1970, i furti erano oltre 5 volte più numerosi e le rapine addirittura 12 volte.

A partire dal 1992, però, si cominciano a osservare quelli che, visti a posteriori, possono essere considerati come i primi segnali di un cambiamento di tendenza. Da quell'anno infatti, per la prima volta, il complesso dei furti e le rapine non solo ha interrotto la crescita, ma ha addirittura preso a scendere, anche se questo ciclo discendente ha avuto vita breve ed è stato seguito da un andamento piuttosto erratico negli anni successivi. Anzi, nel caso delle rapine, è stato seguito da un rapido ciclo espansivo durato ancora 11 anni, dal 1996 al 2007 compreso, che ha contribuito a offuscare l'idea del calo dei reati. Ma l'analisi del complesso dei furti e delle rapine nasconde più di quanto sveli. Analizzando separatamente diversi tipi di furto e di rapine, come faremo nelle pagine che seguono, appare evidente che la tendenza alla diminuzione dei reati predatori nel nostro paese ha una storia tutt'altro che recente, ma per nulla lineare.

Alcuni reati hanno cominciato a diminuire dal 1992, altri hanno solo smesso di crescere, altri ancora sono rimasti ancora a lungo immuni dal cambiamento di segno e solo con grande ritardo hanno mostrato di invertire la rotta. Per alcuni reati, poi, questo processo è avvenuto solo negli ultimi due o tre anni, e per altri non è avvenuto ancora, o non è avvenuto affatto.

Nelle prossime pagine ci concentreremo su questi cambiamenti e cercheremo di ricostruire dapprima l'andamento della criminalità in Italia negli ultimi anni, prendendo in esame separatamente diversi reati e analizzandone i cambiamenti nel corso del tempo.

Studieremo, nelle prossime pagine, due tipi di reati violenti – gli omicidi consumati e quelli tentati – diversi tipi di furto e di rapine, e faremo dei tentativi di analizzare anche cosa è avvenuto nel campo di difficile valutazione dei reati economici. Successivamente avizzeremo alcune ipotesi che possano dare conto della crescita del recente passato, e delle recenti, o recentissime, tendenze alla diminuzione per alcuni reati. Analizzeremo il ruolo di tre grandi

famiglie di fattori che possono dare un contributo alla spiegazione della crescita del passato, e del recente, o recentissimo, declino: i fattori demografici, i cambiamenti nella struttura di opportunità, il sistema penale e in particolare il sistema di sanzioni.

2. Le fonti principali usate per studiare l'andamento dei reati

In questo capitolo e in gran parte del rapporto verrà fatto ricorso a una pluralità di fonti. La principale è senz'altro il Sistema D'Indagine (SDI). Si tratta di una banca dati informatizzata che raccoglie informazioni e comunicazioni di cui le Forze di polizia sono venute a conoscenza e che è stata costituita per finalità operative. Il contenuto dello SDI può essere ricondotto a due grandi categorie fondamentali: i "fatti", ovvero reati ed eventi non sanzionati penalmente d'interesse per le forze di polizia e i provvedimenti, cioè atti formali emessi dalle autorità competenti nei confronti di soggetti od oggetti coinvolti in uno specifico reato o evento. Per quanto riguarda i fatti, l'unità di rilevazione della banca dati non è necessariamente un reato o la denuncia di un reato, bensì il cosiddetto "fatto SDI", un termine che include qualsiasi avvenimento di interesse per le Forze di polizia. Sul fatto SDI vengono raccolte molte informazioni, come il luogo in cui tale fatto è accaduto, con indicazioni sulla città, la via e il numero civico, o l'ubicazione; l'ora e così via. Se, per esempio, il fatto SDI è un reato, di esso viene registrato se si tratta di un delitto consumato, tentato o simulato, e viene raccolta una descrizione dell'evento. Gli individui possono essere inseriti nella banca dati in veste di autori di denunce, vittime di reati, autori di reati o persone sospettate di avere commesso reati. Di questi vengono raccolte molte informazioni relative a caratteristiche sociodemografiche e altre di interesse investigativo, come eventuali precedenti penali, o segnalazioni –ovvero informazioni provenienti da indagini condotte dalle Forze di polizia – o ancora provvedimenti emessi nei loro confronti dalle autorità competenti. Su questa importante fonte di informazioni si basano gran parte delle analisi condotte in questo rapporto per il periodo che inizia nel 2004, anno di introduzione dello Sdi, o nel 2006, anno in cui il sistema è entrato a regime e fornisce dati "consolidati", ovvero ufficiali, e per il 2009 o 2010 laddove i dati siano disponibili.

Le "statistiche della delittuosità" e le "statistiche della criminalità" sono le altre due fonti ufficiali principali alle quali si è fatto ricorso per studiare il periodo precedente al 2004. Le prime erano compilate dalle forze di polizia e raccoglievano informazioni sui reati dei quali queste erano venute a conoscenza per denunce fatte da cittadini o per indagini proprie. Le seconde riguardavano i reati per i quali era stata avviata, dalla stessa Magistratura, l'azione penale. È a queste ultime che ci siamo rivolti per analizzare

l'andamento dei reati in prospettiva storica. La compilazione delle seconde, infatti, inizia nella seconda metà del diciannovesimo secolo.

L'indagine sulla sicurezza dei cittadini condotta dall'Istat a cadenza quinquennale a partire dal 1997/98 costituisce una fonte di informazioni fondamentale per compensare i limiti delle fonti ufficiali, in primo luogo per affrontare il tema del numero oscuro, ovvero dei delitti non denunciati. Si tratta, infatti, di un'indagine campionaria che rileva molte informazioni sui reati subiti dagli individui e dalle famiglie e che, quindi, non è affetta dal rischio di sottostimare reati subiti ma non riportati alla polizia o alla magistratura.

Temi specifici sono stati affrontati facendo ricorso a fonti specifiche. L'elenco è molto lungo, ma quelle principali possono essere così sinteticamente ricordate. Le statistiche sanitarie, in particolare quelle sulle cause di morte, sono state utilizzate per studiare le vittime di omicidio in prospettiva storica. I dati forniti dall'Abi per studiare le rapine in banca. I dati raccolti dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA) sono stati ampiamente impiegati nel capitolo sulle sostanze stupefacenti, quelli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel capitolo sulla popolazione dei detenuti, quelli della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia della frontiera nel capitolo sull'immigrazione. I dati dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive hanno integrato quelli del capitolo sulle violenze negli stadi, le statistiche compilate per lo European Sourcebook of Crime and Criminal statistics, quelle raccolte da Eurostat, i dati sulle cause di morte raccolti dalla World Health Organisation nel capitolo sui confronti internazionali. In questo capitolo e nel cap. X dedicato all'immigrazione, le elaborazioni presentate si basano su banche dati aggiornate al 31 ottobre 2010, e arrivano quindi fino ai primi sette mesi del 2010; in tutti gli altri capitoli le banche dati su cui si basano le elaborazioni presentate erano aggiornate al 31 luglio 2010 e i dati non oltrepassano il primo trimestre del 2010.


3. Gli elementi del calo: il lungo declino degli omicidi

Da qualche anno ormai, l'Italia gode di una situazione di eccezionale tranquillità dal punto di vista degli omicidi rispetto anche solo a pochi anni fa. Nel 2009, infatti, è continuata la lunga parabola discendente, ormai ventennale, che ci ha avvicinati al valore più basso mai registrato non solo nella storia unitaria del nostro paese ma, per quanto le fonti a disposizione ci consentano di fare affermazioni di questo genere, in tutta la sua storia, recente e passata. Nel 2009, in Italia, si sono registrati 586 omicidi, ovvero 1 omicidio ogni 100 mila abitanti, un valore molto vicino a quello 0,9 che continua a costituire il valore più basso, registrato nel nostro paese per tutto il quadriennio 1965-68 e nel

biennio 1970-71. Solo pochi anni fa, però, la situazione era del tutto diversa. Nel 1991, infatti, l'Italia aveva sfiorato quota 2 mila omicidi, un tasso tre volte e mezzo più alto dell'attuale, e questa situazione era l'esito di una crescita iniziata molto lentamente all'inizio degli anni Settanta, e poi più decisamente a partire dal 1981.

Per la verità la crescita registratasi tra la metà degli anni Settanta e il 1991 costituisce, se osserviamo l'andamento degli omicidi in prospettiva storica (fig. I.1), una svolta temporanea di un lungo ciclo discendente iniziato molto tempo addietro. Anche in Italia, infatti, come nel resto dell'Europa la criminalità violenta ha subito una contrazione molto decisa nel corso degli ultimi due secoli. Si tratta della coda di un lungo processo che in Europa ha avuto inizio agli inizi del Seicento in Inghilterra e poco dopo nei Paesi Bassi e che, pur con oscillazioni e bruschi ma momentanei cambiamenti di direzione, è proseguito ininterrottamente fino all'ultima decade del Novecento. In Italia questo processo ha avuto un avvio abbastanza tardivo e per lungo tempo il nostro paese ha mantenuto un tasso di violenza letale assai più alto di quello del resto d'Europa.

Figura I.1 - Omicidi volontari consumati e tentati, preterintenzionali e infanticidi per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale (1880-1959) e denunciati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza all'Autorità Giudiziaria (1960-2009)




Fonte: Istat, *Sommario di statistiche storiche italiane, 1861-1955*, Roma, 1958. Istat, *Sommario di statistiche storiche 1926-1985*, Roma, 1986; Istat, *Annuario di statistiche giudiziarie penali*, vari anni; Istat, *Annuario di statistiche giudiziarie*, vari anni

L'analisi di due sottocategorie specifiche di omicidio presentata in tab. I.1 ci aiuta a comprendere le ragioni che hanno portato alla crescita, prima, e al declino, poi, del tasso di omicidi in Italia. Tra il 1984 e il 1991, ma come abbiamo visto la crescita era già in atto da oltre una decade, gli omicidi sono cresciuti in Italia a un ritmo vertiginoso. Ogni anno ne venivano compiuti, in media, il 9% in più dell'anno precedente. Ma se si distinguono gli omicidi consumati in genere a seconda delle sottocategorie, si osserva che gli omicidi per motivi d'onore o passionali sono cresciuti in media del 4,6% all'anno, e quelli per rapina della criminalità comune solo del 2% all'anno, mentre gli omicidi attribuiti alla mafia, alla camorra o alla 'ndrangheta, sono cresciuti addirittura di oltre il 21%. La crescita degli omicidi in Italia, quindi, è un fenomeno in gran parte da attribuire alla criminalità organizzata, alle sue guerre intestine, all'uso della violenza per l'occupazione di territori e di mercati illeciti. L'analisi del ciclo recessivo ci racconta una storia molto simile. Gli omicidi per motivi di onore o per altri motivi sono calati a un ritmo variabile tra il 2% e il 5% annuo, quelli della criminalità comune molto rapidamente, poco sotto il 10% annuo.

Rilevante anche il calo degli infanticidi. Nel decennio 1984-93 se ne registravano in media 17 all'anno, ma nel decennio successivo erano già scesi a una media di 11, per arrivare a una media annua di 4 a partire dal 2006. Ma il calo più vistoso è stato quello degli omicidi connessi alle attività della criminalità organizzata, che partendo da valori molto elevati (solo per questo specifico tipo di omicidio il tasso era addirittura dell'1,3 per 100 mila abitanti, nel 1991), è diminuito dell'11,2% all'anno, fino a raggiungere la quota dello 0,1 nel 2009. È bene osservare però che, nella contrazione rilevante del complesso degli omicidi che ha caratterizzato il lungo ciclo 1992-2009 – tuttora in corso – un ruolo non trascurabile lo hanno avuto anche gli omicidi della criminalità comune, in particolare quelli per rapina, che, nell'arco di anni indicato, sono scesi al ritmo dell'8% all'anno.

Figura I.2 - Omicidi volontari consumati e omicidi tentati denunciati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, tassi per 100 mila abitanti, Italia, 1955-2009



Se osserviamo gli omicidi tentati, l'andamento ci appare molto simile a quello degli omicidi consumati, con un'inclinazione più ridotta, però, tanto nella fase ascendente del ciclo, quanto in quella discendente.

Tabella I.1 - VARIAZIONE PERCENTUALE MEDIA ANNUA DEL TASSO PER 100 MILA ABITANTI DEGLI OMICIDI PER TIPO NEL PERIODO DI CRESCITA (1984-1991) E IN QUELLO DI CALO (1992-2009)**

| | Per rapina | Per mafia, camorra... | Onore | Altri motivi | Omicidio volontario totale | Omicidio tentato |
|------------------|------------|-----------------------|-------|--------------|----------------------------|------------------|
| 1984-1991 | 2,3 | 21,4 | 4,6 | 5,2 | 9,0 | 3,2 |
| 1992-2009 | -7,9 | -9,4 | -2,1* | -4,7* | -5,5 | -2,2 |


* Il periodo considerato è il 1992-2003;

** Media geometrica delle variazioni percentuali annue

La riduzione del tasso di omicidi va quindi di pari passo con un cambiamento delle caratteristiche della criminalità violenta. Nel nostro paese un ruolo rilevante in questo senso è stato giocato, come abbiamo visto, dalle vicende della criminalità organizzata. La riduzione relativa del peso degli omicidi della criminalità organizzata ha come conseguenza un cambiamento rilevante però nelle caratteristiche degli autori e delle vittime. Gli autori degli omicidi sono prevalentemente maschi, ma anche le vittime sono più frequentemente di sesso maschile che femminile. Eppure, rispetto alla fase di picco del tasso di omicidi, negli anni '90, oggi la quota di donne uccise è straordinariamente cresciuta.

Nel 1991 esse costituivano solo l'11% delle vittime di questo reato, ma oggi superano il 25%. In Italia, quindi oltre ¼ delle vittime sono donne. La crescita dipende da una relazione ben nota agli studiosi, per la quale la quota di donne sul totale delle persone uccise cresce al diminuire del tasso di omicidi. Questo accade perché, mentre il tasso di omicidi dovuto alla criminalità comune e a quella organizzata è – come abbiamo visto – molto variabile, gli omicidi in famiglia, la categoria in cui le donne sono colpite con maggiore frequenza – è invece più stabile nel tempo e nello spazio. La fig. I.3 esemplifica questa relazione per il caso italiano, mettendo in relazione la percentuale di donne uccise con il tasso di omicidi usando come unità di analisi gli anni, e mostrando l'esistenza di una forte correlazione tra le due variabili. In alto a sinistra abbiamo le epoche, come quella in cui viviamo oggi, caratterizzate da un basso tasso di omicidi e da una quota elevata di donne uccise; in basso a destra le epoche caratterizzate da tassi di omicidi elevati, e da una percentuale di donne uccise relativamente contenuta. La situazione dell'Italia oggi è, da questo punto di vista, più simile a quella degli anni '60, che a quella degli anni '90 e, ancora di più, a quella dell'Ottocento.

Figura I.3 - Vittime di omicidio per 100 mila residenti e percentuale di donne uccise sul totale; Italia, 1864-1877; 1887-1892; 1895-1943; 1946-2003; 2006-07



4. Il caso dei reati contro la proprietà: una diminuzione lenta e disomogenea

Come gli omicidi, anche i furti e le rapine hanno preso a crescere a partire dall'inizio degli anni '70. Come mostrano le figg. I.4 e I.5, l'Italia ha registrato una lunga tendenza secolare alla stabilità di questi due reati. Questa stabilità sembra essersi interrotta solo nei periodi bellici, in cui furti e rapine hanno registrato impennate piuttosto decise.

Figura I.4 - *Furti denunciati per i quali l'A.G. ha avviato l'azione penale, 1880-1954, e furti denunciati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, 1955-2009*






Figura I.5 - *Rapine, estorsioni e sequestri di persona denunciati per i quali l'A.G. ha avviato l'azione penale, 1880-1954, e rapine denunciate dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, 1955-2009*



Consideriamo ora cosa avviene a partire dall'avvio del lungo ciclo espansivo, analizzando separatamente i due reati. Per i furti il periodo che va dalla fine degli anni '60 all'inizio degli anni '90 è caratterizzato da una impennata rapidissima. Nel 1991 il tasso di furti in Italia era già sei volte superiore a quello del 1968. Dopo il 1991 la crescita si interrompe, i furti diminuiscono e continuano a farlo fino al 1994. Da quell'anno, e fino al 2003, si osservano brevi fluttuazioni erratiche, che non modificano il quadro di sostanziale stabilità che però si interrompe dando inizio a un nuovo ciclo espansivo nel quadriennio 2004-2007. A questo aumento hanno contribuito, però, solo alcuni tipi di furti. Ad avere interrotto il ciclo discendente dei furti nella seconda metà degli anni '90 sono stati soprattutto i borseggi, i furti in esercizi commerciali, e i furti di motoveicoli, scooter e simili. Furti di auto, furti su auto in sosta, furti in appartamento e scippi hanno, invece, continuato a scendere. L'effetto di composizione è altalenante, ma dal 2008 si registra una nuova svolta, e il tasso di furti riprende a scendere molto rapidamente. Come mostra la tab. I.3, sono stati tutti i tipi di furti, stavolta, a registrare un calo. La tab. I.2 distingue i furti a seconda del luogo in cui sono avvenuti, secondo una distinzione introdotta a partire dal rapporto del Ministero dell'Interno nel 2007. I furti avvenuti in locali pubblici, come alberghi, bar, ristoranti o simili, sono calati dal 2008, e nel 2009 registravano un calo rispetto all'anno di picco, il 2007, del 14%; delle stesse dimensioni risulta il calo dei furti avvenuti su mezzi di trasporto, come

un autobus, e in luoghi di transito, come una stazione. Il calo dei furti in luoghi o spazi all'aperto, come una strada, ha dimensioni minori, ma sono calati con un anno di anticipo, e il calo è anche questo attorno al 15%.

Figura I.6 - Furti denunciati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza per 100 mila abitanti; Italia, 1955-2009



Fonti: 1955-1983: *Annuario di statistiche giudiziarie e Annuario di statistiche giudiziarie e penali*, "Delitti e persone denunciati all'Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza", vari anni; 1984-2003: mod. 165 (poi: mod. 165 informatizzato); 2004-2009: Sistema D'Indagine.

Sembra dunque che la crescita dei furti si sia arrestata nel 1992. Da quell'anno alcuni furti hanno preso a calare subito, mentre altri hanno cominciato solo più tardi. La tab. I.3 ci aiuta a fare un passo avanti nella comprensione del cambiamento. Essa presenta la variazione media annua, espressa in percentuale, del tasso di alcuni tipi di furto in alcuni periodi, selezionati in modo da rendere più chiara possibile la dinamica del fenomeno in esame. I valori non misurano le dimensioni di un reato. Essi indicano l'intensità della variazione media in un certo periodo. Consideriamo per esempio il valore che assume il totale dei furti nel periodo 1984-1991, ovvero 9,5%. Questo valore indica che ogni anno, nel periodo considerato, in media i furti sono aumentati di poco meno del 10% all'anno. Si tratta di un valore medio. È possibile, evidentemente, che in alcuni anni le variazioni siano state anche maggiori, mentre in altre minori. Ora, consideriamo i vari tipi di furti elencati. È facile vedere dove il declino sia iniziato. Già nel periodo 1992-1999, quando nel complesso i furti aumentavano, gli scippi, i furti su auto in sosta e i furti in

ferrovia prendevano a diminuire. Il calo più forte è quello degli scippi, che in quegli otto anni sono calati a un ritmo di poco inferiore al 10% annuo. Ma per tutti questi tre tipi di furto il calo è continuato, e non si è più arrestato. Dal 2000 anche i furti in abitazione cominciano a calare e, dapprima molto timidamente, poi in misura ben più consistente, seguono la stessa strada i borseggi. Nel 2004 si aggiungono i furti in danno di uffici pubblici e, dal 2007, come abbiamo visto, e come mostrano i segni negativi dei valori della tab. I.3, tutti i furti prendono a calare.

Figura I.7 - *Furti in abitazione, borseggi, furti in esercizi commerciali e scippi denunciati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza per 100 mila abitanti, Italia, 1984-2009*




Tabella I.2 - **FURTI IN LOCALI PUBBLICI, FURTI IN LUOGHI O SPAZI ALL'APERTO, FURTI SU MEZZI DI TRASPORTO E IN LUOGHI DI TRANSITO PER 100 MILA ABITANTI; ITALIA, 2006-2009**

| | Locali pubblici | Luogo o spazi all'aperto | Mezzi di trasporto e luoghi di transito |
|------|-----------------|--------------------------|---|
| 2006 | 377,0 | 224,6 | 494,7 |
| 2007 | 406,7 | 213,3 | 527,5 |
| 2008 | 363,6 | 178,2 | 446,3 |
| 2009 | 351,1 | 190,2 | 451,9 |

Fonte: SDI

Tabella I.3 - VARIAZIONE PERCENTUALE MEDIA ANNUA DEI TASSI PER 100 MILA ABITANTI NEL PERIODO CONSIDERATO PER ALCUNI TIPI DI FURTO; ITALIA, 1984-2009**

| Tipi di furto | 1985-91 | 1992-99 | 2000-03 | 2004-06 | 2007-09 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Abigeato | 2,0 | -2,9 | -8,3 | n.d. | n.d. |
| Borseggio | 11,7 | 4,1 | -0,1 | 22,5 | -16,2 |
| Scippo | 7,3 | -7,4 | -1,2 | 1,9 | -20,0 |
| In danno di uffici pubb | 7,5 | 0,6 | -3,5 | -82,1 | * |
| In esercizi comm.li | 9,4 | 4,9 | -1,5 | 59,0 | -10,1 |
| In abitazione | 8,0 | 2,7 | -6,1 | 12,0 | -5,6 |
| In auto in sosta | 7,6 | -4,3 | -0,8 | 6,0 | -11,5 |
| In ferrovia | 1,7 | -4,4 | -11,2 | n.d. | n.d. |
| Opere arte e mat. arch. | 1,9 | -1,3 | -7,9 | 14,4 | -14,1 |
| di automezzi pesanti | -11,9 | -7,4 | -16,0 | 17,4 | -10,4 |
| di ciclomotori | n.d. | n.d. | n.d. | 1,4 | -17,6 |
| di motociclo | n.d. | n.d. | n.d. | 14,8 | -11,4 |
| di autovetture | n.d. | n.d. | n.d. | -2,1 | -12,2 |
| di autoveic. in genere | 12,3 | -1,4 | -3,4 | 0,9 | -13,0 |
| In luoghi o spazi all' aperto | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | -5,6 |
| In locali pubblici | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | -7,1 |
| Mezzi di trasporto/luoghi transito | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | -7,4 |
| Altri | 11,6 | 2,4 | 2,9 | -66,0 | n.d. |
| Totale | 9,5 | 0,0 | -1,2 | 3,1 | -10,9 |

*: La variazione di questo reato è omessa perché i valori troppo modesti ne sconsigliano il calcolo.

** Media geometrica delle variazioni percentuali annue.

L'analisi delle tre indagini campionarie sulla sicurezza dei cittadini condotte dall'Istat nel 1997/98, 2002 e 2008/09 ci consente di verificare, usando una fonte indipendente, quanto il quadro che abbiamo delineato sia plausibile. È bene ricordare che subire un reato è un evento raro nella vita di una persona e che quindi, nell'analizzare i dati provenienti da questa fonte, bisogna tenere conto delle difficoltà insite nell'analizzare variazioni di dimensioni assai modeste. Inoltre dobbiamo ricordare che l'Istat utilizza definizioni diverse da quelle giuridiche e distingue tra reati *contro gli individui* e reati *contro le famiglie*. Dei primi fanno parte le rapine, le aggressioni violente, gli stupri e i furti. Dei secondi fanno parte i furti nella prima o nella seconda casa, furti di auto, di motociclette, di biciclette, di camion o di altri veicoli, danneggiamenti dell'abitazione o di veicoli.

Consideriamo dapprima la tab. I.4, che presenta la serie temporale di cinque reati contro gli individui, tre dei quali sono specifici tipi di furto. Il quadro che possiamo ricavare da questi dati è di straordinaria stabilità. Scippi, borseggi e furti di oggetti personali non sperimentano, nei tre punti considerati nell'arco di oltre un decennio, alcuna crescita. I dati, tuttavia, non segnalano un calo, ma è

bene ricordare che per uno di questi tre reati, i borseggi, il calo deciso avviene solo tra il 2007 e il 2009 (-16,2%, vedi tab. I.3), un periodo successivo a quello di riferimento delle domande poste nell'indagine, dato che le interviste sono state condotte a partire dalla fine del 2007 e riguardavano reati subìti nei 12 mesi precedenti l'intervista. Lo scippo mostra un calo lieve tra il 1997/98 e il 2002, ma i numeri sono molto bassi per affermare che si tratta di un calo rilevante.

La tab. I.5 presenta, invece, i dati relativi a quelli che l'indagine definisce reati contro le famiglie e che hanno colpito veicoli di proprietà. È subito evidente il calo vistoso e sistematico dei furti di automobile, di parti di auto e di oggetti dai veicoli. In tutti e tre i casi si tratta di una diminuzione chiara e rapida, e coerente con quanto possiamo ricavare dai dati relativi alle denunce. I dati sintetizzati in tab. I.3, infatti, mostravano il calo di tutti i furti che riguardano veicoli a motore.

La tab. I.6 mostra che anche gli attacchi contro le abitazioni private sono fortemente diminuiti, coerentemente con quanto mostrato dai dati sulle denunce.

In breve possiamo dire che tutti i dati convergono verso lo stesso punto. A partire dagli anni Novanta alcuni reati contro la proprietà hanno preso a scendere, prima lentamente, poi più rapidamente. Nel corso del decennio che ha aperto il nuovo secolo altri reati si sono aggiunti, interrompendo definitivamente la tendenza alla crescita e rafforzando il calo. Alla fine di questo primo decennio, quindi, abbiamo un gruppo di furti in declino e un altro gruppo stabile da tempo.

È bene anche segnalare che la convergenza tra le due fonti mostra la coerenza e la affidabilità dei dati sulle denunce nell'analisi delle tendenze della diffusione dei reati.

Tabella I.4 - PERCENTUALE DI PERSONE CHE HANNO SUBITO ALCUNI REATI A SECONDA DELL'ANNO

| Tipi di reati | 1997-1998 | 2002 | 2008-2009 |
|----------------------------|-----------|------|-----------|
| Rapina | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Scippo | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Borseggio | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Furto di oggetti personali | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| Aggressione | 0,8 | 0,5 | 0,6 |

Fonte: Istat, *Indagine sulla sicurezza dei cittadini*, vari anni

Tabella I.5 - PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE HANNO SUBITO ALCUNI REATI CONTRO I PROPRI VEICOLI A SECONDA DELL'ANNO

| Tipi di reati | 1997-1998 | 2002 | 2008-2009 |
|-----------------------------|-----------|------|-----------|
| Furto di automobile | 3,6 | 2,5 | 1,7 |
| Furto di moto | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
| Furto di motorino | 2,9 | 2,2 | 2,8* |
| Furto di biciclette | 3,1 | 2,5 | 3,8 |
| Furto parti di auto | 3,6 | 2,9 | 2,9 |
| Furto parti di moto | 1,0 | 0,9 | 1,4 * |
| Furto parti di motorino | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
| Furto parti di biciclette | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Furto di oggetti di veicoli | 3,0 | 2,4 | 2,1 |

*) cambiamento statisticamente non significativo

Fonte: Istat, *Indagine sulla sicurezza dei cittadini*, vari anni

Tabella I.6 - PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE HANNO SUBITO ALCUNI REATI CONTRO LE PROPRIE ABITAZIONI A SECONDA DELL'ANNO


| Tipi di reati | 1997-1998 | 2002 | 2008-2009 |
|--|-----------|------|-----------|
| Furto in abitazione principale | 2,1 | 1,8 | 1,1 |
| Furto in abitazione secondaria | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Furto di oggetti esterni all'abitazione principale | 1,8 | 1,0 | 0,9 |
| Ingresso abusivo abitazione principale | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
| Vandalismo contro l'abitazione | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| Vandalismo contro gli animali | 4,2 | 3,7 | 2,6 |

Fonte: Istat, *Indagine sulla sicurezza dei cittadini*, vari anni

Anche le rapine hanno registrato negli ultimi anni una flessione assai decisa, ma il loro calo è stato molto più tardivo di quello dei furti. Le rapine hanno preso a crescere drammaticamente dal 1971 e hanno continuato a farlo con una certa rapidità, con brevissimi periodi di interruzione della crescita, come quello durato dal 1992 al 1995. Anche per questo reato, nel 2007, si è raggiunto un picco. In quell'anno si sono consumate una volta e mezza il numero di rapine del 1991, due volte e mezzo quello del 1984 e ben 18 volte quello del 1970. Ma anche per le rapine il 2008 ha costituito un anno di svolta. Come mostra la tab. I.7, anche nel caso delle rapine, il declino è stato tutt'altro che improvviso, anzi

è stato preceduto da avvisaglie che però hanno riguardato all’inizio solo alcuni tipi specifici di rapine, quelle che nel complesso avevano un peso numerico assai ridotto sul totale, quindi in grado di incidere poco sulla variazione complessiva. Il calo ha inizio soprattutto a partire dai primi anni ‘90, quando si registra una flessione in particolare delle denunce di rapine in danno di trasportatori di valori postali e di valori bancari (tanto marcato da rendere il numero di questi reati insignificante), di rapine contro gli automezzi che trasportano merci sia di provenienza internazionale che interna. La categoria residuale “altre rapine”, piuttosto numerosa, comincia il suo declino dal 2004-06, ma non è possibile seguirne l’evoluzione successiva per un cambiamento nella classificazione dei reati. Negli ultimi anni quasi tutte le voci mostrano un calo o comunque un arresto della crescita, e l’esito complessivo è la flessione di cui abbiamo già scritto. Tra il 2007 e il 2009 le rapine denunciate calano a un ritmo del 17% annuo.

Figura 1.8 - Rapine denunciate dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza per 100 mila abitanti; Italia, 1955-2009



Fonti: 1955-1983: *Annuario di statistiche giudiziarie e penali*, “Delitti e persone denunciati all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza”, vari anni; 1984-2003: mod. 165 (poi: mod. 165 informatizzato); 2004-2009: Sistema D’Indagine

Tabella I.7 - VARIAZIONE PERCENTUALE MEDIA* ANNUA DEI TASSI PER 100 MILA ABITANTI NEL PERIODO CONSIDERATO PER ALCUNI TIPI DI RAPINE; ITALIA 1984-2009

| Tipi di rapine | 1985-91 | 1992-99 | 2000-03 | 2004-06 | 2007-09 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| In banca | 12,4 | 7,8 | -0,3 | 4,8 | -24,8 |
| In uffici postali | 5,9 | -3,4 | 4,2 | -0,1 | -14,5 |
| In gioiellerie e laboratori preziosi | 6,4 | -8,4 | -13,5 | n.d. | n.d. |
| A rappresentante di preziosi | 9,1 | -6,7 | -4,2 | -65,4 | ** |
| A trasportatori di valori bancari | 8,9 | -10,9 | -21,9 | -62,2 | ** |
| A trasportatori di valori postali | -1,6 | -18,0 | -5,9 | -40,1 | ** |
| In danno di coppie o prostitute | -4,0 | 4,3 | -11,0 | n.d. | n.d. |
| In pubblica via | n.d. | n.d. | n.d. | 29,1 | -16,5 |
| Autom. pesanti trasport. merci targa italiana | 20,0 | -10,0 | -17,5 | n.d. | n.d. |
| “ “ con targa straniera | -8,3 | -7,3 | -23,1 | n.d. | n.d. |
| (Totale due voci precedenti) | 14,6 | -9,7 | -19,0 | -43,0 | -33,2 |
| Altra (abitazioni, negozi ecc.) | 10,1 | 3,6 | 4,3 | -13,7 | n.d. |
| Totale | 9,5 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | -17,0 |

* Media geometrica delle variazioni percentuali annue

** La variazione di questo reato è omessa perché i valori troppo modesti ne sconsigliano il calcolo

5. Un andamento di difficile valutazione: la criminalità economica

Grande enfasi è stata data dai mezzi di comunicazione di massa – stampa e televisione – alla notizia del peggioramento della situazione della corruzione in Italia nel 2008, nel 2009 e nel 2010 registrato dall’indagine annuale sulla percezione della corruzione pubblicata dall’agenzia internazionale Transparency International. Questo peggioramento del nostro paese nella graduatoria internazionale della corruzione arrivava in effetti in un momento in cui questo tema e quello degli illeciti commessi contro la Pubblica amministrazione era al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, come lo è tuttora. Si tratta di un’attenzione tutt’altro che recente, e che data probabilmente dall’avvio delle indagini che vanno sotto il nome di Tangentopoli nel 1992. Come vedremo subito, però, valutare le dimensioni, e l’andamento nel tempo, dei reati di corruzione e in generale della criminalità economica è un’impresa di natura più speculativa che empirica. Come per gli altri reati, infatti, anche per i reati contro l’economia e la fede pubblica, come li definisce il codice penale, esiste un numero oscuro, ovvero una quota di delitti che non viene denunciata. Ma, a differenza di quel che accade per gli altri reati, in questo caso tale quota è di gran lunga più elevata. Più che per gli altri reati, infatti, la possibilità che la corruzione venga a conoscenza delle forze di polizia e della Magistratura dipende dall’azione investigativa assai più che dalle denunce del corruttore o del concusso, dato che il reato consiste in una transazione di tipo economico e che entrambe le parti sono sanzionabili. A questo va aggiunto il fatto, mai abbastanza sottolineato, che mancano per questo reato indagini campionarie in cui venga chiesto agli intervistati se sono

stati coinvolti in comportamenti illeciti in campo economico, e in che ruolo, le cosiddette indagini di vittimizzazione. Per questo motivo, mentre per i reati contro la proprietà le dimensioni del numero oscuro sono ormai ben note, nel caso dei reati economici queste dimensioni restano ancora ignote. In questo paragrafo, quindi, useremo i dati relativi ai delitti contro la Pubblica Amministrazione archiviati nella banca dati dello SDI, disponibili dal 2004 al 2009. È bene chiarire che, quando parliamo di criminalità economica in questo paragrafo, intendiamo sia le violazioni connesse allo svolgimento di attività legali nel campo delle attività economiche – ovvero quelle che gli studiosi definiscono “reati occupazionali”, sia le violazioni commesse da responsabili di società a vantaggio di queste ultime, ciò che gli studiosi chiamano “reati societari”. Dal punto di vista operativo, tuttavia, i dati a nostra disposizione ci permettono di tenere conto di un ventaglio piuttosto definito di violazioni, lasciando sullo sfondo la distinzione appena presentata. I reati di cui terremo conto in questo paragrafo sono, quindi, i seguenti: abuso di ufficio, astensione dagli incanti, concussione, corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio, corruzione in atti giudiziari, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per un atto d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, indebita percezione di erogazioni a danno dello stato, istigazione alla corruzione, malversazione a danno dello stato, peculato, peculato concussione corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee, peculato mediante profitto dell'errore altrui, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, turbata libertà degli incanti.

Non useremo, invece, i dati provenienti dall'indagine di Transparency International. Quest'indagine rileva, infatti, un fenomeno diverso da quello della diffusione dei reati: la percezione dei cittadini di quanto quei reati siano diffusi. Per questa ragione discuteremo di questi dati, e di altri provenienti da altre importanti indagini che consentono di operare confronti a livello internazionale, nel paragrafo che dedicheremo, più avanti, alle preoccupazioni per la criminalità e ai timori diffusi tra i cittadini di subire reati.

La tab. I.8 presenta, in valore assoluto, il numero di reati contro la Pubblica amministrazione denunciati dalle forze di polizia dal 2004 al 2009. Assumendo costanti le dimensioni del numero oscuro nei pochi anni analizzati, i dati mostrano che dal 2004 al 2009 non vi sono state variazioni apprezzabili nel numero di delitti di corruzione denunciati, pur in presenza di variazioni erratiche nel numero di denunce di alcuni di essi. Questi dati sembrerebbero suggerire anche che il numero di reati denunciati è piuttosto modesto, anche se non sono note le dimensioni finanziarie di ciascuno di essi, che possono variare anche in misura consistente.

Inoltre vi sono ampie differenze nelle dimensioni dei reati contro la Pubblica amministrazione nelle diverse aree del paese. Se sommiamo tutti i reati

considerati in tab. I.8 e li rapportiamo alla popolazione delle diverse aree del paese, osserviamo che le denunce di reati legati alla corruzione sono elevate al Sud, medie nelle regioni centrali, più basse nelle regioni centro settentrionali (tab. I.9).

Tabella I.8 - DELITTI CONNESSI ALLA CORRUZIONE DENUNCIATI DALLE FORZE DI POLIZIA; ITALIA, 2004-09

| Tipi di reato | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Abuso di ufficio | 1016 | 1051 | 935 | 1097 | 1134 | 1099 |
| Astensione dagli incanti | 5 | 9 | 6 | 10 | 5 | 6 |
| Concussione | 138 | 115 | 86 | 130 | 135 | 140 |
| Corruz. di persona incaricata di pubbl. servizio | 12 | 12 | 6 | 18 | 11 | 32 |
| Corruzione in atti giudiziari | 9 | 6 | 10 | 7 | 4 | 7 |
| Corruz. per atto contrario ai doveri d'ufficio | 119 | 93 | 92 | 92 | 115 | 98 |
| Corruzione per atto d'ufficio | 27 | 21 | 14 | 18 | 14 | 41 |
| Frode nelle pubbliche forniture | 97 | 76 | 99 | 106 | 96 | 76 |
| Inadempimento contratti pubbliche forniture | 52 | 48 | 46 | 67 | 58 | 62 |
| Indebita percezione erogaz. a danno dello Stato | 462 | 598 | 858 | 394 | 334 | 230 |
| Istigazione alla corruzione | 173 | 167 | 184 | 195 | 246 | 217 |
| Malversazione a danno dello Stato | 56 | 46 | 53 | 33 | 34 | 28 |
| Peculato | 274 | 279 | 243 | 270 | 272 | 330 |
| Peculato concuss. corruz. istigazione alla corruz. | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Peculato mediante profitto dell'errore altrui | 17 | 11 | 15 | 22 | 12 | 41 |
| Truffa per il conseguimento di erogaz. pubbl. | 824 | 893 | 2725 | 778 | 737 | 747 |
| Turbata libertà degli incanti | 123 | 125 | 126 | 131 | 106 | 76 |

Fonte: SDI

Tabella I.9 - DELITTI CONNESSI ALLA CORRUZIONE DENUNCIATI DALLE FORZE DI POLIZIA SECONDO LA ZONA DEL PAESE, TASSI PER 100 MILA RESIDENTI; ITALIA, 2004-09

| Aree | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Nord-Ovest | 3,8 | 4,2 | 8,6 | 3,3 | 3,0 | 2,7 |
| Nord-Est | 3,4 | 3,2 | 11,8 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| Centro | 4,9 | 5,0 | 8,2 | 4,4 | 4,7 | 4,6 |
| Sud e Isole | 9,2 | 9,6 | 9,2 | 9,6 | 9,4 | 9,1 |
| Italia | 5,9 | 6,1 | 9,4 | 5,7 | 5,6 | 5,4 |


Fonte: SDI

Non sappiamo se in Italia la corruzione sia in crescita o più diffusa di quanto accada altrove. Le indagini mostrano che la percezione del grado di diffusione di questo reato presso l'opinione pubblica è elevata, più di quanto avvenga in altri paesi. Ma non sappiamo se queste differenze siano rispecchiate anche dai reati.

6. Il calo dei reati predatori: un primato italiano?

Mentre nel corso degli anni '80 gli Stati Uniti vivevano un'onda lunga di crescita della diffusione dei reati violenti, in particolare degli omicidi, le indagini di vittimizzazione avviate a partire già dal 1973 mostravano un calo, dapprima contenuto, poi assai deciso dei tre principali reati contro il patrimonio: furti in appartamenti, furti di autoveicoli, furti in generale. Misurato con il tasso di vittimizzazione, ovvero con il numero di famiglie che hanno subito un reato, il numero di reati contro la proprietà era cresciuto fino a raggiungere un picco nel 1975, quando negli USA si registrarono 554 furti per 1.000 famiglie. Da quell'anno però l'indicatore cominciò a calare senza interruzioni, raggiungendo quota 161 nel 2006. Il grafico riportato in fig. I.11 mostra l'andamento di tre reati – furti in generale, furti in appartamento, furti di veicoli a motore – negli Usa tra il 1973 e il 2009, da cui emerge una flessione decisa e rapida. Solo qualche anno dopo, negli anni '90, di fronte al crollo complessivo della criminalità, compresi gli omicidi per i quali gli Stati Uniti detenevano un triste primato tra i paesi occidentali, gli studiosi videro nella diminuzione dei furti avvenuta negli anni '80 un'anticipazione di una tendenza generale che si sarebbe sviluppata solo molti anni dopo.

Figura I.9 – USA: Furti, furti in appartamento per 1.000 famiglie e furti di veicoli a motore per 100 famiglie intervistate nell'ambito della National Crime Victimization Survey, Usa, 1973-2009



Fonte: Bureau of Justice Statistics, National Crime Victimization Survey, elaborazioni dell'autore sul file "proprtd.csv" rilasciato in data 2/9/09, scaricato il 5/6/2010

Quale interesse può avere il caso Usa per chi studia l'andamento dei reati contro la proprietà in Italia? Consideriamo dapprima l'Europa. Anche il nostro continente si trova, in questo momento, in una fase calante dell'andamento dei reati, che segue di circa vent'anni quella registrata negli Usa a cui abbiamo fatto cenno. Anche solo una ricognizione sulla letteratura scientifica internazionale più avveduta e più fondata, sotto il profilo della disponibilità di dati affidabili, documenta questa fase di declino.

Molto sommariamente possiamo distinguere due fasi. Una prima fase è caratterizzata dall'interruzione, non simultanea (e non sempre ininterrotta), della crescita di alcuni reati contro la proprietà, in particolare alcuni tipi di furto. La seconda fase è caratterizzata dall'inizio di un declino, prima lento, poi più marcato e dall'avvio della stessa dinamica anche per le rapine.

Secondo la letteratura scientifica più recente, in Germania l'interruzione della crescita inizia nel 1993. Da quell'anno si registra un lieve declino dei furti che dura fino circa al 2000, quando il calo si interrompe; dal 1993 al 2002 i furti di auto e i furti in abitazione diminuiscono del 50%. La pausa nella crescita delle rapine comincia, invece, nel 1997 e dura per cinque anni prima di interrompersi.

L'arresto dell'incremento dei furti e delle rapine in Grecia inizia alla fine degli anni '90, e per un paio di anni entrambi questi reati registrano una flessione che tuttavia si interrompe presto: i furti si stabilizzano, mentre le rapine riprendono presto la loro corsa. In Irlanda i furti in appartamento crescono fino al 1984, poi la crescita si interrompe fino al 1996, e da quell'anno inizia un declino abbastanza rapido. In Svizzera i furti di autoveicoli sono stabili dal 1982 al 1992, ma dal 1993 prendono a calare. In Francia gli studiosi descrivono una prima fase di crescita che dura fino al 1985, e di sostanziale stabilità fatta però di variazioni ondulatorie dal 1986 in avanti; la seconda fase inizia nel 1995, riguarda inizialmente solo i furti in appartamento, è piuttosto decisa ed è seguita da una meno decisa ma pur sempre rilevante flessione dei furti di/da autoveicoli e dei furti personali.

Le analisi che abbiamo sommariamente richiamato si basano su ricerche condotte su base nazionale. Da qualche anno, però, disponiamo di dati che consentono, pur con alcune cautele, di condurre confronti internazionali. A questi confronti verrà dedicato un capitolo apposito al quale rimandiamo per una panoramica esauriente del tema e per un'analisi dettagliata di molti reati e del loro andamento temporale. In questa sede ci poniamo, invece, un obiettivo diverso e più delimitato, quello di provare a individuare in quali paesi sia iniziato il calo, per quali reati e con quale velocità esso si sia sviluppato.

A questo scopo ci limitiamo a prendere in considerazione tre reati: i furti in appartamento, i furti di autoveicoli e le rapine.

La scelta è determinata da considerazioni relative soprattutto alla solidità delle informazioni disponibili. Per i primi due reati, infatti, le dimensioni del numero

oscuro sono minime. Per il terzo sono un po' più ampie, ma pur sempre ridotte e controllabili. Inoltre la scelta di confrontare le variazioni degli andamenti nel tempo mette al riparo l'analisi da considerazioni relative all'eventuale diverso peso del numero oscuro nei diversi paesi o a differenze nella definizione dei reati. L'indicatore che abbiamo scelto per i confronti non è, infatti, il tasso di delitti denunciati, ma la variazione media annua di questo tasso in due periodi: 1995-2000 e 2000-2007.

A questo punto la risposta alla domanda iniziale, relativa all'interesse del caso statunitense prima, europeo poi, appare più chiara. I dati presentati nelle tabelle da I.10 a I.12 mostrano che il calo dei reati contro la proprietà è un fenomeno tutt'altro che italiano. Non solo è ben visibile una "corrente" che attraversa l'Europa, ma questa corrente ha avuto un inizio ben lontano dal nostro paese. La contrazione è avvenuta in tempi diversi a seconda dei paesi e dei reati. È iniziata prima per i furti che per le rapine e, tra i primi, prima per i furti di auto che per i furti in appartamento. È facile ricordare che si tratta della stessa sequenza che abbiamo descritto analizzando i dati sui delitti denunciati nel nostro paese. Anche sotto questo profilo, quindi, il caso italiano è tutt'altro che anomalo, o eccezionale.

I dati suggeriscono anche una struttura geografica del fenomeno. Apparentemente il calo ha avuto inizio, come abbiamo mostrato, negli Usa, per poi raggiungere i paesi dell'Europa settentrionale e centrale. Germania, Svizzera e Regno Unito mostravano cali consistenti per i furti di veicoli a motore già nel quinquennio 1995-2000 e, insieme alla Norvegia e alla Francia (la prima in misura assai consistente), anche per i furti in appartamento. Questi paesi erano seguiti da Norvegia e Svezia, poi da Francia, Spagna e – infine – Italia. Il calo delle rapine è visibile nel periodo 1995-2000 solo in Germania. Nel periodo successivo, che va dal 2000 al 2007, è in corso ormai in tutti i paesi menzionati, con la sola eccezione della Svizzera e dell'Italia, dove, abbiamo già visto, il calo comincia dal 2008, in ritardo rispetto alla "corrente" che inverte di segno la lunga tendenza alla crescita dei reati il cui inizio risale alla fine degli anni '50, se parliamo dell'Europa in genere, e dall'inizio degli anni '70, se ci riferiamo solo all'Italia.

Tabella I.10 - DOMESTIC BURGLARIES (FURTI IN APPARTAMENTO) IN 8 PAESI EUROPEI; VARIAZIONE PERCENTUALE MEDIA* ANNUA DEI TASSI PER 100 MILA ABITANTI PER I PERIODI INDICATI

| | 1995-2000 | 2000-2007 |
|---------------|-----------|-----------|
| Francia | -5,2 | -2,3 |
| Germania | -6,6 | -3,5 |
| <i>Italia</i> | -0,7 | -3,5 |
| UK | -9,0 | -5,7 |
| Norvegia | -14,0 | -6,6 |
| Spagna | nd | nd |
| Svizzera | -3,1 | -1,4 |
| Svezia | 0,8 | -1,0 |

Fonti: elaborazioni da *European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - 2006*; Eurostat, *Crime and Criminal Justice*, Statistics in focus, 36/2009

Tabella I.11 - THEFT OF MOTOR VEHICLES (FURTI DI VEICOLI A MOTORE)

| | 1995-2000 | 2000-2007 |
|---------------|-----------|-----------|
| Francia | -2,9 | -8,6 |
| Germania | -13,5 | -4,5 |
| <i>Italia</i> | -4,5 | 1,2 |
| UK | -7,9 | -0,5 |
| Norvegia | -0,1 | -7,9 |
| Spagna | | -5,6 |
| Svizzera | -5,8 | |
| Svezia | 1,1 | -6,3 |

Fonti: elaborazioni da *European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - 2006*; Eurostat, *Crime and Criminal Justice*, Statistics in focus, 36/2009

Tabella I.12 - ROBBERIES (RAPINE)

| | 1995-2000 | 2000-2007 |
|---------------|-----------|-----------|
| Francia | 7,5 | -0,3 |
| Germania | -1,5 | -1,6 |
| <i>Italia</i> | 18,5 | 0,7 |
| UK | 6,8 | -2,4 |
| Norvegia | 10,7 | -2,3 |
| Spagna | | -2,3 |
| Svizzera | 2,3 | 1,8 |
| Svezia | 9,2 | -1,0 |

Fonti: elaborazioni da *European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - 2006*; Eurostat, *Crime and Criminal Justice*, Statistics in focus, 36/2009

La lezione minima che si impara dall'analisi dell'andamento di tre reati in diversi paesi europei è che i fattori sottostanti al calo attualmente in corso in

Italia difficilmente possono essere domestici, ma hanno una componente internazionale, e che questa componente svolge un ruolo rilevante. Inoltre è assai probabile che i fattori che hanno avviato il ciclo discendente dei reati predatori in paesi come gli Usa – precursore della fase di contrazione – siano gli stessi che stanno proprio ora svolgendo un ruolo anche nel nostro paese.

Volendo ricapitolare molto sinteticamente, i fattori principali a cui si è rivolta la letteratura di ricerca empirica internazionale per spiegare tale declino sono: i cambiamenti della struttura demografica, il mutamento nella struttura delle opportunità economiche, le trasformazioni rapide dei sistemi di giustizia penale – un campo, quest’ultimo, che include il comportamento delle forze di polizia – le trasformazioni dei regimi penitenziari, le riforme delle norme e delle sanzioni. Tra questi fattori, largamente sottostudiate sono le forze di polizia.


Solo ricerche approfondite sui cambiamenti intercorsi nella struttura e nei comportamenti di questo segmento centrale del sistema penale ci potrebbe aiutare a capire il ruolo che esse hanno avuto nel calo della criminalità, non solo in Italia, ma anche in Europa.

Nelle prossime pagine andremo alla ricerca di spiegazioni dei mutamenti che abbiamo descritto, ma dovremmo fare a meno di analizzare il ruolo delle forze di polizia su cui andrebbero, come detto, condotte indagini speciali.

7. Alla ricerca di spiegazioni: il ruolo della remuneratività e dell’accessibilità dei beni da rubare

Consideriamo quali sono stati i reati che hanno avviato la fase di contrazione. Al primo posto vanno senz’altro menzionati i furti contro le automobili. Nel 1991, per la prima volta, anche se molto modestamente, il numero di furti di oggetti da auto in sosta rapportato al numero di auto circolanti subisce una, assai lieve per la verità, flessione. Ma dall’anno successivo, il 1992, la diminuzione è assai più decisa, e questa tendenza al calo continua praticamente ininterrotta fino al 2005, per poi riprendere ancora a scendere dal 2008. Anche i furti di auto prendono a diminuire rapidamente dal 1992 e continuano a farlo ininterrottamente fino al 2009 (fig. I.10).

Figura I.10 - Furti su auto in sosta e furti di autoveicoli per 1.000 veicoli circolanti; Italia, 1984-2009



Sappiamo poi che questo calo ha avuto entità diversa a seconda del tipo di furto. Gli studiosi distinguono ormai da tempo, nel campo dei furti di auto, tra furti commessi allo scopo di trarre un guadagno – dalla vendita dell’auto o di alcune sue parti – furti commessi allo scopo di utilizzare temporaneamente l’auto per spostamenti improvvisi, per commettere reati, o per svago (*joyriding*). Nel primo caso l’auto non viene evidentemente ritrovata, mentre nel secondo è assai frequente che questa venga ritrovata. Sappiamo, da dati non aggiornati, che il calo dei furti di auto è cominciato prima, ed è stato più forte, per il primo tipo di furto e che solo dopo, e più lentamente, questo è avvenuto anche per il secondo tipo menzionato. Questi dati sono coerenti con l’ipotesi che un contributo rilevante al calo dei furti di automobile sia da ricondurre alla remuneratività di questo reato, e alla accessibilità del bersaglio stesso.

Consideriamo i furti di oggetti dalle auto lasciate in sosta. In passato un bene frequentemente oggetto di questo reato erano le autoradio. L’introduzione dei frontalini estraibili ha reso progressivamente inutile rompere il vetro di un’auto, dato che non era più possibile appropriarsi del bene in oggetto. Il crollo dei prezzi delle autoradio, e la progressiva aggiunta di questo accessorio alla produzione in serie hanno fatto il resto. Se, quindi, la diffusione delle autoradio ha avuto l’effetto di far crescere i reati, in una prima fase, la reazione a tale dinamica si è tradotta nella crescita di tecnologie atte a scoraggiare i furti stessi che, raggiunto un livello sostanzialmente universale di diffusione, hanno ridotto il numero di reati.

Ma anche i furti delle stesse auto sono stati influenzati dalla diffusione di strumenti atti a impedire il furto, o a renderlo più difficile. Gli allarmi, i rilevatori di posizione mediante tecnologia di geoposizionamento Gps, i mezzi meccanici di bloccaggio di volanti e pedali hanno sicuramente svolto un ruolo rilevante nella caduta di questo reato.

Una conferma del ruolo che ha avuto la remuneratività dei reati e l'accessibilità degli obiettivi ci viene anche dalle analisi che abbiamo condotto nelle pagine precedenti relativamente ai furti e alle rapine. Come abbiamo visto, infatti, il calo comincia proprio per i reati che colpiscono i beni per i quali i cambiamenti dal punto di vista della remuneratività e della accessibilità sono stati più rapidi. L'accessibilità ai mezzi pesanti, per i quali le tecnologie di controllo e di interdizione degli accessi si sono diffuse con grande rapidità, ha ridotto tanto i furti quanto le rapine ai loro danni, come accaduto già tra la seconda metà degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta alle rapine ai danni dei trasportatori di valori, bancari e postali, e di merci di provenienza internazionale di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti (tabb. I.3 e I.7). Ma il ruolo della remuneratività declinante nel calo dei reati è testimoniato in maniera piuttosto evidente dalla scomparsa del sequestro di persona a scopo di estorsione condotto dalla criminalità organizzata, in particolare nelle regioni meridionali e insulari dove questo reato, per motivi diversi, è stato in passato assai diffuso.

8. Una resa economica fortemente declinante: perché è scomparso il “delitto italiano”

Se c'è un reato che a lungo ha caratterizzato il panorama criminale del nostro paese, questo è stato il sequestro di persona a scopo di estorsione. Per molto tempo, infatti, i rapimenti hanno funestato la storia del nostro paese, in particolare dal secondo dopoguerra. Ricerche comparate hanno poi mostrato che, pur non essendo una prerogativa solo italiana, almeno in Europa la nostra penisola ha detenuto il poco invidiabile primato del maggior numero di sequestri. Infine a lungo questo reato è stato al centro delle preoccupazioni dell'opinione pubblica, oltreché dell'attenzione della stampa e dei grandi mezzi di comunicazione di massa in genere, per la notorietà delle sue vittime, la lunghezza dei periodi di prigionia, l'efferatezza dimostrata dai sequestratori in particolare in alcuni casi che sono rimasti a lungo nella memoria collettiva del paese, la disperazione che essi hanno prodotto nei confronti delle famiglie, le ferite fisiche e psicologiche inferte alle vittime, testimoniate anche a distanza di molti anni successivi al rilascio.

Ma questo reato ha anche un'importanza rilevante dal punto di vista di chi studia la criminalità sotto il profilo delle sue variazioni nel tempo e nello spazio. Più di ogni altro, forse, infatti proprio l'ascesa e il declino dei sequestri

di persona – il reato italiano scomparso ormai da molti anni – mostra il ruolo della remuneratività dei delitti come fattore in grado di contribuire alla spiegazione dell'andamento della criminalità.

È bene chiarire subito cosa intendiamo con il termine “sequestro di persona”. Con tale termine, infatti, si intende un insieme piuttosto vasto e eterogeneo di delitti, tutti accomunati dal fatto di privare qualcuno della libertà personale, come recita il Codice penale. È sequestro di persona trattenere temporaneamente un ostaggio in una fuga nel corso di una rapina, bloccare e impedire la difesa di una vittima nel corso di una violenza sessuale, rapire e tenere prigioniero a lungo qualcuno per chiedere un riscatto in denaro. Dal punto di vista dello scopo del reato (non sotto il profilo giuridico) però, nei primi due casi il sequestro di persona è un reato per così dire secondario rispetto a quello che costituisce il vero obiettivo dell'autore. Solo nell'ultimo caso menzionato il sequestro è il reato principale con il quale si cerca di raggiungere un determinato obiettivo, spesso denaro. Possiamo quindi aspettarci che l'andamento dei primi due tipi di sequestro dipenda da fattori che non hanno a che fare con la remuneratività o la facilità di realizzazione del sequestro in sé, ma con quella dei due reati principali che si compiono: rapine in banca e violenze sessuali.

Tra i sequestri a scopo estorsivo, poi, intercorrono rilevanti differenze. Alcuni sequestri di questo tipo sono pianificati a lungo e eseguiti da organizzazioni stabili con un elevato grado di divisione dei compiti e di specializzazione, mentre altri sono fenomeni più estemporanei e frutto di decisioni improvvisate o comunque non pianificate. Per questa ragione abbiamo cercato di separare i sequestri a scopo estorsivo in generale da quelli pianificati e specializzati, assumendo che questi ultimi siano opera di organizzazioni criminali minimamente complesse. A questo fine ci siamo avvalsi di una banca dati specifica relativa ai sequestri di criminalità organizzata, alle cui indagini, dal 1991, ha operato il Nucleo Interforze, attivo per i sequestri operati da organizzazioni criminali operanti in particolare in Sardegna e in Calabria, i cui dati erano già stati pubblicati fino all'anno 2000 e che qui presentiamo aggiornati.

In effetti la tab. I.13 mostra che, pur con un andamento altalenante, nel complesso i sequestri di persona sono cresciuti dal 1984 fino al 2000, anno nel quale questo reato ha toccato un picco. Il triennio successivo ha registrato una contrazione, ma dal 2005, prima lentamente, poi molto rapidamente, i sequestri hanno ripreso a crescere e hanno continuato a farlo fino al 2007, per poi calare bruscamente nel 2009, portando il numero di sequestri poco al di sotto del picco registrato nel 2000.

Consideriamo ora i due tipi di sequestri per i quali è possibile condurre analisi separate. I sequestri a scopo estorsivo sono cresciuti lentamente fino al 2004, ma dal 2005 al 2009 hanno registrato una crescita straordinaria; i sequestri a

scopo di violenza sessuale sono cresciuti, invece, più costantemente e sono stati nel 2008 venti volte più di quelli che si registravano nel 1984. Si tratta, in quest'ultimo caso, di una crescita che può dipendere anche da cambiamenti nella disponibilità a denunciare il reato di violenza sessuale, che sappiamo essere comunque decisamente modesta.

Tabella I.13 - SEQUESTRI DI PERSONA, SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E SEQUESTRI DEI PERSONA PER MOTIVI SESSUALI; ITALIA, 1984-2009

| Anno | Sequestri di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) | Sequestri di persona per motivi sessuali (art. 605 c.p., dettaglio) | Totale sequestri di persona | Anno | Sequestri di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) | Sequestri di persona per motivi sessuali (art. 605 c.p., dettaglio) | Totale sequestri di persona |
|------|--|---|-----------------------------|------|--|---|-----------------------------|
| 1984 | 88 | 91 | 566 | 1997 | 85 | 176 | 1007 |
| 1985 | 68 | 107 | 531 | 1998 | 91 | 187 | 963 |
| 1986 | 90 | 100 | 607 | 1999 | 115 | 210 | 1017 |
| 1987 | 81 | 104 | 630 | 2000 | 165 | 190 | 1564 |
| 1988 | 83 | 126 | 613 | 2001 | 113 | 186 | 1253 |
| 1989 | 65 | 110 | 595 | 2002 | 124 | 188 | 1260 |
| 1990 | 45 | 134 | 657 | 2003 | 132 | 214 | 1166 |
| 1991 | 100 | 127 | 822 | 2004 | 154 | 236 | 1239 |
| 1992 | 70 | 173 | 728 | 2005 | 368 | 289 | 1614 |
| 1993 | 84 | 165 | 760 | 2006 | 277 | 292 | 1580 |
| 1994 | 86 | 188 | 809 | 2007 | 364 | 308 | 1867 |
| 1995 | 98 | 196 | 832 | 2008 | 325 | 310 | 1816 |
| 1996 | 89 | 184 | 962 | 2009 | 349 | 147 | 1481 |

Fonti: 165, 165 informatizzato; SDI

Questi dati mostrano che l'illegittima privazione della libertà altrui è un delitto tutt'altro che scomparso nel nostro paese. A essere scomparso è, a ben vedere, solo un tipo specifico di sequestro di persona, quello condotto da organizzazioni criminali, che richiede investimenti di spessore in strutture e in risorse umane e materiali necessari per mantenere la vittima in prigionia e per sfuggire alle indagini e alle ricerche delle forze di polizia, e che ha una durata temporale rilevante.

Si colloca in genere l'avvio di questo tipo di sequestri nel 1963, con il rapimento dell'imprenditore Ercole Versace in Calabria, ma in realtà il fenomeno era in atto già da qualche tempo. Un rapimento a scopo di estorsione è già documentato nel 1945 e, secondo la Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna, tra il 1950 e il 1969 il numero di questi sequestri raggiungeva già quota 70.

Tabella I.14 - SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE COMMESSI DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (SARDA E CALABRESE IN PARTICOLARE) E PER I QUALI, DAL 1991, SI È ATTIVATO IL NUCLEO INTERFORZE; ITALIA, 1969-2009

| Anni | Nr. sequestri a scopo di estorsione della criminalità organizzata | % sequestri con esito positivo delle indagini | Anni | Nr. sequestri a scopo di estorsione della criminalità organizzata | % sequestri con esito positivo delle indagini |
|------|---|---|------|---|---|
| 1969 | 3 | 67 | 1990 | 7 | 57 |
| 1970 | 9 | 78 | 1991 | 12 | 75 |
| 1971 | 14 | 86 | 1992 | 7 | 71 |
| 1972 | 7 | 86 | 1993 | 9 | 56 |
| 1973 | 17 | 59 | 1994 | 5 | 60 |
| 1974 | 40 | 73 | 1995 | 2 | 100 |
| 1975 | 62 | 84 | 1996 | 1 | 100 |
| 1976 | 47 | 57 | 1997 | 4 | 100 |
| 1977 | 75 | 83 | 1998 | 0 | |
| 1978 | 43 | 88 | 1999 | 0 | |
| 1979 | 59 | 86 | 2000 | 2 | 100 |
| 1980 | 38 | 71 | 2001 | 0 | |
| 1981 | 40 | 90 | 2002 | 0 | |
| 1982 | 50 | 82 | 2003 | 0 | |
| 1983 | 39 | 79 | 2004 | 0 | |
| 1984 | 18 | 89 | 2005 | 0 | |
| 1985 | 9 | 78 | 2006 | 1 | 100 |
| 1986 | 17 | 71 | 2007 | 0 | |
| 1987 | 14 | 71 | 2008 | 0 | |
| 1988 | 14 | 79 | 2009 | 0 | |
| 1989 | 10 | 60 | | | |

La tab. I.14 ripercorre il lungo ciclo ascendente che porta a quota 75 il numero di sequestri nel 1977. A determinare questo livello si sommano più fenomeni: i sequestri di persona legati al banditismo sardo, quelli della criminalità comune e, infine, quelli della criminalità mafiosa. Dall'anno successivo questo reato registra una prima timida svolta, ma è solo dalla metà degli anni Novanta che il reato scompare. In tutto il primo decennio degli anni Duemila se ne è registrato un solo caso. Il calo dei sequestri di persona è dovuto soprattutto al crescente divario in termini di remuneratività di questo reato rispetto ad altri verso i quali si possono dirigere le organizzazioni criminali, come il traffico di armi e il traffico di droga. Infine la pressione delle forze di polizia per debellare un reato che generava notevoli preoccupazioni e timori nell'opinione pubblica rischiava di mettere a repentaglio la possibilità delle organizzazioni criminali di condurre altre attività ormai più lucrose e senz'altro meno esposte sotto il profilo mediatico. Anche le riforme penali introdotte dopo il sequestro Moro nel 1978 e quelle introdotte nel 1991 con il blocco dei beni delle vittime resero meno profittevole e più rischioso questo reato, contribuendo al suo esaurimento.

9. Alla ricerca di spiegazioni: la recente crescita del numero di detenuti ha ridotto la criminalità?


È bene chiarire che è molto difficile valutare il ruolo delle pene, e tra queste dell'incarcerazione, come fattore di controllo, di deterrenza e di neutralizzazione eventualmente svolto dal carcere nei confronti della criminalità. In questo paragrafo non ci chiediamo, quindi, se il carcere possa ridurre la criminalità. Ci limiteremo, invece, ad analizzare le tendenze di lungo periodo e recenti dell'andamento della popolazione carceraria nel nostro paese e faremo, nelle conclusioni di questo paragrafo, alcune considerazioni preliminari sulla relazione tra questo andamento e le tendenze, anche in questo caso di lungo periodo e recenti, dei reati.

Negli ultimi anni il nostro paese ha registrato una decisa crescita della popolazione carceraria. Le dimensioni della popolazione di detenuti vengono tipicamente misurate dal tasso di detenzione, ovvero dal numero di detenuti per 100 mila abitanti. L'applicazione di questa semplice misura al caso italiano permette di analizzare l'andamento nel tempo della popolazione carceraria nel nostro paese. La fig. I.11 mostra che l'Italia è da circa un quarantennio uscita da un lungo ciclo secolare di forte riduzione della popolazione carceraria. Nel 1863, l'anno più indietro nel tempo a cui possiamo risalire, in Italia vi erano poco più di 67 mila detenuti, una quota pari a 256 ogni 100 mila abitanti. Nel 1970 questa quota si era ridotta a soli 40 detenuti ogni 100 mila abitanti. È bene precisare che questi valori non includono i detenuti nelle carceri minorili, gli "internati" (che giuridicamente non sono assimilati ai "detenuti") nei Manicomi criminali (poi chiamati "Ospedale Psichiatrico Giudiziario") che dal 1931, con l'introduzione del Codice Rocco, diventano di fatto parte del sistema penitenziario, gli internati nelle case di cura e custodia, nelle colonie agricole o casa di lavoro, gli altri "internati" nelle diverse istituzioni che definiscono l'arcipelago delle misure di sicurezza detentive, i "trattenuti" nei Centri di identificazione ed espulsione, ovvero i soggetti a detenzione amministrativa, che – come si dirà nel capitolo X – dal 2000 aggiungerebbero oltre 13 mila individui in media all'anno. Tenendo conto di questa cautela nell'interpretazione dei dati, il calo – pur con alcuni tanto bruschi quanto temporanei cambiamenti di segno – del tasso di detenzione registrato in Italia dalla metà dell'Ottocento all'inizio degli anni Settanta è decisamente cospicuo e non lascia spazio a dubbi.

Il calo di cui parliamo è tanto più notevole se confrontiamo il caso italiano con quello degli altri paesi europei. L'Italia, infatti, alla metà dell'Ottocento aveva una popolazione carceraria decisamente più elevata di quella che si registrava negli altri paesi europei, ma il calo di cui abbiamo parlato ha condotto il nostro paese in una posizione intermedia tra le aree a maggiore popolazione detenuta – Inghilterra e Galles tra le prime – e quelle in cui tale popolazione è più ridotta

– i paesi scandinavi in primo luogo. Di fatto il nostro paese ha mantenuto, proprio dagli anni Settanta, questa posizione intermedia. Anche se nell’ultimissimo scorcio del decennio che ci stiamo lasciando alle spalle si è registrata un’accelerazione, l’Italia – come si vedrà più approfonditamente nel cap. XI – ha oggi un tasso superiore a quello di Francia e Germania (per la verità le differenze con la Francia sono davvero modeste), ma inferiore a quello di Spagna, Inghilterra e Galles, per tacere di paesi occidentali non europei come gli Usa, in cui la popolazione carceraria è in proporzione oltre sette volte superiore alla nostra.

Figura I.11 - *Detenuti presenti negli istituti di custodia preventiva e per l'esecuzione delle pene (poi "Istituti di prevenzione e di pena per adulti") al 31 dicembre di ciascun anno per 100 mila residenti; 1863-1882; 1896-2009*



Fonte: Istat, *Sommario di statistiche storiche italiane, 1861-1955*, Roma, 1958. Istat, *Sommario di statistiche storiche 1926-1985*, Roma, 1986; Istat, *Annuario di statistiche giudiziarie penali*, vari anni; Istat, *Annuario di statistiche giudiziarie*, vari anni.

Il lungo ciclo calante che abbiamo sommariamente descritto si interrompe nel 1970. Da quell’anno è iniziata nel nostro paese una fase di crescita della popolazione carceraria, interrotta solo in due periodi: il primo è il 1984-90, il secondo si è registrato nel 2006, all’indomani del calo prodotto dal provvedimento di indulto che però, i dati mostrano, è stato riassorbito molto rapidamente. Nel 2009 il tasso di carcerazione era non solo superiore a quello del 2006, ma anche a quello dell’anno precedente l’indulto. Oggi le dimensioni

della popolazione detenuta in Italia sono le più alte mai registrate negli ultimi 60 anni e il tasso di detenzione è più che doppio di quello che si registrava alla fine degli anni Ottanta.

È possibile pensare che la diminuzione dei reati di cui abbiamo parlato dipenda dalla crescita della popolazione dei detenuti, che da un lato genera un effetto deterrente e, dall'altro, di neutralizzazione di una parte degli autori di reato? Molti elementi fanno pensare che la relazione tra questi due fattori sia diversa. In primo luogo la crescita del tasso di detenzione arriva in coincidenza con la crescita dei reati contro la proprietà, che costituiscono come è noto la stragrande maggioranza dei delitti denunciati. La crescita costante del tasso di carcerazione è parallela a quella del tasso di furti denunciati, anche se decisamente meno rapida di questa, e questo cammino parallelo dura per tutto il quarantennio considerato. I furti e le rapine, in altre parole, non sono diminuiti quando aumentava il tasso di detenzione, anzi, hanno continuato a crescere. In secondo luogo abbiamo visto che tra il 1970 e il 1991 i furti sono aumentati di oltre sette volte, mentre la popolazione dei detenuti non è neanche raddoppiata (+57%). Anziché pensare che il numero di delitti sia stato influenzato dal numero di detenuti, è più facile pensare quindi che, accanto ad altri fattori, la crescita del tasso di detenzione sia stata funzione, *anche*, della crescita del numero di reati commessi. Questi altri fattori hanno probabilmente a che fare con i cambiamenti nella durata delle pene e nelle severità con cui queste vengono comminate, con i provvedimenti di indulto – che in Italia hanno senz'altro a lungo rivestito un ruolo rilevante, ma che sono stati studiati assai poco e in modo insoddisfacente –, con i mutamenti nella composizione della popolazione dei detenuti a seconda della posizione giuridica, ovvero della quota di detenuti in attesa di giudizio sul totale, con il ruolo delle misure alternative.


10. Alla ricerca di spiegazioni: il ruolo dei fattori demografici

Anche la demografia esercita, tuttavia, un ruolo nel determinare le dimensioni e la direzione del cambiamento dei reati. La frequenza con cui si commettono reati, determinata dalla disponibilità a violare le norme, ma anche il rischio con cui si subiscono, variano sensibilmente a seconda, in particolare, del genere, dell'età, della provenienza.

Tra quelli elencati, il genere è di gran lunga il fattore più influente, ma anche il più irrilevante, dato che la composizione per genere della popolazione non cambia se non in condizioni tanto eccezionali, quanto poco auspicabili (come i conflitti). L'età e la composizione per origine territoriale variano, invece, più frequentemente ed è a questi due fattori che ci rivolgiamo ora per studiare l'influenza dei fattori demografici sull'andamento dei reati.

È noto che, a parità di altri fattori, possiamo aspettarci che a una crescita della componente della popolazione più disponibile a violare le norme – ovvero i giovani maschi – corrisponda una crescita dei reati. La relazione è particolarmente forte nel caso dei reati contro la proprietà, dei furti e delle rapine, ma non è sempre costante. Come mostra la fig. I.12 gli autori di furto raggiungono un picco tra i 18 e i 24 anni, e sappiamo che quello degli autori di rapine è di poco spostato più avanti. Anche tra reati contro la Pubblica amministrazione e età esiste una relazione, ma stavolta gli autori non sono più frequenti tra i giovani, bensì tra gli individui di età compresa tra i 40 e i 54 anni, e ancora tra gli individui ultra sessantacinquenni. Per altri reati, poi, come gli omicidi, la relazione tra età e disponibilità a commettere reati è meno forte.

Figura I.12 - Denunciati per furto con strappo, omicidio consumato e reati connessi alla corruzione secondo l'età; Italia, 2004-2009



*) Con l'espressione "reati connessi alla corruzione" si intende l'insieme di: abuso di ufficio, astensione dagli incanti, concussione, corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio, corruzione in atti giudiziari, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per un atto d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, istigazione alla corruzione, malversazione a danno dello Stato, peculato, peculato concussione corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee, peculato mediante profitto dell'errore altrui, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, turbata libertà degli incanti.

Questa particolare struttura dell'età degli autori di reato ha rilevanti conseguenze dal punto di vista delle dimensioni e dell'andamento nel tempo dei tassi di criminalità. Consideriamo per semplicità la parte di popolazione di

età compresa tra i 15 e i 24 anni, che sappiamo essere coinvolta in misura superiore alla media nei reati di furto e rapina. Negli anni Settanta e Ottanta ha raggiunto l'età maggiormente a rischio la coorte dei nati durante il baby-boom degli anni Sessanta, e la crescita di questa componente della popolazione ha contribuito anche alla crescita dei reati. Tra il 1971 e il 1988, per esempio, l'82,6% della crescita dei tassi per 100 mila residenti di furti e il 69,4% di quelli delle rapine sono spiegati da variazioni nelle dimensioni assolute della classe di età compresa tra 15 e 24 anni, come si ricava analizzando i coefficienti di correlazione tra le due variabili.

Le variazioni della struttura per età della popolazione sembrano quindi contribuire a spiegare la fase ascendente dei reati, meno quella discendente. Solo il 12,1% della riduzione nei tassi di furti è spiegata dalle dimensioni della classe di età menzionata, e nel caso delle rapine, addirittura, la relazione si inverte di segno. Evidentemente il vincolo della "parità di condizioni" non è stato rispettato. Al calo della popolazione giovanile avrebbe dovuto corrispondere un calo dei furti e delle rapine, ma questo avviene solo negli ultimi anni quando, fra l'altro, il calo della componente giovanile della popolazione si è non solo arrestato, ma invertito di segno, anche se per ora molto timidamente.

Il proseguimento del ciclo espansivo dei reati predatori va quindi ricondotto ad altri fattori. Questi devono avere agito in senso opposto a quello esercitato dalla riduzione della componente giovanile della popolazione italiana. Come vedremo nel capitolo dedicato all'immigrazione, infatti, dagli anni Ottanta fino a gran parte dell'ultimo decennio, con una tendenza che si è arrestata solo negli ultimi due o tre anni, è cresciuto sensibilmente il contributo fornito dagli stranieri di alcune nazionalità alla diffusione di alcuni reati, in particolare i reati contro la proprietà – ovvero i furti e le rapine – i reati violenti, i reati connessi ai mercati illeciti della droga e della prostituzione. Oggi tale contributo, misurato come quota di stranieri sul totale degli autori, appare sproporzionato per eccesso rispetto alla quota di stranieri residenti nel nostro paese, e questo tenendo conto anche con margini generosi della presenza non documentata.

L'immigrazione ha operato, quindi, nella direzione di far crescere alcuni reati, oppure di compensarne il declino dovuto ai fattori demografici di cui abbiamo parlato. Questo è dipeso in parte dal fatto che gli stranieri sono una popolazione con una struttura per età più giovane di quella del paese in cui entra e le cui classi di età giovanili crescono progressivamente. In parte però questo è avvenuto anche per ragioni legate alle caratteristiche di tale immigrazione, ovvero perché una parte degli immigrati di alcune nazionalità può scegliere la scorciatoia delle attività illecite per raggiungere gli obiettivi dell'immigrazione oppure perché una parte di essi si è trasferita proprio allo scopo di avviare attività illegali, come accade sovente nello sfruttamento della prostituzione o nel traffico e nello spaccio di droga.

Ma l'immigrazione ha giocato un ruolo nella crescita dei reati anche per una via meno diretta e meno scontata. L'analisi che condurremo nel capitolo X, dedicato proprio a immigrazione e sicurezza, mostra che a essere cresciuta nel nostro paese non è solo la quota di stranieri tra gli autori di reato, ma anche tra le vittime. Per motivi puramente demografici, quindi, una crescita della quota di potenziali vittime esercita lo stesso effetto della crescita della quota dei potenziali autori, ovvero provoca un incremento dei reati.

11. La percezione della criminalità e della sicurezza

Da molti anni l'opinione che vuole in crescita il senso di insicurezza nella popolazione italiana si è andata diffondendo fino a costituire quasi materia di fede, in particolare sui mezzi di comunicazione di massa. Ma con il termine senso di insicurezza gli studiosi intendono due fenomeni molto diversi, e spesso indipendenti, tra loro. Il primo (a cui nella letteratura scientifica anglosassone, dove il concetto è stato sviluppato, ci si riferisce con l'espressione *concern about crime*) è la preoccupazione per la criminalità. Si tratta sostanzialmente dell'impegno che ciascuno, sulla base delle proprie convinzioni morali e politiche, auspica i governi dedichino al perseguimento dei valori di "legge e ordine". Il secondo, invece, è la paura che gli individui hanno di essere vittime di un reato, o che lo siano i propri cari (*fear of crime*). In questo breve paragrafo ci occuperemo solo di questa seconda, importante, dimensione del concetto di senso di insicurezza. Non perché riteniamo che la prima sia poco importante, ma perché solo quest'ultima misura in che grado i cittadini temano di subire reati.

È assai probabile, in effetti, che in Italia la quota di cittadini che teme di subire reati sia cresciuta, anche con una certa rapidità, nel corso degli anni Settanta, contemporaneamente alla crescita dei reati. Purtroppo non abbiamo informazioni per misurare le dimensioni e le caratteristiche di questa crescita. Ma molte fonti convergono attorno all'ipotesi che dopo aver raggiunto un altopiano, per così dire, almeno dall'inizio degli anni Novanta, tale paura sia rimasta sostanzialmente costante. La quota di famiglie intervistate dall'Istat che considera la zona in cui vive molto o abbastanza a rischio di criminalità, uno degli indicatori utilizzati per misurare la paura di subire un reato, infatti, mostra una sorprendente stabilità almeno dal 1993. La tab. I.15 riporta l'andamento di questo indicatore nell'ultimo decennio, per come essa è stata rilevata nell'Indagine quinquennale sulla sicurezza dei cittadini, la fonte più solida tra quelle esistenti che cercano di studiare questo tema, e quella principale di cui faremo uso nelle prossime pagine. I dati mostrano che la quota di chi considera a rischio la zona in cui vive è rimasta stabile anche tra le famiglie intervistate per le tre indagini sulla sicurezza dei cittadini condotte nel 1997/98, 2002,

2008/09. Da almeno un decennio, quindi, questa preoccupazione, che pure tocca oltre una famiglia su cinque, non sta crescendo.

La stessa tabella presenta altri tre indicatori della paura generica di subire reati: la paura a camminare al buio da soli nella zona in cui si vive; il grado di sicurezza percepito a casa da soli al buio, la tendenza a tenersi lontano da certe strade e certi luoghi per motivi di sicurezza. Se consideriamo l'andamento nei tre punti della decade in cui l'indagine è stata condotta, è facile osservare che non si è registrata alcuna crescita. Uno di questi indicatori, all'opposto, registra una lieve contrazione. La quota di intervistati che si tiene lontano da strade o luoghi per motivi di sicurezza è diminuita dell'11% passando dal primo all'ultimo anno in cui è stata condotta l'indagine.

Anche il secondo blocco di indicatori della paura di subire reati specifici mostra l'assenza di una crescita chiara, anche se per alcuni reati si registra un modesto incremento: è il caso degli scippi, delle aggressioni e rapine e delle violenze sessuali. Altri, invece, segnalano una riduzione: furti in abitazione e furti di auto.

Un cambiamento indiscutibile, invece, appare dall'analisi del terzo blocco di domande poste agli intervistati. Non si tratta, in questo caso, di indicatori della paura di subire reati, bensì di quello che sempre più spesso viene definito "degrado", ovvero dell'insieme dei comportamenti antisociali che, pur non costituendo spesso reati in sé, suscitano reazioni sociali di disapprovazione e possono influenzare il senso di insicurezza. Quando, infatti, tali comportamenti sono molto diffusi, si può diffondere nella comunità l'idea della impunità e della perdita di controllo sugli spazi e i beni pubblici. Tra il 1997/98 e il 2008/09 la quota di intervistati che ha visto per la strada spacciatori di droga è diminuita del 15%, quella di chi ha visto persone che si drogano del 30%, quella che ha visto atti di vandalismo del 33% e quella di chi ha visto persone che si prostituiscono addirittura del 42%.

Per alcune di queste attività non sappiamo se la riduzione della loro visibilità corrisponda a una riduzione dell'attività stessa. È possibile, per esempio, che la riduzione del numero di cittadini che vede per la strada persone che si drogano dipenda da cambiamenti nel tipo di droghe diffuse che ne influenzano le forme e i luoghi del consumo. Sostanze psicotrope come l'MDM o la chetamina sono più frequentemente diffuse in luoghi di ritrovo al chiuso, come le discoteche. Lo stesso ragionamento potrebbe essere applicato alla prostituzione, che potrebbe essersi, almeno in parte, spostata dalle strade agli appartamenti privati. Diverso è il caso della riduzione, per altro consistente, degli atti di vandalismo, che più facilmente suggerisce un calo dell'attività.

Vale invece la pena di osservare che il calo, per altro lieve al momento, del senso di insicurezza dei cittadini, o l'interruzione della sua crescita in alcuni casi, avviene dopo e a una certa distanza di tempo dalla riduzione degli atti di inciviltà.

Tabella I.15 - ANDAMENTO DI ALCUNI INDICATORI DI INSICUREZZA: Percentuale di persone che si sentono poco o per niente sicure camminando da sole al buio nella zona in cui vivono; che si tengono lontane da certe strade o luoghi per motivi di sicurezza; che si sentono poco o per niente sicure a casa da sole al buio; che dichiarano di vivere in una zona molto o abbastanza a rischio di criminalità; che dichiarano di essere molto o abbastanza preoccupati, per sé e per la propria famiglia, di subire alcuni tipi di reati; che vedono spesso segnali di degrado urbano; Italia, 1997/98 - 2008/09

| | 1997-98 | 2002 | 2008-09 |
|--|---------|------|---------|
| Camminare soli al buio nella zona in cui vive | 28,8 | 27,6 | 28,9 |
| Tenersi lontano da strade o luoghi per sicurezza | 39,7 | 38,1 | 35,3 |
| Poco o per niente sicuro a casa da solo al buio | 11,8 | 12,2 | 12,6 |
| Vive in zona molto o abb. a rischio criminalità | 23,2 | 21,0 | 22,0 |
| Preoccupati di subire alcuni tipi di reati | | | |
| <i>furto di auto</i> | n.d. | 46,2 | 43,6 |
| <i>furto in abitazione</i> | n.d. | 60,7 | 59,3 |
| <i>scippo/borseggio</i> | n.d. | 44,2 | 48,1 |
| <i>aggressione/rapina</i> | n.d. | 43,0 | 47,6 |
| <i>violenza sessuale</i> | n.d. | 36,3 | 42,7 |
| Vede spesso | | | |
| <i>persone che si drogano</i> | 18,7 | 13,7 | 13,1 |
| <i>persone che spacciano droga</i> | 9,8 | 7,2 | 8,3 |
| <i>persone che si prostituiscono</i> | 13,3 | 10,4 | 7,7 |
| <i>atti di vandalismo</i> | 34,1 | 27,2 | 22,7 |

Fonte: Istat, *Indagine sulla sicurezza dei cittadini*, vari anni

Mentre ci sono segnali di una stabilizzazione della paura di subire reati da parte dei cittadini, e di una riduzione della visibilità di alcuni segni di inciviltà, assai diversa appare la situazione se consideriamo la preoccupazione per la diffusione dei reati dei colletti bianchi, ovvero della diffusione della corruzione, di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti. I dati provenienti dalle indagini di opinione mostrano che non solo la popolazione italiana è mediamente più preoccupata e disapprova la corruzione assai più di quanto avviene negli altri paesi europei, ma anche che queste preoccupazioni e questa disapprovazione sono cresciute molto rapidamente nel nostro paese e toccano gran parte dei cittadini. Come mostra la tab. I.16, l'86% degli italiani intervistati nel 2005 dichiara di considerare "mai giustificabile" accettare una bustarella (contro il 61% degli svedesi e il 70% dei tedeschi), e questa quota è cresciuta fortemente. Quindici anni prima, infatti, una disapprovazione così radicale era dichiarata dal 69% dei cittadini. Le figure I.13 e I.14 mostrano come, in questo campo, l'opinione pubblica italiana abbia registrato un cambiamento rapidissimo e in controtendenza rispetto a quelli sperimentato da altri paesi. Il grado di disapprovazione della corruzione è più basso oggi di quanto lo fosse nel passato in paesi come la Gran Bretagna, o la Spagna, e nel

1985 l'Italia si collocava in una posizione intermedia, oggi guida la graduatoria dei paesi per intensità dell'avversione verso la corruzione.

Si tratta di un risultato apparentemente in contraddizione con quanto abbiamo osservato sopra. L'Italia sarebbe, secondo questo quadro, un paese in cui la percezione della corruzione è totalmente scollata dalla diffusione reale di questo reato. La distinzione già introdotta tra *fear of crime* e *concern about crime* ci può forse aiutare a spiegare tale apparente paradosso. Ciò che stiamo analizzando, infatti, non è il timore di subire il reato di corruzione, ma il grado di approvazione o disapprovazione di questo reato e il grado di preoccupazione che la sua diffusione suscita tra la popolazione. Da questo punto di vista però il cambiamento così rapido dei valori rispetto a questo tema può contribuire, in misura tutta da valutare, da deterrente. L'estensione della disapprovazione verso il reato di corruzione può svolgere un ruolo di scoraggiamento, di controllo sociale, suscitando crescenti sentimenti di imbarazzo e di vergogna nei confronti dei potenziali autori.

Tabella I.16 - PERCENTUALE CHE DICHIARA "MAI GIUSTIFICABILE" ACCETTARE UNA "BUSTARELLA" IN ALCUNI PAESI EUROPEI, 1980-2005

| | | 1980 | 1990 | 1995 | 1999 | 2005 |
|---------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Austria | % | | 70,8 | | 72,3 | |
| | N | | (1447) | | (1505) | |
| Belgio | % | 62,5 | 60 | | 67,7 | |
| | N | (1051) | (1020) | | (1015) | |
| Danimarca | % | 93,2 | 90,7 | | 92,9 | |
| | N | (1174) | (1020) | | (1015) | |
| Finlandia | % | | 73,8 | 82,8 | 79,7 | 73 |
| | N | | (580) | (984) | (1034) | (1012) |
| Francia | % | 58,1 | 63,5 | | 67,1 | 63,3 |
| | N | (1160) | (983) | | (1579) | (999) |
| Germania | % | 63,8 | 62,8 | 73,9 | 64,6 | 69,6 |
| | N | (1302) | (3379) | (2007) | (1990) | (2027) |
| Gran Bretagna | % | 78,8 | 74,5 | | 67,4 | 71,9 |
| | N | (1147) | (1478) | | (986) | (1021) |
| Grecia | % | | | | 64,4 | 58,7 |
| | N | | | | (1088) | (1505) |
| Irlanda | % | 80,9 | 84,8 | | 82,1 | |
| | N | (1174) | (996) | | (988) | |
| <i>Italia</i> | % | 68,9 | 76,5 | | 79,3 | 86,2 |
| | N | (1310) | (2012) | | (1975) | (1000) |
| Lussemburgo | % | | | | 70,8 | |
| | N | | | | (1169) | |
| Paesi Bassi | % | 66 | 67,2 | | 72,6 | 80 |
| | N | (1176) | (1002) | | (1002) | (1038) |
| Portogallo | % | | 73,1 | | 73,7 | |
| | N | | (1151) | | (983) | |
| Spagna | % | 77,3 | 79,5 | 83,3 | 71,9 | 74,3 |
| | N | (2204) | (4045) | (1182) | (2353) | (1191) |
| Svezia | % | 74,4 | 73,8 | 69,1 | 68,5 | 61,4 |
| | N | (938) | (1040) | (1005) | (1013) | (997) |
| Stati Uniti | % | 80,4 | 80,2 | 89 | 80 | 77 |
| | N | (2277) | (1826) | (1529) | (1198) | (1182) |

Fonte: *World Values Survey*, vari anni

Figura I.13 - La disapprovazione della corruzione in alcuni paesi europei; 1980-2005





Figura I.14 - La disapprovazione della corruzione in alcuni paesi europei; 1980-2005



Capitolo II

L'ITALIA E GLI ALTRI PAESI

Dopo aver presentato l'andamento generale della criminalità in Italia e prima di analizzare nel dettaglio i diversi tipi di reato, è utile collocare il caso italiano nel più ampio contesto internazionale. L'esercizio risulta utile non solo per dare una seppur breve panoramica dei livelli di criminalità all'estero, ma anche per fornire una utile chiave di lettura per l'analisi di quello che avviene nel nostro paese. Come è stato detto nel capitolo precedente, infatti, il calo della criminalità registrato in Italia si situa all'interno di una generale riduzione dei reati nei paesi occidentali. Una tendenza iniziata già a metà degli anni Settanta per i reati predatori negli Stati Uniti e diffusasi in Europa con circa due decenni di ritardo. Nel presente capitolo, concentrandoci sulla comparazione tra l'Italia e altri paesi sviluppati, cercheremo di capire in maniera più specifica in che modo e in che misura le tendenze registrate in Italia si conformino o discostino da quelle di altre nazioni.

Per la nostra comparazione ci concentreremo su reati per i quali il numero oscuro è estremamente ridotto. Si tratta, oltre che degli omicidi, di tre reati predatori: i furti di veicoli a motore, i furti in appartamento e le rapine in banca.

1. Gli omicidi

Come verrà evidenziato anche dalle dettagliate analisi del quarto capitolo, negli ultimi venti anni in Italia si è assistito a una netta diminuzione del tasso di omicidi. Dopo il picco raggiunto nei primi anni Novanta, infatti, l'incidenza di questo reato è continuamente scesa. Il calo è stato particolarmente forte nella seconda metà degli anni Novanta, ma anche in seguito la tendenza è stata quella di una diminuzione piuttosto accentuata. In questa sezione ci interessa capire in che misura questo andamento è specifico del caso italiano oppure è comune ad altri paesi occidentali. A questo fine analizzeremo i dati italiani, dal 1980 al 2006, comparandoli con quelli di altri sedici paesi sviluppati.

Il primo dato interessante riguarda la posizione dell'Italia nella classifica dei tassi di omicidio, e la sua variazione nel tempo (tabella II.1). Se prendiamo in considerazione l'ultimo anno per cui i dati sono disponibili, non per tutti i paesi si tratta del valore relativo al 2006, troviamo che l'Italia è situata nella parte bassa della classifica: al quartultimo posto. Quindi, se consideriamo la situazione a metà del primo decennio del nuovo secolo troviamo che solo tre paesi – Regno Unito, Giappone e Germania – facevano registrare un tasso di omicidi inferiore a quello italiano. Quel che è interessante notare è che se invece compilassimo la classifica sulla base del dato relativo al primo anno disponibile l'Italia occuperebbe una posizione diametralmente opposta. Il nostro paese, infatti, all'inizio degli anni Ottanta occupava il quarto posto tra i paesi con maggior numero di omicidi, preceduto solamente da Stati Uniti, Ungheria e Finlandia. Questo rapido cambiamento nella posizione relativa dell'Italia sembrerebbe indicare che esiste una qualche specificità italiana per quel che riguarda il cambiamento dell'incidenza del reato di omicidio negli ultimi trent'anni. L'analisi comparativa delle tendenze registrate nei diversi stati potrà fornire ulteriori indicazioni rispetto a questa particolarità.

Tabella II.1 - OMICIDI IN ALCUNI PAESI EUROPEI, TASSI PER 100.000 ABITANTI, 1980-2006

| | 1980 | 1983 | 1986 | 1989 | 1992 | 1995 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Regno Unito | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Giappone | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Germania* | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Italia | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 2,3 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | n.d. | 0,7 |
| Paesi Bassi | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,8 |
| Francia | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | n.d. |
| Austria | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| Grecia | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Irlanda | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,9 |
| Svezia | n.d. | n.d. | n.d. | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | n.d. |
| Norvegia | n.d. | n.d. | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | n.d. |
| Spagna | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | n.d. |
| Portogallo | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,8 | n.d. | n.d. |
| Finlandia | n.d. | n.d. | n.d. | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,0 |
| Ungheria | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | n.d. |
| Romania | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 3,9 | 4,9 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 2,3 |
| Stati Uniti | 10,5 | 8,5 | 8,9 | 9,1 | 9,9 | 8,6 | 6,6 | 5,9 | 6,0 | 5,8 | n.d. |


*Dal 1980 al 1989 solo Repubblica Federale Tedesca

Fonte: qui e nelle seguenti figure, per il numero di omicidi, Organizzazione Mondiale della Sanità; per la popolazione di Stati Uniti e Giappone, Organizzazione Mondiale della Sanità, ed Eurostat per gli altri paesi

Una prima comparazione con i principali paesi europei mette in luce che la tendenza decrescente del numero di omicidi è comune a tutti, ma la velocità di questo calo è diversa (figura II.1). In Italia la discesa inizia in maniera assai


violenta nei primi anni Novanta, poi diviene meno forte a partire dalla seconda metà del decennio, sebbene risulti sempre assai più accentuata che negli altri tre paesi. Nel Regno Unito il decremento degli omicidi è già in atto all'inizio del nostro periodo di osservazione, tuttavia si registra un significativo aumento nella seconda metà degli anni Ottanta. Dopo questa interruzione la tendenza alla diminuzione, pur con qualche oscillazione, ricomincia e subisce una brusca accelerazione tra 2000 e 2001. Successivamente l'andamento si stabilizza attorno a valori che sono inferiori alla metà di quelli osservati trent'anni prima. In Germania l'andamento risulta abbastanza simile a quanto visto in Italia. Qui infatti la diminuzione degli omicidi inizia a principio degli anni Novanta e prosegue tutt'ora, sebbene l'inclinazione della retta sia ben più modesta che in Italia. Diversamente, in Francia l'incidenza del reato di omicidio inizia a diminuire già all'inizio degli anni Ottanta e prosegue, con qualche oscillazione, sino alla metà del primo decennio del nuovo secolo. Possiamo concludere questa prima comparazione affermando che la specificità del caso italiano, che negli anni Ottanta faceva registrare un tasso di omicidi significativamente più alto di quello degli altri maggiori paesi europei, tende a scomparire all'inizio del XXI secolo. Infatti, pur inserendosi all'interno di una tendenza comune a molti altri paesi, la riduzione nel numero di omicidi nel nostro paese è stata particolarmente pronunciata e ha portato a una drastica riduzione del differenziale relativo e assoluto con gli altri paesi.

Figura II.1 - Andamento degli omicidi, tassi per 100.000 abitanti, in Italia, Regno Unito, Francia e Germania



Il fatto che il recente calo dell'incidenza degli omicidi registrato in Italia si inserisca all'interno di una tendenza comune a molti altri paesi europei e/o sviluppati viene confermata anche da ulteriori analisi comparative. Il confronto con l'andamento degli omicidi nei paesi scandinavi evidenzia che la diminuzione è iniziata sostanzialmente nello stesso periodo in Finlandia e Svezia, e con qualche anno di anticipo in Norvegia (figura II.2). Negli ultimi due paesi, che partivano da tassi relativamente bassi, l'intensità della diminuzione è stata inferiore a quella italiana – così come visto per altri paesi nel grafico precedente. In Finlandia, invece, tra 1992 e 1998 la velocità della riduzione del tasso di omicidi è simile a quella che si registra in Italia, ma nel periodo successivo vi sono notevoli fluttuazioni che attenuano la tendenza decrescente. Conseguentemente, il differenziale nel tasso di omicidi tra Finlandia e Italia cresce considerevolmente durante il periodo di osservazione. Una ultima osservazione va fatta relativamente alla Norvegia, dal 2003 infatti si è registrato in questo paese un notevole aumento nel numero di omicidi. Nei prossimi anni i dati riveleranno se si tratta semplicemente di una fluttuazione nei tassi di criminalità, oppure di una più consistente inversione di tendenza.

Figura II.2 - Andamento degli omicidi, tassi per 100.000 abitanti, in Italia, Finlandia, Svezia e Norvegia



Una ulteriore conferma della diffusione dell'andamento decrescente del tasso di omicidi viene dall'analisi di due paesi sviluppati non europei – Stati Uniti e

Giappone – e di due paesi appartenenti al cosiddetto blocco ex-comunista – Ungheria e Romania (figura II.3). Analizziamo prima di tutto il caso dei due paesi extra europei. Si tratta di stati che si situano su livelli molto diversi di incidenza del reato di omicidio. Gli Stati Uniti fanno registrare uno dei tassi più elevati tra i paesi sviluppati, persino superiore a 10 omicidi ogni 100.00 abitanti negli anni Ottanta – tanto che per non “appiattare” gli andamenti degli altri casi, la figura utilizza una scala diversa per il caso americano. Diversamente in Giappone il numero di omicidi è abbastanza contenuto.

Nonostante ciò in entrambi i casi, come per l'Italia, tra l'inizio e la fine del periodo di osservazione v'è stata una decisa diminuzione della importanza di questo reato. A parte questo tratto generale comune, però, gli andamenti sono fortemente differenziati. Per quel che riguarda gli Stati Uniti il nostro grafico coglie nella prima parte una decisa tendenza alla diminuzione. Segue, durante gli anni Ottanta, una ripresa dell'incidenza degli omicidi che prosegue fino al picco del 1992.

Successivamente, e fino al 2000, il tasso diminuisce in maniera molto rapida e solo con l'inizio del nuovo secolo iniziano una serie di fluttuazioni che in qualche modo fanno segnare una certa stabilizzazione del tasso di omicidi nel paese. Nel caso del Giappone, invece, la tendenza decrescente inizia dopo il 1983 e prosegue, senza fluttuazioni di rilievo e con una intensità assai contenuta, per tutti i 23 anni successivi. Più movimentate risultano invece le tendenze relative ai due paesi ex-comunisti. In entrambi questi casi il numero di omicidi aveva iniziato a crescere già negli anni precedenti alla transizione al sistema democratico-capitalistico. In tal senso essi si inseriscono nel novero dei numerosi paesi in cui negli anni Ottanta il reato di omicidio è diventato più frequente. Questa tendenza ha subito una certa accelerazione, soprattutto in Romania, in corrispondenza della caduta dei regimi di stampo sovietico.

In entrambi i paesi, similmente a quanto avvenuto in molti altri casi qui esaminati, il picco nel tasso di omicidi viene toccato tra il 1991 e il 1992, successivamente anche qui inizia quell'andamento decrescente che ha caratterizzato la gran parte dei paesi sviluppati. In Romania la diminuzione subisce un arresto tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo secolo.

Nello stesso periodo in Ungheria si accentua la caduta del numero di omicidi, interrotta poi da un leggero rialzo tra 2002 e 2004. In entrambi i paesi, tuttavia, dopo i brevi periodi di crescita l'incidenza del reato di omicidio riprende a scendere e nel 2006 i valori registrati sono inferiori alla metà di quelli fatti segnare nei primi anni dopo la transizione al sistema democratico-capitalistico.

Fin qui, quindi, pur nella diversità dell'intensità e della tempistica emergono alcuni tratti comuni tra l'andamento degli omicidi in Italia e in altri paesi. Primo, una crescita nella seconda metà degli anni Ottanta che in molti casi fa seguito a un periodo di significativa diminuzione nella prima metà del decennio, e che raggiunge un picco nei primi anni Novanta. Secondo, una decisa diminuzione che parte dalla prima metà degli anni Novanta e, in alcuni

casi con qualche rilevante fluttuazione, arriva fino alla metà del primo decennio del nuovo secolo.

Rispetto a questo quadro il panorama offerto dai paesi del sud Europa appare sostanzialmente diverso (figura II.4). In Portogallo e Grecia il tasso di omicidi continua a crescere fino a oltre la metà degli anni Novanta, e solo in seguito si registra una breve, ma intensa, diminuzione.

Nel primo dei due paesi, tuttavia, questo andamento viene presto interrotto da un marcato aumento nell'occorrenza degli omicidi. In Grecia la tendenza decrescente sembra interrompersi nel 2002, seguita da una serie di fluttuazioni. La Spagna presenta un andamento ancor più discordante rispetto al panorama internazionale.

Dopo una significativa diminuzione tra 1986 e 1989, il tasso di omicidi rimane costante fino al 1998. A partire dalla fine degli anni Novanta si assiste a un progressivo aumento dell'incidenza del reato che nel 2004 raggiunge un punto di massimo, infine il 2005 fa registrare una forte diminuzione. Di fatto, una delle conseguenze di questo "anomalo" andamento del reato di omicidio nei tre paesi è che il differenziale relativo e assoluto rispetto all'Italia non solo si riduce, ma arriva persino a invertirsi.

Figura II.3 - Andamento degli omicidi, tassi per 100.000 abitanti, in Italia, Romania, Ungheria, Giappone e Stati Uniti





Figura II.4 - Andamento degli omicidi, tassi per 100.000 abitanti, in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia



2. I furti di veicoli a motore

Tra i reati contro il patrimonio i furti di veicoli a motore, assieme alle rapine in banca, sono quelli che meglio vengono registrati dalle statistiche delle forze dell'ordine. Si tratta infatti di reati che molto raramente non vengono riportati alle forze di polizia e che, quindi, soffrono di un numero oscuro di proporzioni decisamente trascurabili. In generale queste statistiche includono i dati relativi ai furti di qualsiasi veicolo che abbia un motore, che sia adatto a viaggiare su strada e che possa trasportare persone.

Tuttavia, un elemento di difficoltà nella comparazione dell'incidenza dei furti di veicoli a motore tra paesi e periodi diversi è dovuto alla scelta del denominatore da utilizzare per calcolare i tassi di questo reato. Per il calcolo dei tassi, infatti, è possibile utilizzare sia il numero totale di veicoli a motore regolarmente circolanti in un paese, sia il numero di residenti. Chiaramente, dove possibile, è preferibile utilizzare il primo dei due denominatori: in questo modo si utilizza la stessa unità di misura (i veicoli a motore) per i due termini della divisione e, inoltre, si tiene sotto controllo il tasso di motorizzazione di uno specifico paese e anno.

Diversamente utilizzare il numero di abitanti introduce nel valore calcolato una potenziale distorsione dovuta al diverso numero di veicoli circolanti in un certo paese e anno. Purtroppo, considerati i dati attualmente disponibili, la

comparazione dei tassi di furti di veicoli a motore tra paesi dovrà essere svolta utilizzando il numero di residenti come denominatore, diversamente, quindi, da quanto fatto nel capitolo VII relativo al solo caso italiano. È importante perciò che nel leggere i risultati di seguito presentati il lettore tenga presente questa importante differenza nel modo in cui i tassi sono stati calcolati.

Nel 2007 in Italia è stato registrato un tasso di furti di veicoli a motore superiore alla media europea; solamente in due paesi – Danimarca e Svezia – il numero di veicoli rubati risulta più elevato di quello italiano. Mentre in Italia sono stati rubati 469 veicoli a motore ogni 100.000 abitanti, il tasso nei tre stati che ci seguono in classifica – Irlanda, Regno Unito e Francia – risulta inferiore a 400; esso poi si abbassa ulteriormente, sotto quota 300, in Finlandia, Norvegia, Cipro, Spagna, Portogallo e Belgio, ed è inferiore a 200 in tutti i restanti sedici paesi qui considerati (tabella II.2). In particolare va notato che la Germania, i Paesi Bassi e tutti le nazioni così dette ex comuniste fanno registrare una incidenza dei furti di auto di molto inferiore a quanto osservato nel nostro paese. Chiaramente parte di questi risultati, soprattutto quelli riguardanti gli stati ex-sovietici, sono dovuti anche al fatto di considerare i tassi di furti sulla popolazione residente e non sul numero di veicoli in circolazione, risultando perciò influenzati dal diverso grado di “motorizzazione” dei paesi considerati – per esempio secondo i più recenti dati delle Nazioni Unite il tasso di motorizzazione di Romania e Bulgaria è pari, rispettivamente, a 135 e 239 veicoli a motore ogni 1.000 abitanti, a fronte di un dato italiano pari a 566 veicoli ogni 1.000 persone.

L’analisi delle tendenze nel numero di furti di veicoli tra metà anni Novanta e 2007 rivela che la posizione occupata dall’Italia a fine periodo è frutto di un andamento in parte diverso rispetto alle tendenze in atto nella maggior parte degli stati europei. Nel nostro paese il tasso di furti di autoveicoli inizia a scendere in maniera significativa a partire dalla seconda metà degli anni Novanta e sino all’anno 2003. Tra quest’ultimo anno e il 2004 si registra invece una leggera tendenza all’aumento del numero di veicoli rubati: da 386 veicoli ogni 100.000 abitanti si passa a 467. Nei successivi tre anni il volume dei furti rimane stabile attorno a questa cifra. Come verrà illustrato nel capitolo VII, peraltro, tale tendenza è il risultato di andamenti diversi nei furti dei diversi tipi di veicoli. Tra 2003 e 2007, infatti, mentre continua la riduzione nel numero di auto rubate, cresce la frequenza dei furti di moto e ciclomotori, e di mezzi pesanti.

Tabella II.2 - FURTI DI VEICOLI A MOTORE IN ALCUNI PAESI EUROPEI, TASSI PER 100.000 ABITANTI, 1995-2007


| | 1995 | 1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bulgaria | 29 | 17 | 25 | 28 | 19 | 16 | 10 | 8 | 6 |
| Romania | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Slovenia | 65 | 66 | 35 | 41 | 34 | 35 | 44 | 43 | 42 |
| Croazia | 46 | 37 | 46 | 47 | 47 | 55 | 51 | 46 | 47 |
| Polonia | 142 | 169 | 155 | 140 | 142 | 134 | 119 | 80 | 56 |
| Grecia | 120 | 156 | n.d. | n.d. | n.d. | 50 | 53 | 61 | 67 |
| Estonia | 135 | 151 | 206 | n.d. | 159 | 136 | 143 | 92 | 75 |
| Lituania | 185 | 195 | 256 | 235 | 261 | 184 | 133 | 102 | 84 |
| Slovacchia | 144 | 143 | 99 | 95 | 98 | 112 | 104 | 103 | 87 |
| Austria | 95 | 87 | 105 | 100 | 127 | 100 | 135 | 109 | 94 |
| Lussemburgo | 295 | 155 | 130 | 127 | 117 | 116 | 101 | 111 | 95 |
| Malta | n.d. | 310 | 217 | 179 | 223 | 200 | 167 | 144 | 95 |
| Germania | 322 | 198 | 148 | 141 | 133 | 131 | 117 | 109 | 113 |
| Paesi Bassi | 213 | 192 | 186 | 191 | 158 | 189 | 159 | 139 | 124 |
| Ungheria | 124 | 203 | 122 | 110 | 119 | 108 | 107 | 100 | 149 |
| Repubblica Ceca | 264 | 289 | 229 | 256 | 248 | 237 | 225 | 205 | 198 |
| Belgio | n.d. | n.d. | 438 | 386 | 317 | 260 | 232 | 232 | 213 |
| Portogallo | 173 | 267 | 255 | 293 | 288 | 279 | 244 | 232 | 226 |
| Spagna | 251 | 348 | 364 | 352 | 300 | 300 | 281 | 269 | 242 |
| Cipro | 20 | 25 | 17 | 28 | 36 | 202 | 215 | 232 | 260 |
| Norvegia | 518 | 491 | n.d. | n.d. | n.d. | 390 | 333 | 315 | 269 |
| Finlandia | 388 | 513 | 436 | 445 | 421 | 370 | 321 | 291 | 281 |
| Regno Unito | 956 | 736 | 615 | 588 | 528 | 440 | 386 | 351 | 305 |
| Irlanda | 327 | 373 | 388 | 354 | 315 | 336 | 323 | 300 | 314 |
| Francia | 765 | 694 | 687 | 622 | 531 | 459 | 415 | 385 | 353 |
| Italia | 537 | 543 | 414 | 408 | 386 | 467 | 455 | 477 | 469 |
| Danimarca | 704 | 734 | 551 | 542 | 467 | 584 | 478 | 464 | 475 |
| Svezia | 797 | 865 | 825 | 848 | 752 | 679 | 629 | 571 | 540 |

Fonte: qui e nelle seguenti figure, per il numero di furti *European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics* (2003 e 2006), Eurostat, *Crime and Criminal Justice, Statistics in Focus*, 36/2009; per la popolazione Eurostat.

Una prima comparazione con i maggiori paesi europei – Regno Unito, Francia e Germania – evidenzia subito alcune peculiarità delle tendenze in atto in Italia (figura II.5). Infatti la diminuzione pronunciata dei furti di veicoli, sebbene comune a tutti i paesi considerati, è già in atto a metà degli anni '90 sia nel Regno Unito, che in Germania, che in Francia, nonostante in quest'ultimo caso un primo calo venga seguito da qualche anno di stabilizzazione. In Italia invece bisognerà attendere la fine di questo decennio per cominciare ad apprezzare una diminuzione dei furti di auto. Tra l'altro va notato che questo ritardo

italiano è più pronunciato di quanto non emerga dai dati qui presentati. Infatti, come documentato nel primo capitolo del presente volume e da alcuni studi condotti già un decennio fa, la diminuzione dei furti di motoveicoli inizia in Inghilterra già nella prima metà degli anni '90 e addirittura all'inizio degli anni '70 negli Usa. Inoltre, la specificità italiana rispetto ai tre maggiori paesi europei si afferma non solo per quel che riguarda il tardivo inizio della fase discendente dei tassi di furti di veicoli, ma anche per quanto concerne l'oscillazione verso l'alto che si registra nella seconda metà del primo decennio del XXI secolo. Negli altri tre paesi, infatti, l'andamento decrescente continua fino alla fine del periodo di osservazione.

Figura II.5 - Andamento dei furti di veicoli a motore, tassi per 100.000 abitanti, in Italia, Regno Unito, Francia e Germania



La comparazione con i casi dei paesi scandinavi ci permette di gettare ulteriore luce sul contesto nel quale avvengono i mutamenti nel tasso di criminalità in Italia (figura II.6). Anche queste nazioni sono interessate da una notevole diminuzione dei furti di auto tra la metà degli anni Novanta e il 2007. Tuttavia, mentre in Norvegia questa tendenza era già in atto nei primi anni qui considerati, in Svezia, Finlandia e Danimarca il calo inizia esattamente nello stesso anno in cui inizia in Italia: il 1998.

Se poi consideriamo gli ultimi tre anni di osservazione vediamo che la leggera crescita verificatasi in Italia è in parte presente anche in Danimarca, ma non

nelle altre tre nazioni. In queste ultime, similamente a quanto visto per Francia, Germania e Regno Unito, il tasso di furti di veicoli a motore è ancora in decisa discesa alla fine del primo decennio del nuovo secolo.

Infine il confronto dei dati italiani con quelli degli altri paesi del sud Europa situa il caso del nostro paese in un contesto del tutto diverso da quello disegnato dalle precedenti comparazioni (figura II.6). Rispetto a Spagna e Portogallo, infatti, il declino dei furti di autoveicoli in Italia inizia assai prima.

Fino agli inizi degli anni Duemila in questi due paesi questo tipo di reato è ancora in deciso aumento e bisogna attendere il 2002 per vedere qualche segno di diminuzione. Una tendenza, peraltro, che continua ancora fino al 2007. Diversamente, in Grecia l'andamento verso il basso del tasso di furti di veicoli inizia esattamente quando inizia in Italia. Inoltre, similamente a quanto avviene nel nostro paese, anche in Grecia si verifica una crescita a partire dall'anno 2005.

Figura II.6 - Andamento dei furti di veicoli a motore, tassi per 100.000 abitanti, in Italia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia





Figura II.7 - *Andamento dei furti di veicoli a motore, tassi per 100.000 abitanti, in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia*



3. I furti in appartamento

La definizione adottata internazionalmente per furto in appartamento è: accedere a una abitazione con il fine di rubare beni. Una possibile diversità tra paesi riguarda il fatto che la definizione specifichi o meno se per accedere alla proprietà privata sia stata usata la forza. Sebbene si possa immaginare che esistano casi di mancata denuncia, associati soprattutto a effrazioni che comportano furti di oggetti di scarso valore, si tratta in generale di un reato con un buon livello di copertura nelle statistiche delle forze dell'ordine.

Se guardiamo alla situazione dell'anno 2007, tra i paesi qui considerati, notiamo che l'Italia si situa nella parte medio alta della classifica europea per tasso di furti in appartamento (tabella II.3). Sette paesi – tra cui Regno Unito, Irlanda, Belgio, Danimarca e Svizzera – facevano registrare in quell'anno un'incidenza di furti domestici ben superiore a quella italiana. In quattro stati – Francia, Austria, Portogallo ed Estonia – il numero di furti era molto simile, se pur inferiore, a quello italiano. Mentre nei restanti tredici paesi il tasso era inferiore a 200 furti ogni 100.000 abitanti.

Tabella II.3 - FURTI IN APPARTAMENTO IN ALCUNI PAESI EUROPEI, TASSI PER 100.000 ABITANTI, 1995-2007


| | 1995 | 1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Slovacchia | 84 | 68 | 58 | 52 | 49 | 56 | 52 | 48 | 45 |
| Romania | 137 | 131 | 78 | 55 | 46 | 46 | 42 | 42 | 50 |
| Croazia | 64 | 53 | 91 | 94 | 93 | 84 | 76 | 67 | 70 |
| Repubblica Ceca | 135 | 124 | 103 | 117 | 119 | 114 | 101 | 94 | 89 |
| Polonia | 161 | 192 | 189 | 176 | 171 | 175 | 155 | 122 | 99 |
| Slovenia | 29 | 26 | 127 | 153 | 119 | 138 | 114 | 111 | 114 |
| Finlandia | 226 | 200 | 154 | 143 | 142 | 151 | 139 | 113 | 124 |
| Germania | 397 | 351 | 274 | 268 | 261 | 150 | 133 | 129 | 133 |
| Lituania | 205 | 260 | 248 | 201 | 248 | 266 | 206 | 195 | 163 |
| Spagna | n.d. | 218 | n.d. | n.d. | n.d. | 193 | 189 | 185 | 166 |
| Ungheria | 216 | 297 | 257 | 225 | 191 | 185 | 176 | 167 | 173 |
| Malta | n.d. | n.d. | 158 | 172 | 172 | 196 | 276 | 211 | 180 |
| Svezia | 189 | 198 | 171 | 186 | 194 | 196 | 185 | 166 | 186 |
| Portogallo | 219 | 213 | 203 | 194 | 211 | 216 | 207 | 221 | 211 |
| Estonia | 565 | 504 | 560 | 540 | 479 | 426 | 354 | 292 | 231 |
| Austria | 173 | 148 | 162 | 158 | 166 | 249 | 259 | 230 | 242 |
| Francia | 401 | 346 | 346 | 365 | 350 | 326 | 289 | 281 | 261 |
| Italia | 374 | 434 | 322 | 297 | 302 | 194 | 209 | 245 | 286 |
| Cipro | 161 | 201 | n.d. | n.d. | n.d. | 453 | 375 | 402 | 339 |
| Lussemburgo | 799 | 628 | 336 | 354 | 346 | 462 | 322 | 392 | 426 |
| Regno Unito | 1187 | 873 | 783 | 793 | 723 | 590 | 548 | 529 | 501 |
| Irlanda | 514 | 429 | 388 | 397 | 407 | 401 | 416 | 369 | 546 |
| Belgio | n.d. | n.d. | 777 | 829 | 672 | 564 | 557 | 620 | 601 |
| Danimarca | 620 | 594 | 603 | 662 | 629 | 611 | 544 | 575 | 667 |
| Svizzera | 405 | 536 | 353 | 300 | 363 | 956 | 825 | 760 | 766 |

Fonte: qui e nelle seguenti figure, per il numero di furti *European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics* (2003 e 2006), Eurostat, *Crime and Criminal Justice, Statistics in Focus*, 36/2009; per la popolazione Eurostat

Tuttavia nel confronto internazionale ciò che appare più interessante non è tanto la posizione dell'Italia nella classifica europea del 2007 per furti in abitazioni private, quanto la comparazione delle tendenze nazionali con quelle registrate in altri stati. Una prima comparazione con tre grandi paesi europei – Regno Unito, Francia e Germania – mette in luce interessanti analogie (figura II.8). Per tutto il periodo considerato sia Germania che Regno Unito, coerentemente con quanto visto nel capitolo precedente, fanno registrare un forte decremento nell'incidenza dei furti in appartamento. Il fenomeno era già in atto alla metà degli anni Novanta, quando inizia la nostra serie storica, subisce una accelerazione tra 2002 e 2004 per poi continuare a una velocità più moderata fino al 2007. Peraltro va anche notato che, come documentato in letteratura e nel primo capitolo del volume, la diminuzione dei furti in abitazioni private era già iniziata nel 1992 in Inghilterra e all'inizio degli anni Settanta negli Stati Uniti. Diversamente la tendenza in Francia si presenta

abbastanza piatta, si nota una leggero aumento dal 1995 al 2002 e poi una progressiva lenta diminuzione nei cinque anni successivi.

Figura II.8 - Andamento dei furti in appartamento, tassi per 100.000 abitanti, in Italia, Regno Unito, Francia e Germania



L'andamento del caso italiano rivela interessanti analogie con quanto visto in Germania e Regno Unito. Con un ritardo di alcuni anni rispetto a questi due paesi, nel 1998 inizia una tendenza decrescente che subisce una forte accelerazione tra 2003 e 2004. Diversamente, però, da quanto visto negli altri tre paesi questa tendenza si interrompe negli ultimi tre anni e nel 2007 il tasso di furti in appartamento è simile a quelli registrati all'inizio del primo decennio del nuovo secolo. Se nel confronto con il Regno Unito e la Germania il declino in Italia poteva sembrare relativamente modesto così non è quando lo si compara a quanto avviene nei paesi scandinavi (figura II.9). In particolare, in Danimarca e Svezia la tendenza decrescente osservata altrove è del tutto assente – mentre è presente sin dal 1995 in Finlandia.

In Danimarca, inoltre, nel 2007 l'incidenza dei furti domestici risultava persino più elevata di quanto registrato a metà degli anni Novanta. V'è poi una interessante somiglianza con l'andamento registrato in Italia quando si

esaminano gli ultimi anni del periodo considerato. In tutti e tre i paesi scandinavi tra 2006 e 2007 (dal 2005 in Danimarca) s'è verificato un aumento nel numero di furti domestici. In qualche misura potremo dire che, con un ritardo di un paio di anni, in questi stati si sta producendo quella leggera oscillazione che in Italia è iniziata nel 2004.

Figura II.9 - Andamento dei furti in appartamento, tassi per 100.000 abitanti, in Italia, Danimarca, Svezia e Finlandia





Figura II.10 - Andamento dei furti in appartamento, tassi per 100.000 abitanti, in Italia, Irlanda, Austria, Portogallo e Spagna



Il confronto con altri paesi europei – tra cui due paesi del sud Europa: Spagna e Portogallo – conferma alcuni dati interessanti (figura II.10). Primo, la tendenza decrescente tra la metà degli anni Novanta e i primi anni del primo decennio del XXI secolo accomuna una grande maggioranza di paesi – in questo caso Irlanda, Portogallo e Spagna. Secondo, negli ultimi anni la tendenza sembra essersi interrotta con un ritorno alla crescita dei tassi di furti in abitazioni private. In questo ultimo paragone questo sembra essere il caso per Austria e Irlanda.

L'analisi fin qui condotta, quindi, mostra chiaramente che il calo in Italia dei furti in appartamento, e più in generale dei reati predatori, si situa all'interno di una più generale tendenza internazionale che, con tempi diversi, ha interessato tutti i maggiori paesi sviluppati. L'utilizzo dei dati provenienti dalle indagini di vittimizzazione ci aiuta a gettare ulteriore luce su questo fenomeno (tabella II.4). Gli Stati Uniti (e l'Australia) si identificano come i precursori della diminuzione dei reati predatori. Il fenomeno si trasferisce poi in Europa. Infatti, a partire dagli anni Novanta la riduzione delle vittime di furti di appartamenti interessa in maniera abbastanza chiara anche Inghilterra, Svizzera, Francia e Svezia. Mentre, come visto in precedenza, l'Italia si inserisce in questa dinamica con un qualche anno di ritardo.

Tabella II.4 - FURTI IN APPARTAMENTO IN ALCUNI PAESI SVILUPPATI, PERCENTUALE DEGLI INTERVISTATI CHE HA SUBITO UN FURTO DI APPARTAMENTO NELL'ULTIMO ANNO, 1988-2004

| | 1988 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003-04 |
|----------------------|------|------|------|------|---------|
| Italia | n.d. | 2,4 | n.d. | n.d. | 2,1 |
| Inghilterra e Galles | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,5 |
| Stati Uniti | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 1,8 | 2,5 |
| Belgio | 2,3 | 2,1 | n.d. | 2,0 | 1,8 |
| Svizzera | 1,0 | n.d. | 1,3 | 1,1 | 1,6 |
| Francia | 2,4 | n.d. | 2,3 | 1,0 | 1,6 |
| Paesi Bassi | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 1,9 | 1,3 |
| Finlandia | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,8 |
| Svezia | n.d. | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 0,7 |
| Canada | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 2,3 | 2,0 |
| Australia | 4,4 | 3,7 | n.d. | 3,9 | 2,5 |

Fonte: Nazioni Unite, *Criminal Victimization in International Perspective* (2007)

4. Le rapine in banca

Relativamente alle rapine in banca l'Italia occupa un posto particolare nel contesto internazionale. Nel nostro paese, infatti, il numero di rapine ai danni degli istituti di credito supera di gran lunga quello che si registra in tutti gli altri paesi europei. Tale primato, peraltro, è confermato a prescindere dal fatto che si consideri il numero assoluto di furti, piuttosto che la loro incidenza sulla numerosità dei residenti o delle agenzie di banca (tabella II.5). Nel 2008 in Italia sono state tentate o completate poco meno di 2.500 rapine, mentre nel secondo paese in classifica, la Spagna, il numero di colpi è stato solo 466. In altre parole, se confrontiamo l'Italia anche solo con il secondo paese europeo per criminalità legata ai furti in banca, il nostro paese fa registrare un numero assoluto di rapine del 500% più elevato. Anche quando si misuri la frequenza del reato in termini di tasso di rapine su 100.000 residenti o su 100 sportelli bancari il dato italiano risulta marcatamente superiore a quello di qualsiasi altro paese europeo. I tassi italiani, infatti, sono rispettivamente 4,2 e 7,4. Mentre in Grecia, il paese che ci segue in entrambe queste classifiche, nel 2008 si sono registrate “solamente” 2,5 rapine ogni 100.000 abitanti e 6,3 ogni 100 agenzie bancarie.

Alla luce di quanto visto in precedenza relativamente all'andamento degli altri reati contro il patrimonio è naturale chiedersi quale sia stato il percorso che ha portato l'Italia in questa particolare posizione per quel che riguarda le rapine in banca. In altre parole, vale anche per i reati in banca la tendenza generale alla riduzione dei tassi di criminalità? E, in caso affermativo, la posizione italiana

di oggi si spiega con una tendenza diversa rispetto a quella registrata in altre nazioni, o con il fatto che il nostro paese ha sempre avuto una posizione eccezionale rispetto alla frequenza delle rapine in banca?

Tabella II.5 - NUMERO ASSOLUTO E TASSI DI RAPINE IN BANCA, TENTATE E COMPIUTE, IN ISTITUTI DI CREDITO DI PAESI EUROPEI, ANNO 2008

| | Numero di rapine | Tasso per 100.000 residenti | Tasso per 100 sportelli |
|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Italia | 2489 | 4,2 | 7,4 |
| Spagna | 466 | 1,0 | 1,2 |
| Germania | 387 | 0,5 | 0,9 |
| Grecia | 279 | 2,5 | 6,3 |
| Francia | 218 | 0,3 | 0,8 |
| Portogallo | 196 | 1,8 | 3,1 |
| Belgio | 116 | 1,1 | 1,4 |
| Svezia | 110 | 1,2 | 5,5 |
| Danimarca | 109 | 2,0 | 5,6 |
| Regno Unito | 104 | 0,2 | 1,0 |
| Repubblica Ceca | 82 | 0,8 | 4,7 |
| Polonia | 41 | 0,1 | 0,3 |
| Paesi Bassi | 29 | 0,2 | n.d. |
| Lituania | 20 | 0,6 | 2,6 |
| Slovacchia | 14 | 0,3 | 1,1 |
| Irlanda | 13 | 0,2 | 1,2 |
| Slovenia | 10 | 0,5 | 0,8 |
| Svizzera | 10 | 0,1 | n.d. |
| Ungheria | 8 | 0,1 | 0,2 |
| Cipro | 6 | 0,8 | 0,7 |
| Finlandia | 4 | 0,1 | 0,2 |
| Norvegia | 4 | 0,1 | 0,3 |
| Islanda | 3 | 0,9 | 2,0 |
| Estonia | 1 | 0,1 | 0,4 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 |
| Lussemburgo | 0 | 0 | n.d. |
| Malta | 0 | 0 | 0 |

Fonte: qui e nelle seguenti tabelle, elaborazione su dati European Banking Federation

Per dare una risposta a tali quesiti abbiamo a disposizione i dati della European Banking Federation relativi al tasso di rapine per 100 sportelli in quindici stati europei, in un arco temporale che va dai primi anni '90 al 2008 (tabella II.6). Innanzitutto va notato che una prima semplice comparazione dei tassi di rapine tra il primo e l'ultimo anno di osservazione rivela che in tutti i paesi – con eccezione di Svezia, Belgio e Grecia – l'incidenza di questo reato è marcatamente diminuita negli ultimi due decenni. In questo senso l'Italia non fa eccezione: il tasso di rapine registrato nel 2008 è del 20% inferiore a quello osservato nel 1992. Tuttavia vanno fatte almeno due osservazioni per quello


che riguarda la tendenza osservata in Italia rispetto agli altri paesi. Primo, il calo che si registra negli ultimi venti anni è assai meno marcato di quanto verificatosi nella maggioranza degli altri stati qui considerati. Solo in Portogallo la differenza percentuale tra tasso del 2008 e quello del 1992 è inferiore. Mentre in Danimarca, il paese con la diminuzione più bassa dopo l'Italia, la riduzione registrata è quasi doppia rispetto a quella italiana. Secondo, diversamente da quanto osservato in molti altri stati, il calo delle rapine in Italia non è avvenuto durante gli anni '90, bensì nel primo decennio del nuovo secolo (figura II.11). Solamente l'Irlanda e, in minor misura, la Danimarca mostrano un simile ritardo nel manifestarsi della diminuzione della criminalità connessa ai furti ai danni delle aziende di credito. E, anche in questi due casi, il declino comincia qualche anno prima di quanto avviene nel nostro paese. Rispetto agli altri paesi europei, quindi, il tasso di rapine in banca sembra seguire in Italia la stessa marcata tendenza alla diminuzione. Tuttavia, similmente a quanto visto per altri reati, questo andamento inizia in Italia con un ritardo di dieci o più anni rispetto a quanto avviene nelle altre nazioni.

Tabella II.6 - ANDAMENTO DEL TASSO DI RAPINE IN BANCA (PER 100 SPORTELLI) IN QUINDICI PAESI EUROPEI, PERIODO 1992-2008

| | 1992 | 1999 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2008 | Diff. % 1992-2008 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| Finlandia | 2,9 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | -93 |
| Regno Unito | 6,9 | 2 | 2,2 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | -86 |
| Francia * | 4,3 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 0,8 | -81 |
| Spagna | 6,2 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | -81 |
| Norvegia | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | -80 |
| Irlanda | 4,9 | 3,9 | 6,1 | 5,5 | 6,9 | 2,1 | 1,2 | -76 |
| Germania | 3,5 | 2,2 | 1,4 | 2 | 1,8 | 1,7 | 0,9 | -74 |
| Svizzera | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | n.d. | -73 |
| Paesi Bassi | 7,6 | 2 | 1,3 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | n.d. | -71 |
| Danimarca | 9,2 | 7,7 | 10,1 | 8,9 | 5,9 | 4,8 | 5,6 | -39 |
| Italia | 9,3 | 11,5 | 9,2 | 8,4 | 9,4 | 9,5 | 7,4 | -20 |
| Portogallo | 3,5 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 2,4 | 3,1 | -11 |
| Svezia | 4,1 | 1,2 | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 2,6 | 5,5 | 34 |
| Belgio | 1 | 2,5 | 1 | 1,1 | 1 | 1,4 | 1,4 | 40 |
| Grecia | n.d. | 1,6 | 4,2 | 5,2 | 4,3 | 4,1 | 6,3 | 294 |

*) I dati sulla Francia riguardano solo le rapine commesse con armi da fuoco

Figura II.11 - Andamento del tasso di rapine in banca in cinque paesi europei



Fonte: qui e nelle seguenti figure, elaborazione su dati European Banking Federation

Le analisi fin qui svolte stabiliscono abbastanza chiaramente due fatti. Primo, rispetto a quanto avviene in altri paesi in Italia il tasso di rapine in banca è sorprendentemente elevato. Secondo, in tutti gli stati qui considerati negli ultimi due decenni si è assistito a una generale diminuzione della criminalità connessa al furto ai danni degli istituti di credito. Tuttavia, una volta stabiliti i fatti si pone la questione di spiegarne le cause: perché in Italia le rapine sono così frequenti? E perché i furti in banca stanno diminuendo ovunque? Esistono fattori comuni che possano fornire una spiegazione a entrambi questi fatti?

Schematicamente possiamo riassumere in tre categorie le diverse cause suggerite in letteratura per spiegare la peculiarità italiana rispetto al numero di rapine in banca: (1) la numerosità e capillarità sul territorio degli sportelli bancari; (2) l'assenza o carenza dei sistemi di difesa; (3) la elevata remuneratività delle rapine. Per quanto concerne il primo punto è sicuramente vero che il sistema bancario italiano è basato su un'alta densità di agenzie sul territorio. Tuttavia un rapido sguardo ai dati relativi all'anno 2008 evidenzia che le differenze rispetto agli altri paesi non sembrano tali da giustificare un differenziale tanto elevato nel numero di rapine. Per esempio: il numero di abitanti per sportello in Italia è pari a 1.768; in Germania, dove il numero di rapine è meno di un sesto di quello registrato in Italia, il rapporto è pari a 1.952 abitanti per sportello; in Belgio, dove le rapine nel 2008 sono state solamente

116, c'è una agenzia di banca ogni 1.262 abitanti. Inoltre, se il numero di sportelli potesse spiegare buona parte delle differenze tra paesi nel numero di rapine, tali differenze dovrebbero scomparire una volta che si considerino i tassi per 100 sportelli. Tuttavia, come mostrato in tabella II.7, le differenze permangono anche quando si consideri questo tipo di dato. Una seconda causa suggerita per spiegare la peculiarità italiana ha a che fare con i sistemi di sicurezza adottati. Tuttavia, come ben evidenziato dai rapporti sulle rapine bancarie compilati dall'European Banking Federation, il nostro paese si distingue sia per la molteplicità delle misure antirapina implementate, che per l'altissima percentuale di filiali in cui esse vengono adottate. Infatti, misure come: metal detector, allarme rapina, controllo all'entrata, telecamere e casseforti con temporizzatore sono presenti in tutte o nella grande maggioranza delle agenzie di banca italiane. Una terza spiegazione delle variazioni internazionali nella prevalenza delle rapine – e anche della loro variazione nel tempo – chiama in causa la redditività di questo tipo di reato. La logica sottostante questa ipotesi è sostanzialmente che quanto meno redditizio e quanto più rischioso è rapinare una banca, tanto meno frequenti saranno i furti ai danni degli istituti di credito. Per quel che riguarda la specificità italiana tale spiegazione non sembra essere particolarmente convincente. Infatti, se è vero che nel 1999 il bottino medio di una rapina in Italia era tra i più alti in Europa, così non succedeva nel 2005 e 2008, quando i tassi di furti rimanevano molto più alti che altrove (tabella II.7). Inoltre, anche se è sicuramente vero che il rischio di fallimento della rapina in Italia non è particolarmente elevato, le differenze registrate non paiono in grado di spiegare la diversa frequenza di questo reato. Infatti, quando consideriamo i benefici potenziali di una rapina – ovvero il prodotto tra la probabilità di riuscita e l'ammontare medio del bottino – tra i paesi qui considerati l'Italia non si distingue per valori particolarmente elevati dei benefici potenziali per i rapinatori (tabella II.7).

D'altro lato se i benefici potenziali delle rapine non aiutano a spiegare la particolarità del caso italiano, il loro andamento ci dà una idea delle ragioni sottostanti il declino del tasso di furti in banca che si registra nella gran parte dei paesi occidentali. Come evidenziato nella tabella II.7, pur in presenza di inflazione, l'ammontare medio dei furti presso istituti di credito in molti stati è rimasto simile – o anche diminuito – tra la fine degli anni Novanta e il 2005, per poi diminuire drasticamente in quasi tutti i paesi considerati tra il 2005 e il 2008. Se poi teniamo in considerazione anche la probabilità di fallimento del furto troviamo che, con le sole eccezioni di Grecia, Irlanda e Spagna, i benefici potenziali di una rapina bancaria negli ultimi anni sono decisamente diminuiti in tutta Europa. In altre parole, la diminuzione della redditività dei furti ai danni degli istituti di credito parrebbe essere una, se non la principale, delle spiegazioni alla base del generale declino della criminalità associata a questo tipo di reato. Una conferma della rilevanza di questo fattore esplicativo, e della crescita della sua importanza, viene anche dalla analisi della correlazione tra

tasso di rapine in un paese e i benefici potenziali a esse associate. Tra 2005 e 2008 si passa infatti da un coefficiente di correlazione pari al 4% a uno del 20%.

Tabella II.7 - VALORI MEDI DEL BOTTINO DEI FURTI IN BANCA, PERCENTUALE DI RAPINE FALLITE E BENEFICI POTENZIALI, ESPRESSI IN EURO, DELLE RAPINE IN BANCA, ANNI 1999, 2005 E 2008

| | Ammontare medio del bottino per rapina in euro | | | Percentuale di rapine fallite | | Benefici potenziali | |
|-------------|---|-------|-------|----------------------------------|------|---------------------|-------|
| | 1999 | 2005 | 2008 | 2005 | 2008 | 2005 | 2008 |
| Belgio | 14646 | 32854 | 29860 | 36 | 39 | 21027 | 18215 |
| Danimarca | 17005 | 15981 | 14719 | 12 | 12 | 14063 | 12953 |
| Finlandia | 9351 | 5490 | 5008 | 20 | 0 | 4392 | 5008 |
| Francia | 13098 | 14265 | 14881 | 23 | 31 | 10984 | 10268 |
| Germania | n.d. | 36479 | 32146 | 24 | 26 | 27724 | 23788 |
| Grecia | n.d. | 27261 | 24961 | 14 | 5 | 23444 | 23713 |
| Irlanda | 20074 | 33263 | 34322 | 30 | 15 | 23284 | 29174 |
| Italia | 21410 | 19486 | 20107 | 8 | 13 | 17927 | 17493 |
| Norvegia | 35614 | 21063 | 2500 | 0 | 0 | 21063 | 2500 |
| Paesi Bassi | 29074 | 83333 | 16552 | 58 | 42 | 34999 | 9600 |
| Portogallo | 13165 | 11615 | 5666 | 12 | 15 | 10221 | 4816 |
| Regno Unito | 14530 | 43796 | 40413 | 38 | 38 | 27154 | 25056 |
| Spagna | 8208 | 12243 | 14994 | 9 | 11 | 11141 | 13345 |
| Svezia | 59351 | 31542 | 26857 | 37 | 29 | 19871 | 19068 |
| Svizzera | 117188 | 79131 | 77589 | 18 | 40 | 64887 | 46553 |

Capitolo III

I RECENTI CAMBIAMENTI NORMATIVI

1. Recenti modifiche legislative in ambito penale: uno sguardo d'insieme

Il panorama delle riforme che hanno investito la materia penale negli anni recenti si presenta consistente nelle dimensioni quantitative e variegato rispetto alla tipologia e alle connotazioni dei provvedimenti.

Il legislatore, negli ultimi anni, non ha, infatti, lesinato interventi sia nel settore penale, apportando modifiche rilevanti non solo alla disciplina sostanziale e a quella processuale prevista nei codici, ma anche, se non soprattutto, alla legislazione penale cd. speciale, sia nel settore amministrativo para-penale (con incursioni in settori che lambiscono il diritto penale, come la responsabilità da reato delle persone giuridiche *ex d.lgs 231 del 2001*).

Tra i molteplici testi normativi, che compiutamente saranno oggetto di analisi nel testo, appare doveroso segnalare in premessa la centralità rivestita da un duplice intervento legislativo che, sulla scorta della terminologia maturata ormai da un decennio, si suole definire come “pacchetti sicurezza”. Con tale espressione si fa riferimento ad articolati testi normativi attraverso i quali il legislatore interviene sulla disciplina legislativa corrente, al fine dichiarato di rafforzare la sicurezza dei cittadini, attraverso la predisposizione di nuovi strumenti sanzionatori o il rafforzamento dell'arsenale classico di risposta alle forme diffuse di illegalità, innovando così, anche sensibilmente, vasti e variegati settori disciplinari. Sia nel 2008 (con il d.l. 23 maggio 2008, n.92 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125), che nel 2009 (con la legge 15 luglio 2009, n. 94) il legislatore è intervenuto in materia penale attraverso i cd. “pacchetti sicurezza”.

Gran parte dei settori di cui si analizzeranno le modifiche normative sono stati interessati dai due citati interventi legislativi: la disciplina penale sanzionatoria in materia d'immigrazione, sicurezza stradale, sicurezza urbana, esecuzione

penitenziaria, nonché le norme poste a tutela delle vittime deboli, rappresentano terreni normativi ampiamente e profondamente incisi dai “pacchetti sicurezza”. Lambita anche la disciplina in materia di stupefacenti e sicurezza negli stadi, le cui innovazioni più rilevanti vanno, tuttavia, ricercate rispettivamente nel d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49) e nel d.l. 8 febbraio 2007, n. 8 (convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2007, n. 41), di cui si darà conto nell’elaborato.

La ricognizione che seguirà, necessariamente limitata rispetto all’arco di tempo preso in esame – gli ultimi cinque anni – e al novero degli interventi riformatori – oggetto di selezione in base alla rilevanza delle modifiche – si propone di offrire al lettore uno strumento di supporto all’analisi dei fenomeni oggetto di indagine nel presente rapporto: supporto costituito dalla descrizione del contenuto delle disposizioni e dall’iscrizione delle stesse nel contesto d’origine, con particolare riferimento al tenore delle modifiche intervenute e alla loro incidenza sull’ordinamento.

2. Modifiche in tema di immigrazione

La complessa disciplina dei fenomeni connessi all’immigrazione – ormai da qualche anno al centro del dibattito politico-culturale del nostro Paese – si configura, sul piano legislativo, come prodotto relativamente recente.

Solo negli ultimi venti anni – prima con la legge 28 febbraio 1990, n. 39 (cd. legge Martelli) poi con la legge 6 marzo 1998, n. 40 (cd. legge Turco-Napolitano) – si è assistito all’organica disciplina legislativa di un fenomeno, come quello dell’immigrazione, in precedenza sempre regolato attraverso interventi di dettaglio e di natura emergenziale.

Sulla base della previsione di cui all’art. 47 della legge 40/98 è stato emanato, con il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il “testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che costituisce a oggi la cornice di riferimento sulla quale ha operato, con modifiche talvolta radicali, il legislatore successivo.

Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un progressivo rafforzamento delle politiche di contrasto all’immigrazione clandestina, realizzato attraverso l’inasprimento dell’apparato repressivo nei confronti dello straniero che risieda nel nostro Paese senza un valido titolo di soggiorno, sulla base di una dichiarata relazione tra l’immigrazione irregolare e la crescente sensazione di insicurezza dei cittadini, che il legislatore si è prefisso di limitare. Siffatto percorso – realizzato per via normativa – ha preso le mosse dalla nota legge cd.

Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189), si è consolidato con l'intervento legislativo del 2004 (legge 12 novembre 2004, n. 189) ed ha conosciuto compiuta realizzazione nell'ultimo biennio, attraverso l'articolato sistema di modifiche introdotte dai cd. pacchetti sicurezza del 2008 (l. 125 del 2008) e del 2009 (l. 94 del 2009).

2.1 Modifiche introdotte dal pacchetto sicurezza 2008

Il cd. pacchetto sicurezza 2008 (d.l. 92 del 2008 conv. in l. n. 125 del 2008) è intervenuto sul versante dell'immigrazione irregolare apportando modifiche sia al codice penale che al predetto testo unico (d.lgs 286 del 1998).

Sul versante del codice penale, va registrata la nota introduzione della circostanza aggravante della clandestinità: in forza del novello comma 11-*bis* dell'art. 61 c.p., la pena è aumentata fino a un terzo se il reato è commesso da chi si trovi illegalmente sul territorio nazionale (art. 1 comma 1 lett. f) d.l. 23 maggio 2008, n. 92 così come modificato dalla legge di conversione del 24 luglio 2008, n. 125).

La circostanza aggravante si applica allo straniero extracomunitario che sia entrato clandestinamente o si sia intrattenuto violando l'ordine di espulsione nel territorio dello Stato, mentre non opera nei confronti del cittadino comunitario (che abbia superato il termine di durata del suo soggiorno ovvero abbia trasgredito all'ordine di allontanamento adottato nei suoi confronti; assunto, quest'ultimo, ormai certo in seguito all'interpretazione autentica operata dall'art. 1 comma 1 della legge 94 del 2009).

Lo *status* di irregolare sul territorio nazionale del cittadino extracomunitario, pertanto, è stato apprezzato dal legislatore come dimostrativo di una più intensa volontà di ribellione all'ordinamento da parte del soggetto.

Sotto il profilo degli effetti della novella in esame, va rilevato come al di là dell'aumento sanzionatorio diretto (fino a un terzo) sia collegato all'applicazione dell'aggravante un ulteriore inasprimento della sanzione per via riflessa: nel caso in cui la circostanza venga accertata in sentenza, infatti, è inapplicabile la sospensione dell'esecuzione della pena, alla luce dell'art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p., così come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. m l. 125 del 2008.

Con il cd. pacchetto sicurezza 2008, il legislatore ha, inoltre, modificato la disciplina della misura di sicurezza dell'espulsione o allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero che commetta un reato, modificandone l'ambito di operatività soggettivo e oggettivo (artt. 235 e 312 c.p.).

Sul versante dei soggetti destinatari, la misura di sicurezza dell'espulsione viene prevista non solo per lo straniero non comunitario, ma anche per il cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per il quale il provvedimento viene denominato "allontanamento".

Sotto il profilo oggettivo, il legislatore ha notevolmente diminuito la soglia di pena per cui potrà ordinarsi l'espulsione come misura di sicurezza: da 10 a 2 anni.

Si tratta di modifiche la cui effettiva incidenza va diversamente misurata in relazione alle categorie attinte dalla stessa.

Per ciò che concerne gli stranieri, l'art. 15 del d.lgs 286 del 1998 (così come modificato dalla legge n. 189 del 2002) già prevedeva che il giudice potesse applicare la misura di sicurezza dell'espulsione per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. (tra i quali rientrano tutti quelli puniti con pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni), quale che fosse la pena concretamente inflitta. Il più consistente abbassamento della soglia di gravità dei reati cui può accedere la misura era, quindi, già stato realizzato in precedenza, e l'ultimo intervento normativo si limita a ribadire la stretta sanzionatoria stabilita con la riforma del 2002.

Per quanto attiene ai cittadini comunitari, cui non sono applicabili le disposizioni del d.lgs 286 del 1998, al contrario, la modifica ha ampliato in maniera significativa l'ambito di applicabilità della misura, posto che il limite di pena per la sua applicazione è stato abbassato da 10 a 2 anni.

Il legislatore del 2008 ha previsto anche l'introduzione di due nuove figure di reato, che puniscono la trasgressione dell'ordine di espulsione o di allontanamento pronunciato dal giudice ai sensi degli artt. 235 e 312 c.p. con la reclusione da uno a quattro anni.

Anche in questo caso, la portata delle prescrizioni va misurata in modo diverso per i cittadini stranieri extracomunitari e i cittadini stranieri comunitari.

Il valore innovativo della riforma è praticamente nullo rispetto ai cittadini stranieri extracomunitari, per i quali già prima della legge 125 del 2008 operavano, nelle ipotesi richiamate, sanzioni equivalenti: nello specifico si applicavano gli artt. 14 comma 5-ter (qualora lo straniero, nell'ipotesi di espulsione mediante intimazione, si fosse trattenuto senza giustificato motivo nel territorio italiano) o l'art. 13 comma 13-bis d.lgs 286 del 1998 (qualora, espulso in forma coatta su provvedimento del giudice, fosse ritornato in Italia violando il divieto di reingresso).

Decisamente diverso l'impatto rispetto allo straniero comunitario, al quale in caso di inosservanza del provvedimento di espulsione si applicavano, prima della riforma, le disposizioni – decisamente più blande a livello sanzionatorio –

di cui all'art. 20 comma 12 d.lgs. n. 30 del 2007, come modificato dal d.lgs 28.2.2008 n. 32.

Sempre sul versante del codice penale, il legislatore ha modificato la norma relativa al reato di associazione per delinquere, estendendo l'ipotesi aggravata di associazione per delinquere di cui all'art. 416 comma 6 c.p. al reato di sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e prevedendo, pertanto, nell'ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di tali reati (art. 12 comma 3-*bis* T.U. imm.), una pena della reclusione da 5 a 15 anni per i promotori, da 4 a 9 anni per i semplici "partecipi".

Interventi significativi sono stati apportati, come anticipato, al testo unico in materia di immigrazione (d.lgs 286 del 1998).

È stata introdotta una nuova ipotesi di reato a carico di chi ceda un immobile a uno straniero irregolare al fine di trarne un ingiusto profitto (art. 5 della legge 125 del 2008 che ha introdotto all'art. 12 T.U. imm. il comma 5-*bis*).

Il testo finale della norma introdotta – notevolmente diverso rispetto a quello del decreto legge n. 92 – disegna una fattispecie indirettamente a tutela del clandestino al quale si garantisce di avere accesso al mercato immobiliare in maniera più tutelata rispetto al cittadino o allo straniero regolare. Costituisce infatti reato esclusivamente affittare o vendere un immobile a uno straniero irregolare al di fuori delle normali condizioni di mercato: solo in questa ipotesi può infatti reputarsi sussistente la finalità di ingiusto profitto richiesta dalla norma nella sua configurazione finale. Ben diverso era lo spirito che aveva animato il legislatore del decreto n. 92: impedire al clandestino l'accesso all'alloggio attraverso la punizione di chi a titolo oneroso glielo forniva. Obiettivo venuto meno in seguito alla trasformazione della tipologia di dolo necessario all'integrazione del reato in questione: dal dolo generico del decreto si è passati a un dolo specifico nella legge di conversione ("al fine di trarre un ingiusto profitto").

Alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione, le conseguenze del nuovo reato sul fenomeno dell'immigrazione irregolare sono assai limitate. Risultano punibili, infatti, solo quelle condotte di cessione di immobili a prezzi esorbitanti che prima dell'entrata in vigore della nuova norma già rientravano all'interno della fattispecie di cui all'art. 12 comma 5 d.lgs n. 286 del 1998.

L'area della rilevanza penale non risulta modificata, posto che come prima non costituisce reato dare alloggio al clandestino a condizioni di mercato, mentre l'illecito si configura quando il reo tragga ingiusto profitto dalla debolezza contrattuale dello straniero irregolare; da un punto di vista sanzionatorio, invece, l'applicabilità del comma 5-*bis* (introdotto dalla novella del 2008) rispetto al preesistente comma 5 comporta conseguenze in parte favorevoli (abbassamento del massimo edittale; eliminazione della pena pecuniaria) in

parte sfavorevoli per il reo (aumento della pena detentiva minima). Va rilevata, inoltre, la predisposizione di una speciale ipotesi di confisca obbligatoria dell'immobile.

Il legislatore del 2008 ha introdotto, inoltre, una nuova circostanza aggravante a effetto speciale del reato di favoreggiamento della permanenza in Italia del clandestino: la pena prevista per il reato base (reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.493 euro) è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso da due o più persone (e quindi in ogni ipotesi di concorso) ovvero quando riguarda la permanenza di cinque o più persone: indicatori – questi – della natura professionale dell'attività di favoreggiamento.

Con il pacchetto sicurezza 2008, è stata modificata anche la disciplina in materia di assunzione dei lavoratori stranieri clandestini: il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno commette oggi non più una contravvenzione (punita con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato) ma un delitto, punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore (art. 22 e 12 d.lgs 286 del 1998).

Da rilevare anche alcune modifiche procedurali: l'art. 5 comma 1-*bis* della legge 125 del 2008, modificando l'art. 13 comma 3 d. lgs 286 del 1998, ha ridotto da 15 a 7 giorni il termine entro il quale l'autorità giudiziaria ha la possibilità di negare il nulla osta all'espulsione, qualora lo straniero sia sottoposto a procedimento penale.

2.2 Modifiche operate dal pacchetto sicurezza 2009

L'intervento legislativo più noto e più discusso sul versante dell'immigrazione irregolare si deve tuttavia alla legge 94 del 2009, che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di ingresso o permanenza irregolare nel territorio dello Stato (cd. reato di clandestinità): l'art. 1 comma 16 della legge ha, infatti, inserito nel testo unico in materia d'immigrazione (d. lgs 286 del 1998) un nuovo art. 10-*bis* in forza del quale l'ingresso ovvero la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero in violazione delle disposizioni amministrative che ne regolano appunto l'accesso e il soggiorno configura una contravvenzione punita con la pena dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro o con la pena sostitutiva dell'espulsione.

Il percorso legislativo di progressiva “penalizzazione” della condizione di irregolarità dello straniero può, ritenersi, pertanto, giunto al seguente approdo: con la punizione della mera irregolarità dell'ingresso e della permanenza, prima

e indipendentemente dall'emanazione di un atto amministrativo di espulsione, si sanziona penalmente la sola condizione di clandestino.

L'impatto pratico del nuovo reato, sotto il profilo dell'efficacia delle operazioni di espulsione, va misurato alle luce della ricognizione della precedente disciplina.

Già prima della introduzione del reato di cui all'art. 10-*bis* d.lgs 286 del 1998 l'ingresso e la permanenza illecita nel territorio dello Stato integrava il presupposto per l'emanazione da parte del prefetto di un provvedimento amministrativo di espulsione, da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13 comma 2 e comma 4 d.lgs 286 del 1998) e legittimava il trattenimento dello straniero nel CPT (Centro di permanenza temporanea) quando non fosse possibile eseguire con immediatezza l'espulsione (art. 14 comma 1 d.lgs 286 del 1998). Con l'introduzione della nuova fattispecie di reato lo straniero è sottoposto a un procedimento penale davanti al giudice di pace che si concluderà, in caso di condanna, con l'inflizione di una sanzione pecuniaria, non oblazionabile, o con l'applicazione della sanzione sostitutiva dell'espulsione (art. 16 comma 1 d.lgs 286 del 1998). In entrambi i casi, verosimilmente, l'immigrato irregolare è destinato a essere trattenuto presso il CIE (Centro di identificazione ed espulsione, ex CPT). Nel primo caso, in attesa dell'esecuzione del provvedimento amministrativo di espulsione, nel secondo caso, in attesa dell'accompagnamento alla frontiera in seguito al provvedimento penale di espulsione.

Sotto il profilo dell'effettività del provvedimento di espulsione, pertanto, i dati empirici vanno letti con la consapevolezza della tendenziale omogeneità e continuità delle conseguenze della disciplina normativa: oggi, come ieri, l'immigrato entrato illegalmente nel territorio dello Stato va incontro a un provvedimento di espulsione, in attesa della cui esecuzione può essere rinchiuso in un CIE. L'innovazione legislativa opera, pertanto, sul versante della natura del provvedimento di espulsione, prima amministrativa, ora penale, mentre rimane inalterata la platea dei destinatari del provvedimento (la norma che disciplina la sostituzione della pena pecuniaria per il reato di immigrazione clandestina fa espresso riferimento ai casi in cui l'espulsione sarebbe comunque da disporre in via amministrativa).

L'obiettivo legislativo di rafforzare l'efficacia del provvedimento di espulsione ha ispirato anche l'ulteriore previsione dell'allontanamento diretto dello straniero dal territorio, se condannato per il reato di immigrazione clandestina, anche se sottoposto ad altro procedimento penale, senza bisogno del nulla osta dell'autorità procedente (in precedenza, invece, l'art. 13 comma 3 d.lgs 286/98 subordinava l'espulsione a un nulla osta dell'autorità).

Il nuovo reato di immigrazione clandestina si applica esclusivamente al cittadino straniero extracomunitario (la norma riferisce, infatti, l'illegalità del soggiorno alla violazione di norme non applicabili ai cittadini comunitari) e solo nelle ipotesi di primo ingresso illecito nel nostro Paese o di permanenza illegale prima che sia emanato un provvedimento di espulsione: in caso di reingresso illecito o di permanenza dopo l'emissione di un provvedimento espulsivo operano, infatti, le più severe disposizioni già presenti nel Testo Unico – d.lgs 286/1998 – ed, in particolare, l'art. 13 comma 13 e 13-*bis* (violazione del divieto di reingresso punita con la reclusione da uno a quattro anni) e l'art. 14 comma 5-*ter* (delitto di inottemperanza all'ordine di espulsione).

Come espressamente indicato dal legislatore il reato di immigrazione clandestina non si applica allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui all'art. 10 comma 1 d.lgs n. 286 del 1998, ovvero allo straniero respinto immediatamente ai valichi di frontiera, mentre la fattispecie opera nei casi di respingimento ex art. 10 comma 2, e cioè quando lo straniero è respinto subito dopo aver fatto ingresso in Italia.

Il legislatore, ha, inoltre, previsto, così ottemperando ai relativi principi di diritto internazionale consuetudinario, una causa di sospensione del processo applicabile quando lo straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale; domanda che, se accolta, condurrà alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere.

L'ambito di operatività e la resa del nuovo reato, sotto il profilo del numero di sentenze di condanna, andranno valutate, inoltre, alla stregua delle risposte che la giurisprudenza darà ad alcune delicate questioni tecniche in relazione all'applicabilità della norma anche agli stranieri già dimoranti illegalmente in Italia prima della entrata in vigore della norma, all'applicabilità della stessa agli irregolari con permesso di soggiorno scaduto da meno di sessanta giorni, alla rilevanza ai fini della configurazione del reato della possibilità per lo straniero di conoscere preventivamente il carattere penale della condotta di ingresso illegale.

Sullo sfondo dell'introduzione del cd. reato di immigrazione clandestina si collocano una serie di modifiche operate dal pacchetto sicurezza 2009 sul testo unico in materia di immigrazione.

È stato introdotto il nuovo reato di utilizzo di documenti utili per il rilascio di permessi di soggiorno, attraverso il quale si estende l'area della punibilità della fattispecie di cui all'art. 5 comma 8-*bis*, che già sanzionava con la pena della reclusione da 1 a 6 anni le condotte di contraffazione o alterazione di documenti utili per il medesimo fine. Oggi, con la medesima pena è punito, quindi, anche colui che utilizza uno di tali documenti.

È stata inasprita la sanzione detentiva nell'ipotesi di mancata esibizione del documento identificativo da parte dello straniero (art. 6 comma 3 d.lgs 286/98): in tale ipotesi la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a 413 euro, è oggi raddoppiata sotto il profilo detentivo: arresto fino a un anno, oltre alla multa fino a 2.000 euro.

Con il pacchetto sicurezza 2009 si è operata, inoltre, una riscrittura sia della procedura di espulsione mediante intimazione sia dei reati connessi all'inottemperanza all'ordine di allontanamento: operazione che, peraltro, non ha inciso sulla struttura normativa, rimasta, tendenzialmente, immutata.

Numerose al contrario le modifiche di dettaglio, anche rilevanti sotto il profilo dell'estensione dell'area delle condotte penalmente rilevanti, realizzate dal legislatore.

Nelle ipotesi di procedura di espulsione tramite intimazione (ovvero quando il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni) il nuovo comma *5-bis* dell'art. 14 descrive in modo più pregnante il contenuto tipico del provvedimento di espulsione: lo straniero dovrà essere informato delle conseguenze sanzionatorie ricollegabili a una sua eventuale inottemperanza dell'espulsione, non più solo rispetto alle conseguenze di natura penale, ma anche quelle amministrative e quelle inerenti alla reiterazione della permanenza illecita; il provvedimento dovrà inoltre contenere le indicazioni utili al destinatario per poter fare effettivamente ritorno nel proprio Paese.

Per quanto concerne i reati di inottemperanza all'ordine di allontanamento disciplinati dal comma *5-ter* (fattispecie di enorme rilevanza applicativa), le modifiche concernono l'estensione dell'area della punibilità tradizionale anche ai casi di respingimento e a quelli in cui l'espulsione sia stata disposta per non aver lo straniero dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato in violazione della disciplina sui soggiorni di breve durata. Tale, ultima modifica legislativa è stata resa necessaria in seguito all'emanazione della legge n. 68 del 2007, che ha disciplinato i soggiorni di breve durata prevedendo in capo allo straniero l'obbligo di segnalare la propria presenza all'autorità di pubblica sicurezza, e sanzionando con l'espulsione in via amministrativa l'inadempimento a tale onere: ora anche tale nuova ipotesi di espulsione costituisce presupposto per l'applicazione del delitto di cui all'art. 14 del testo unico.

Il pacchetto sicurezza è intervenuto anche sulla diversa ipotesi di inottemperanza di un ordine di espulsione disposto perché "il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo": tale fattispecie, prima qualificata come contravvenzione punita con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno è oggi divenuta un delitto, punito con la pena della reclusione della stessa durata, applicabile anche se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata e nelle ipotesi in cui lo straniero si sia

trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi previsti dalla legge sui soggiorni brevi (l. 68/2007).

È stata modificata, inoltre, la disciplina relativa al reato di reiterazione all'inottemperanza all'ordine di allontanamento: prima della legge 94 del 2009 tale fattispecie trovava applicazione esclusivamente nel caso di rientro illegale dell'immigrato espulso e rimpatriato, escludendosi così la possibilità di giungere a ripetute condanne per lo straniero illegalmente soggiornante; oggi, applicandosi la norma anche all'immigrato nei confronti del quale il secondo provvedimento di espulsione sia stato eseguito con le modalità dell'intimazione a lasciare lo Stato, l'eventualità di ripetute condanne per lo straniero irregolare è tutt'altro che remota.

Il pacchetto sicurezza 2009 è intervenuto anche sulla disciplina dei reati di procurato ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato, riscrivendo il contenuto tipico delle relative disposizioni, senza, tuttavia, sostanziali modifiche delle fattispecie penalmente rilevanti. Le condotte che integrano il reato sono state oggetto di specifica esemplificazione (promozione, direzione, organizzazione, finanziamento e realizzazione del trasporto) prima assente; indicazione, questa, che tuttavia non amplia l'ambito di operatività della norma che già prima si riteneva includesse le stesse tra quelle rilevanti stante la clausola generale di punibilità (“atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso”), che d'altra parte è stata mantenuta anche nell'attuale dizione della norma. È stata, inoltre, modificata la descrizione normativa delle fattispecie aggravate del delitto di procurato ingresso illegale di stranieri: le situazioni che comportano un aumento della pena prevista per la fattispecie base sono tuttavia le medesime previste prima del pacchetto sicurezza, a eccezione dell'aggravante della “disponibilità di armi o materie esplodenti” introdotta dall'ultima novella legislativa.

Sono state apportate anche alcune modifiche di dettaglio sul versante sanzionatorio e processuale.

Nell'ottica agevolativa del provvedimento di espulsione dell'irregolare, il legislatore ha inoltre limitato il novero delle cause ostative alla sostituzione della pena detentiva inferiore a 2 anni con l'espulsione (art. 16 comma 1 d.lgs 286 del 1998).

2.2.1 Cenni alle modifiche operate in materia amministrativa

Il significativo intervento sulla disciplina delle condizioni di vita dello straniero clandestino operato dal legislatore con la legge 94 del 2009 non si è limitato al settore penale. Il pacchetto sicurezza 2009 ha infatti modificato una serie di

norme di natura amministrativa, perseguendo l'obiettivo dichiarato di un notevole irrigidimento della condizione giuridica del clandestino nel nostro Paese.

In primo luogo, va registrata la modifica delle condizioni di accesso ai servizi pubblici diversi dalla sanità e dalla scuola dell'obbligo: l'art. 6 comma 2 d.lgs 286 del 1998 prevede, infatti, oggi l'obbligo per lo straniero di esibire i documenti attestanti la regolarità del soggiorno in occasione dell'accesso ai servizi pubblici, impedendovi di fatto l'accesso all'irregolare.

In secondo luogo, si segnala la modifica apportata all'art. 116 c.c., che impone allo straniero che voglia contrarre matrimonio la presentazione di un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia.

Aumentato, anche, il periodo minimo (da sei mesi a due anni) in cui il coniuge straniero di cittadino italiano deve risiedere legalmente nel nostro Paese per poterne chiedere la cittadinanza e modificate in senso restrittivo le condizioni di accesso all'istituto del ricongiungimento familiare

È stato, inoltre, ampliato il novero dei reati ostativi all'ingresso in Italia dello straniero o alla concessione del permesso di soggiorno.

Introdotta, anche, un obbligo di richiesta del permesso di soggiorno in capo ai gestori delle agenzie di *money transfer* in occasione della fruizione da parte dei clienti dei relativi servizi, con obbligo, in caso di inottemperanza della richiesta, di trasmissione dei dati identificativi del cliente alle autorità di pubblica sicurezza, entro dodici ore (art. 1 comma 20 e 21 L.94/2009).

La modifica più rilevante su questo versante è, tuttavia, rappresentata dall'allungamento dei termini di internamento degli immigrati irregolari nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE, così ridenominati dalla legge 125 del 2008, prima Centri di Permanenza Temporanea), portati a un massimo di 180 giorni grazie alla possibilità, da parte del questore, di richiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento iniziale (60 giorni) per un periodo di 60 giorni, ulteriormente prorogabili di 60 giorni: una modifica, evidentemente, dettata dalla necessità per le autorità di disporre di più tempo per eseguire i provvedimenti di espulsione. L'intera procedura di controllo è affidata al giudice di pace.

2.3 Modifica a fattispecie comuni

Nell'ottica di rafforzare la strategia di contrasto a livello normativo dei fenomeni delittuosi connessi all'immigrazione irregolare, il legislatore è intervenuto anche sulle fattispecie delittuose comuni in materia di falsità personali, previste dal codice penale.

Si tratta di reati applicabili, quindi, ben al di là della sfera del fenomeno dell'immigrazione irregolare, ma le cui modifiche e innovazioni si spiegano in funzione della complessiva strategia di contrasto all'immigrazione clandestina. La legge n. 125 del 2008 ha, in questo senso, modificato la fattispecie in materia di "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" (art. 495 c.p.) estendendone l'area della punibilità, fino a ricomprendervi la condotta di chi dichiara o attesti falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o altrui persona indipendentemente dalla natura dell'atto in cui la dichiarazione si cristallizza: nel testo previgente la falsa dichiarazione o attestazione dell'identità, dello stato e delle qualità della propria o altrui persona al pubblico ufficiale era punibile solo se contenuta in un atto pubblico o destinata a essere riprodotta in un atto pubblico. Sono state, inoltre, sensibilmente inasprite le sanzioni sia rispetto alla fattispecie base (reclusione da 1 a 6 anni mentre nella precedente formulazione la pena della reclusione era fino a 3 anni) sia per la fattispecie aggravata ai sensi del secondo comma (reclusione non inferiore ai 2 anni mentre prima il minimo edittale aumentato per effetto dell'aggravante era di un anno).

Il legislatore è intervenuto anche sul reato, sussidiario al precedente, di "false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" di cui all'art. 496 c.p., inasprendone la cornice sanzionatoria: si passa da una sanzione alternativa della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 516 a una reclusione da 1 a 5 anni.

L'intervento legislativo in materia di "falsità personali" non è rimasto circoscritto alla modifica di fattispecie delittuose preesistenti, ma si è concretizzato anche nell'introduzione di una nuova norma incriminatrice contenuta nell'art. 495-ter c.p. ("fraudolente alterazioni per impedire la propria o altrui identificazione o l'accertamento di qualità personali").

La nuova norma punisce chi "al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali". Il fatto è punito con la medesima pena comminata per il delitto di cui all'art. 495 (reclusione da 1 a 6 anni) ed è aggravato se "commesso nell'esercizio di una professione sanitaria".

Il fenomeno criminale obiettivo di contrasto è chiaro: immigrati clandestini che al fine di occultare la propria identità e impedire, in tal modo, alle autorità italiane di procedere al rimpatrio, attuano pratiche di automutilazioni sui papastrelli cancellando le papille digitali.

3. Le modifiche dei reati in materia di sicurezza stradale

Nel tentativo di incrementare la tutela della sicurezza della circolazione stradale e in particolare della vita e dell'integrità fisica degli utenti della strada (oggetto sempre più spesso di lesioni drammaticamente note all'opinione pubblica e assurte a fenomeno di grande allarme sociale) il legislatore è intervenuto su un duplice versante: da un lato, inasprendo notevolmente le pene dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, previste dal codice penale, dall'altro modificando a più riprese la cornice normativa in cui trovano sede tipica le disposizioni in materia di circolazione stradale (d.lgs 30 aprile 1992, n. 285).

3.1 Modifiche al codice penale

Recentemente il legislatore è intervenuto più volte sulle fattispecie dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590), commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Un primo intervento legislativo è stato operato con la legge 21 febbraio 2006, n. 102 ("disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali") che ha inasprito le sanzioni sia del reato di omicidio colposo che di lesioni personali colpose. Nello specifico l'art. 2 della legge ha innalzato il minimo di pena edittale prevista per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, portandolo da uno a due anni di reclusione; innalzata anche la pena delle lesioni personali colpose sempre nelle ipotesi in cui le stesse siano commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: per le lesioni gravi si passa da una reclusione da due a sei mesi (e multa da euro 206 a euro 619) a una reclusione da tre mesi a un anno (e multa da 500 a 2.000 euro), per le lesioni gravissime l'arco edittale compreso tra i sei mesi e i due anni di reclusione (e multa da 619 a 1.032 euro) diviene della reclusione da uno a tre anni.

Ma l'intervento di gran lunga più rilevante in materia si deve al già citato "pacchetto sicurezza 2008" che ha introdotto novità di rilievo nella disciplina dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose (gravi e gravissime), in particolare ove commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

La riforma si caratterizza per il rigore sanzionatorio, conseguente vuoi all'aumento delle pene, vuoi all'irrigidimento dei criteri che presiedono al computo delle circostanze.

I versanti normativi d'intervento della riforma del 2008 sono molteplici.

Per ciò che concerne la disciplina dell'omicidio colposo (art. 589 c.p.) deve registrarsi l'innalzamento da 5 a 7 anni del massimo edittale per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale e per la prevenzione di infortuni sul lavoro (art. 589 comma 2).

È stata introdotta, inoltre, una nuova fattispecie aggravata dell'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da un soggetto in "grave" stato di ebbrezza alcolica, ovvero con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue, o da un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali ipotesi l'omicidio colposo è punito con pena della reclusione da tre a dieci anni.

È stata innalzata anche la pena massima applicabile in caso di pluralità di eventi lesivi che è passata dodici a quindici anni di reclusione.

Infine, sono stati raddoppiati i termini di prescrizione per i reati di omicidio colposo "aggravati" cui all'art. 589 commi 2,3,4.

Sul versante delle lesioni personali colpose, l'incremento sanzionatorio si è concretizzato attraverso l'introduzione nel testo dell'art. 590 c.p. di una nuova circostanza aggravante a effetto speciale delle lesioni gravi o gravissime causate in violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di "grave" ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanza stupefacente. In tale ipotesi la pena per le lesioni gravi è la reclusione da sei mesi a 2 anni e per le lesioni gravissime è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. La competenza, prima del giudice di pace, è stata attribuita al giudice monocratico.

Il legislatore ha, inoltre, imposto, nelle ipotesi di omicidio colposo o lesioni personali gravi o gravissime in violazione di norme sulla circolazione stradale commesse da soggetto in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 589 comma 3; art. 590 comma 3 ultimo periodo) l'applicazione della circostanza aggravante prevista per le relative ipotesi, vietandone il giudizio di bilanciamento con altre circostanze attenuanti (art. 590-bis c.p.). Così facendo il giudice è chiamato a partire per il calcolo della pena dai livelli edittali gravi previsti dal legislatore nell'ipotesi aggravata.

3.2 Modifiche ai reati previsti dal codice della strada

Le fattispecie delittuose ricomprese nel codice della strada (d.lgs 30 aprile 1992, n. 285) sono state recentemente oggetto di plurime riforme intervenute quasi con cadenza annuale. Tre gli interventi normativi rilevanti: la legge n. 160 del 2007 e, successivamente, la legge 125 del 2008 e la legge 94 del 2009 (meglio note come pacchetto sicurezza 2008 e 2009).

Profonde innovazioni, che non sono sfuggite all'attenzione dei media e dell'opinione pubblica, sono state apportate, in primo luogo, alla disciplina della cd. guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 cod. strada).

Fino al 2007 l'art. 186 comma 2 puniva la guida in stato di ebbrezza con le pene congiunte dell'arresto fino a un mese e dell'ammenda da euro 258 a euro 1032; il comma 6 dell'articolo precisava poi che il conducente era considerato in stato di ebbrezza in presenza di un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue.

La legge n. 160 del 2007 ha riformulato la fattispecie in questione (art. 186 comma 2 cod. strada) prevedendo pene diverse per chi guida in stato di ebbrezza a seconda dell'entità del tasso alcolemico accertato, rispettivamente previste dalle lettere a), b), c) dell'art. 186 comma 2.

Si tratta di pene più volte modificate dal legislatore. Le sanzioni per soglia originarie, introdotte appunto dalla legge del 2007, sono state, infatti, modificate dalla legge 125 del 2008.

L'intervento del 2008 ha inasprito, relativamente alle sole pene detentive, il trattamento sanzionatorio previsto per le fattispecie di cui alle lettere b) e c); mentre rimane inalterata la sanzione per le ipotesi di guida in stato di ebbrezza meno grave.

Pertanto, nelle ipotesi in cui sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (186 comma 2 lett. a) è prevista la pena della sola ammenda da euro 500 a euro 2000.

Nel caso di guida in stato di ebbrezza da parte di soggetto che presenta un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l è stata raddoppiata la pena massima dell'arresto, elevata da 3 a 6 mesi (art. 186 comma 2 lett. b).

Infine, nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza da parte di soggetto che presenta un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la legge del 2008 ha stabilito in 3 mesi il limite edittale della pena dell'arresto (in precedenza indeterminato e pertanto pari a 5 giorni) e ha raddoppiato il massimo, elevandolo da 6 mesi a un anno (art. 186 comma 2 lett. c). Per effetto di tale raddoppio la pena dell'arresto potrà essere sostituita con la pena dell'ammenda, ai sensi dell'art. 53 legge 689/1981 non più, come in passato, in ogni caso, ma solo qualora il giudice ritenga di determinare la pena in misura non superiore a 6 mesi.

Per quest'ultima ipotesi il d.l. n. 92 del 2008 (conv. in l. 125 del 2008) ha introdotto una rilevante novità, che rappresenta un ulteriore inasprimento del trattamento sanzionatorio: la confisca obbligatoria del veicolo. Prima della novella legislativa il giudice poteva disporre la confisca del veicolo, ma si trattava di una confisca facoltativa, da giustificare alla luce della prognosi di pericolosità in caso di disponibilità del veicolo.

Protagonista di un percorso di progressivo inasprimento sanzionatorio è stata anche la disciplina della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 cod. strada).

Prima della legge 160 del 2007, i reati di "guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti" e "guida in stato di ebbrezza" erano puniti con la stessa sanzione: arresto fino a un mese e ammenda da euro 258 a euro 1032.

In seguito all'intervento legislativo del 2007, le sanzioni per la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (come d'altronde quelle per la guida in stato di ebbrezza) sono notevolmente aumentate: ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 e arresto fino a 3 mesi (le pene sono raddoppiate in caso in cui il conducente in stato di alterazione provochi un incidente - art. 187 comma 1-bis -).

Il d.l. 92/08 (conv. in l. 125 del 2008) ha ulteriormente inasprito le sanzioni. La pena dell'ammenda è stata elevata tanto nel minimo quanto nel massimo edittale: non più ammenda da euro 1000 a 4000, ma da euro 1.500 a euro 6.000. La pena minima dell'arresto, prima indeterminata e quindi pari a 5 giorni è stata stabilita in tre mesi e quella massima (prima di 3 mesi) è stata portata a un anno (cioè quadruplicata). Per effetto di queste modifiche la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti è oggi punita con le stesse pene dell'ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza. Il d.l. 92/08 ha esteso, inoltre, all'ipotesi in esame anche l'applicabilità della disciplina della confisca obbligatoria del veicolo.

In relazione sia alla guida in stato di ebbrezza alcolica, che alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti la legge 94 del 2009 ha introdotto una nuova circostanza aggravante che opera in caso di "reato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7", comportando un aumento dell'ammenda prevista per il reato-base da un terzo alla metà.

Attraverso la citata aggravante, che, in deroga alla disciplina generale del bilanciamento, non può soccombere né essere ritenuta equivalente in presenza di attenuanti concorrenti, il legislatore ha perseguito l'intento di contrastare la cd. incidentalità notturna (le note "stragi del sabato sera"), inasprendo la sanzione per la guida in condizioni di alterazione nelle ore notturne sulla base di una presunzione di maggior pericolosità della condotta, confermata da recenti dati statistici.

Il pacchetto sicurezza 2009 è, inoltre, intervenuto sulla disciplina relativa al periodo di sospensione della patente di guida nell'ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza (art. 186 lett. c) e in quella di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, raddoppiandone la durata qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato: in tale ipotesi, pertanto, l'automobilista rischia oggi una sospensione della patente da due a quattro anni in caso di guida in stato di "grave" ebbrezza alcolica e da uno a due anni in caso di guida sotto l'effetto di stupefacenti. La modifica va correlata all'obbligo di confisca del veicolo che il legislatore ha subordinato al ricorrere delle medesime ipotesi, e, appunto, all'appartenenza del veicolo al reo; inasprendo la sanzione della sospensione della patente, il legislatore mira pertanto a irrigidire il trattamento anche rispetto alla persona nei confronti della quale non è applicabile la confisca del veicolo, nel tentativo di neutralizzare la prassi delle formali intestazioni dei veicoli a soggetti diversi dal conducente.

Rilevanti modifiche hanno interessato anche la disciplina normativa del rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il rifiuto, depenalizzato dalla legge n. 160 del 2007, è stato nuovamente configurato come reato dalla legge 125 del 2008 e punito con le pene previste per l'ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza (lett. c). È prevista, pertanto, anche la confisca obbligatoria del veicolo.

A ben guardare, in caso di rifiuto, il conducente rischia doppio, dal momento che la giurisprudenza ammette il concorso materiale tra il reato di guida in stato di ebbrezza (che può essere provato con il solo indice sintomatico) e il rifiuto.

Gli interventi legislativi hanno avuto a oggetto anche le fattispecie di "omissione di fermata" e di "soccorso in caso di incidente stradale". Il d.l. n. 92 del 2008 ha inasprito le pene principali raddoppiando il minimo edittale della pena della reclusione per questi due delitti.

Entrambe le leggi in materia di sicurezza emanate nel 2008 e nel 2009 (legge 125 del 2008 e legge 94 del 2009) sono, infine, intervenute al fine di inasprire le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento dei reati (revoca e sospensione della patente di guida)¹.

¹ Inoltre, vanno segnalati, in chiusura di paragrafo, alcuni sopraggiunti cambiamenti normativi, come la legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", che ha apportato rilevanti modifiche al codice della strada, tra le quali la depenalizzazione della guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8.

Occorre, infine, rilevare che la circostanza aggravante della clandestinità, di cui all'art. 61, n. 11-bis, del codice penale, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte n. 249 del 5 luglio 2010.

4. Tutela delle vittime deboli

Uno degli obiettivi dichiarati dei recenti interventi legislativi in materia penale è rappresentato dal contrasto al sentimento di insicurezza pubblica che la criminalità ingenera nel tessuto sociale e in particolare tra gli strati più svantaggiati della collettività nazionale, con riferimento in particolare alle cd. vittime deboli dei reati: gli anziani, i minori, le donne, le persone svantaggiate. In questo senso, in un solco già tracciato da altri interventi legislativi recenti, la legge 94 del 2009 ha introdotto un articolato novero di modifiche e innovazioni normative accomunate dalla condizione di debolezza della vittima del reato: pene più severe a carico di chi offende le vittime deboli come mezzo non solo per combattere effettivamente il fenomeno criminoso, ma per ridurre le paure e contrastare il sentimento di insicurezza pubblica diffuso proprio tra i soggetti più deboli.

L'obiettivo è stato perseguito tecnicamente attraverso, da un lato, l'introduzione di numerose circostanze aggravanti con le quali punire maggiormente reati commessi a danno di soggetti deboli, dall'altro, la predisposizione di nuove fattispecie di reato.

4.1 La tutela in considerazione dell'età: minori e anziani

L'art. 1 comma 7 legge 94 del 2009 ha modificato l'art. 61 n. 5 c.p. relativo alla cd. minorata difesa, aggiungendovi l'esplicito riferimento all'età della vittima: qualunque reato è, ora, aggravato dal fatto di "aver profittato di circostanze di tempo, luogo, persona con riferimento anche all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa". Si tratta di un'aggravante comune che si estende a tutti i reati, pensata inizialmente dal legislatore per tutelare le persone di età avanzata vittime di reati, ma che nella sua generalizzata formulazione finale, accolta dal nuovo testo, concerne tutte le fasce di età idonee a ridurre la capacità difensiva della persona offesa.

Sulla scia della cd. "emergenza truffa agli anziani" il legislatore ha, inoltre, plasmato sull'aggravante della minorata difesa per l'età di cui all'art. 61 n. 5 c.p. una nuova circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di truffa: l'art. 640 comma 2 n. 2-*bis* c.p. richiama infatti espressamente la circostanza di cui all'art. 61 n. 5 c.p.; la minorata difesa della persona truffata impone una pena più severa (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1549 euro).

Gran parte delle disposizioni finalizzate alla tutela della persona offesa debole è espressamente riservata alle vittime minorenni.

Sotto questo profilo, si segnala, in primo luogo, la nuova circostanza aggravante comune (aumento di pena fino a un terzo) introdotta nell'art. 61 n. 11-ter c.p., che consiste nell'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione".

Secondo quanto si legge nella relazione di presentazione del d.d.l. in Senato la nuova aggravante persegue l'obiettivo di "creare delle zone di sicurezza nelle quali determinati comportamenti, già di per sé penalmente rilevanti, assumono una particolare gravità per il contesto nel quale vengono compiuti e per il fatto che le potenziali vittime sono minori, e, più in generale, soggetti deboli. Sottotraccia, seppur non espresso, viene evocato il fenomeno del bullismo, cui s'intende dare risposta attraverso l'inasprimento sanzionatorio; nulla esclude, tuttavia, che la norma trovi applicazione anche in situazioni diverse, come i reati commessi dagli insegnanti o dal personale scolastico a danno degli studenti.

Il legislatore del 2009 ha introdotto anche una nuova circostanza aggravante al reato di atti osceni (art. 527 c.p.). La pena per questo delitto è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Si tratta di una disposizione attraverso la quale il legislatore mira evidentemente a tutelare in modo particolare il minore da situazioni che potrebbero turbarne un sano sviluppo psichico e sessuale.

Nel solco della maggiorazione della tutela dei soggetti deboli s'inserisce anche l'introduzione di una circostanza aggravante in materia di violenza sessuale, pensata per vittime minorenni (che frequentano un istituto di istruzione) ma applicabile anche a maggiorenni nelle medesime condizioni (art. 609-ter n. 5-bis c.p.): sono aggravanti i fatti di violenza commessi "all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto di istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa".

Allo scopo di tutela della vittime deboli risponde, anche, l'introduzione di una nuova pena accessoria nel caso di condanna del genitore o del tutore per una serie di gravi reati (riduzione in schiavitù, tratta di persone e commercio di schiavi, mutilazione genitali femminili, delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo). In tali ipotesi si incorrerà nella decadenza della potestà genitoriale e nella interdizione perpetua dall'ufficio di amministratore di sostegno, di tutore e curatore.

Tutte costruite sulla minore età della persona offesa sono anche le aggravanti introdotte dal legislatore al delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.). È ora previsto che qualora il fatto sia commesso in danno di un minore, si applichi la reclusione da 3 a 12 anni, in luogo di quella da 6 mesi a 8 anni prevista dalla

fattispecie base. La pena è poi ulteriormente aumentata (da 3 a 15 anni) qualora il fatto sia commesso nei confronti del figlio o da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri: se il minore è infraquattordicenne; se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero.

Il legislatore tenta, così, di far fronte a un fenomeno acuitosi di recente come la sottrazione di minori contesi da genitori, in corso di separazione o divorzio, di differente nazionalità.

Sempre nell'ottica della tutela dei minori, il legislatore è intervenuto modificando la disposizione del codice penale sulle aggravanti in caso di concorso di persone nel reato. L'aumento di pena previsto dall'art. 112 comma 1 n. 4 c.p. è oggi applicabile non più solo a chi si è avvalso di un minore di anni 18 o in stato di deficienza psichica nella commissione di un delitto, ma anche a chi ha semplicemente con gli stessi partecipato. Allo stesso modo l'aggravante per chi si sia avvalso di persona non imputabile o non punibile nella commissione di un delitto è ora estesa a tutte le ipotesi di concorso con tali soggetti; e infine anche l'aumento di pena previsto per il genitore che si sia avvalso dei minori è esteso al genitore che comunque abbia partecipato al reato con il figlio su cui abbia la potestà.

La modifica si spiega con l'intento legislativo di prevenire la devianza minorile, perseguito attraverso un'azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni.

4.1.1 La tutela dei minori: nuovi reati

Sempre con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei minori il legislatore ha introdotto due nuovi reati: il delitto di sottrazione e mantenimento di minori all'estero (art. 574-*bis* c.p.) e il delitto di impiego di minori nell'accattonaggio (art. 600 *octies* c.p.)

La prima fattispecie punisce con la pena della reclusione da 1 a 4 anni chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale.

La medesima norma punisce invece con la reclusione da 6 mesi a 3 anni il medesimo fatto commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso.

Attraverso il nuovo reato il legislatore si propone di contrastare il fenomeno della sottrazione dei figli da parte di un genitore – spesso di nazionalità straniera – all'altro genitore, dopo la rottura della relazione coniugale: un

fenomeno in crescente diffusione e oggetto di numerose convenzioni internazionali (Convenzione europea del 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e ristabilimento dell'affidamento, Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 1980).

La nuova norma intende così rafforzare la tutela penale già offerta nel nostro ordinamento da due disposizioni (art. 573 "sottrazione consensuale di minorenni", e 574 c.p. "sottrazione di persone incapaci"). L'area del fatto penalmente rilevante non è pertanto estesa: tutti i fatti oggi punibili con il nuovo reato di cui all'art. 574-*bis* erano in precedenza certamente punibili a livello penale. La nuova fattispecie, tuttavia, consente di superare alcuni punti di debolezza delle previgente normativa: la mancanza dei presupposti per procedere all'arresto facoltativo in caso di flagranza di reato (art. 381 c.p.p.) e applicare misure cautelari (art. 280 c.p.p.) e la procedibilità a querela. Oggi, pertanto, per il reato di sottrazione e trattenimento all'estero di minore è possibile procedere all'arresto e applicare misure cautelari; il reato è, inoltre, sempre perseguibile d'ufficio.

Rispetto alle condotte di impiego di minori nell'accattonaggio, il legislatore ha trasformato la contravvenzione di cui all'art. 671 c.p. ("impiego di minori nell'accattonaggio"), ora abrogata, in un delitto punito con la reclusione fino a 3 anni (prima la pena era l'arresto da 3 mesi a un anno).

Ai sensi del nuovo articolo 600 octies c.p. "salvo che il fatto costituisca più grave reato" (e vengono in mente i delitti, criminologicamente contigui, di riduzione o mantenimento in schiavitù di cui all'art. 600 c.p. e maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli di cui all'art. 572) chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a 3 anni".

La costruzione della fattispecie è, in realtà, molto simile alla contravvenzione abrogata: l'elevazione nel novero dei delitti, d'altra parte, ha comportato ovviamente un inasprimento importante dal punto di vista sanzionatorio.

4.2 La tutela delle vittime dei reati sessuali

Un'altra categoria cui il legislatore ha dedicato particolare attenzione in vista di una tutela rafforzata di fronte ai reati è rappresentata dalle vittime dei reati sessuali.

Abbiamo già enunciato l'introduzione della circostanza aggravante per il reato di violenza sessuale.

Le norme dedicate alla tutela di questi soggetti sono per lo più contenute nel d.l. 23 febbraio 2009, n.11, convertito con la legge n. 38 del 23 aprile 2009 ("misure urgenti in tema di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori").

Con un opportuno intervento di coordinamento il legislatore ha sgombrato il campo da ogni dubbio circa la applicabilità, nel caso del reato di omicidio, dell'aggravante rappresentata da fatti di violenza sessuale (art. 576 comma 1 n. 5).

4.3 Il reato di *stalking*

Va inscritta nella logica di tutela delle vittime deboli anche l'introduzione di uno dei reati più noti all'opinione pubblica tra quelli di nuovo conio: il delitto di "atti persecutori" ovvero il cd. *stalking*.

Con l'art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante "misure urgenti in tema di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", e convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo reato, denominato "atti persecutori", ma meglio conosciuto come "*stalking*", in base al quale è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". Si tratta di un delitto punito a querela della persona offesa; querela che può essere presentata entro sei mesi dalla commissione del fatto. Si procede d'ufficio "se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

Il legislatore ha, inoltre, previsto tre diverse circostanze aggravanti del reato: due relative alla persona del reo, una concernente le peculiari condizioni della vittima. Nel primo senso, la pena è aumentata "se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa" (art. 612-*bis* comma 2) oppure se il fatto è commesso "da persona già ammonita ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 11 del 2009". Nel secondo senso, la pena è aumentata fino alla metà "se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con

disabilità di cui all'art. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata". Lo *stalking*, inoltre, è di per sé un'aggravante del reato di omicidio volontario di cui all'art. 576 c.p., in forza del richiamo operato dall'art. 576 comma 1 n. 5.1 c.p. in seguito alla legge 38 del 2009.

Il nuovo reato si configura come il coerente terminale di una vasta strategia di tutela della vittima degli atti persecutori, che il legislatore ha messo in campo attraverso la predisposizione di un arsenale variegato di strumenti anti-*stalking*, soprattutto di natura preventiva. Con il medesimo decreto legge, infatti, è stato introdotto l'istituto dell'ammonimento, ampliato il catalogo delle misure cautelari personali attraverso la previsione del "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa" e prolungato fino a un anno (contro i precedenti sei mesi) la durata massima dell'ordine di protezione del giudice civile (art. 10 d.l. n. 11/2009 che modifica l'art. 342-ter c.c.). Proprio la resa delle misure preventive citate (e in particolare dell'ammonimento) dovrà essere tenuta in massima considerazione nell'analisi dell'impatto nella prassi del reato di *stalking*, trattandosi, all'evidenza, di fattori intimamente collegati.

Gli atti di *stalking* possono essere i più vari; rimanendo nell'ottica di un'esemplificazione offerta dalla dottrina e dalla prassi già registrata in altri ordinamenti si pensi alle ripetute comunicazioni indesiderate dirette alla vittima, ma anche a parenti, amici e colleghi della stessa; ai pedinamenti, agli appostamenti sotto casa o fuori dai luoghi frequentati dalla vittima. Vi è poi una variegata rassegna di comportamenti definiti "associati", come l'ordinazione o la cancellazione di beni o servizi con il nome della persona offesa e la pubblicazione di annunci, a nome della vittima che inducano terzi a mettersi in contatto con la stessa. Condotte, tutte, caratterizzate dalla reiterazione, che costituisce elemento distintivo del reato.

Comun denominatore di tali condotte è l'assenza di violenza; la violenza, si badi, è spesso l'esito di una pregressa condotta persecutoria, l'atto finale di un'*escalation* di atti idonei a portare sempre maggiore turbamento alla vittima. Ma la caratteristica dell'atto persecutorio è proprio la mancanza di quei caratteri che consentirebbero immediatamente di ricondurlo nel novero dei reati classici di percosse, violenza privata, lesioni personali, violenza sessuale. Come affermato nel corso dei lavori parlamentari, infatti, "lo *stalking* è un reato abituale proprio, ossia un reato commesso dalla reiterazione di condotte che, prese singolarmente, sono penalmente irrilevanti".

L'opportunità e l'efficacia della predisposizione del nuovo reato risiede, pertanto, nella punizione di condotte prima non sussumibili in alcuna fattispecie di reato: il legislatore ha tentato, in questo modo, di neutralizzare il persecutore proprio su quel terreno nel quale precedentemente agiva in libertà, certo della propria impunità. Si è inteso così, da un lato, proteggere la

tranquillità individuale della persona e dall'altro interrompere sul nascere l'eventuale *escalation* di aggressioni nei confronti della vittima. L'esperienza, anche di altri Paesi, ha dimostrato infatti che un soggetto che pone in essere atti persecutori potrebbe spingersi ben più in là, in un crescendo di aggressività che potrebbe giungere sino a eventi drammatici.

Al di là dell'estensione dell'area dei fatti punibili a livello penale (a dire il vero le minacce o le molestie reiterate – che costituiscono le condotte tipiche di *stalking* – erano già punibili nel nostro sistema) la lacuna che il legislatore ha colmato attraverso la predisposizione del reato di *stalking* concerne l'apparato sanzionatorio e gli strumenti di prevenzione a disposizione della vittima.

Infatti, i reati eventualmente ritenuti applicabili alle condotte persecutorie prima dell'attuale legge erano fattispecie di minore importanza (cd. reati bagatellari) come la minaccia, punita nella forma più grave con la reclusione fino a un anno e le molestie, sanzionate con pena alternativa, e quindi obblazionabile, dell'arresto fino a 6 mesi o dell'ammenda fino a 516 euro: reati evidentemente per i quali non era prospettabile alcuna tutela cautelare.

Al contrario, il livello edittale di pena stabilito per il reato di *stalking* è funzionale al ricorso, nei casi più gravi, alla custodia cautelare in carcere del persecutore; una misura, evidentemente, idonea a intervenire efficacemente per assicurare una tutela preventiva alla vittima nelle ipotesi di maggiore aggressività del persecutore

Il testo della norma introdotta tenta di bilanciare opposte esigenze: da un lato, fornire uno strumento efficace di tutela preventiva e successiva alle vittime di *stalking*, dall'altro, definire una fattispecie conforme ai principi che governano il diritto penale, in particolare il principio di offensività e di determinatezza della norma. Un bilanciamento non facile se si considera che il bene che si vuole proteggere (la serenità psichica, la tranquillità degli individui, anche in funzione della protezione più efficace di beni finali come la vita, l'integrità fisica, la libertà sessuale) è un bene immateriale, la cui lesione è di difficile accertamento.

La reale portata ed efficacia della norma va misurata, pertanto, anche alla luce delle scelte interpretative che i giudici e in genere gli interpreti sono e saranno in grado di offrire sia sul terreno della prova della volontà persecutoria, sia su quello della condotta tipica punibile (e in particolare sulla lettura data alla nozione del "molestare" dello spessore del requisito della "reiterazione") sia, infine, sul versante dell'evento.

5. Sicurezza urbana

Nell'ambito della strategia generale di contrasto ai reati che suscitano maggior allarme sociale s'inseriscono gli interventi normativi operati dal pacchetto sicurezza 2009 (d.l. 11/09 conv. in legge 15 luglio 2009, n. 94) tesi a contrastare con maggior rigore, da un lato, una vasta gamma di fatti tradizionali di reato, ritenuti di grande allarme per la sicurezza collettiva, come la violazione di domicilio, il furto, il danneggiamento e deturpamento, la rapina, le lesioni personali, il porto d'armi, e dall'altro, condotte ritenute meritevoli di inedite sanzioni amministrative come l'illegittima occupazione di suolo pubblico (art. 3 comma 16 legge 94/09), condotte contrarie al decoro delle pubbliche vie (art. 3 comma 6 legge 94/09) e insozzamento di strade pubbliche (art. 34-*bis* cod. strada, introdotto dall'art. 3 comma 14 legge 94 del 2009).

L'obiettivo viene perseguito dal legislatore attraverso un articolata strategia di inasprimento del trattamento sanzionatorio derivante ora dall'innalzamento delle cornici di pena edittale, ora dall'inserimento di nuove circostanze aggravanti, talvolta sottratte all'ordinario giudizio di bilanciamento.

5.1 Modifiche al codice penale

Nel dettaglio, il pacchetto sicurezza 2009 è intervenuto sulla fattispecie del delitto di violazione di domicilio, aumentandone a sei mesi la pena minima (prima era quella generale di 15 giorni). È stato inoltre introdotto l'arresto facoltativo in caso di situazione di flagranza del reato. Si tratta di interventi espressione di una politica legislativa che ha adottato una visione "quasi sacra" del domicilio, sulla scorta dello slogan: "sicuri a casa nostra".

È un'impostazione già adottata dal nostro legislatore nella nota legge 13 febbraio 2006, n. 59 in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio, con la quale è stata introdotta nell'ordinamento una causa di giustificazione *ad hoc* nei casi di legittima difesa domiciliare (art. 52 comma 2 e comma 3 c.p.): nelle ipotesi in cui vi sia violazione di domicilio, il rapporto di proporzione tra l'offesa arrecata e la difesa deve considerarsi presunto, ogni qual volta "taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usi un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumità e/o i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione". L'introduzione della nuova legittima difesa "domiciliare" non sembra, tuttavia, aver modificato in concreto il regime di accertamento dei presupposti per l'operatività della causa di giustificazione se è vero che la giurisprudenza successiva ha affermato che "il requisito della

necessità della difesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 c.p. dalla legge n. 59 del 2006, va inteso nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate ex ante, l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto" (Cass., sez. V, 24 giugno 2008, n. 25653, in C.E.D. Cass. n. 240447).

Al pacchetto sicurezza 2009 si deve l'introduzione di nuove circostanze aggravanti dei delitti di furto e rapina. La pena, sia per il furto che per la rapina, è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto oppure se il fatto è commesso "nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro". S'intende, attraverso consistenti aumenti di pena, rafforzare la tutela di fronte a fenomeni che il legislatore ritiene generatori di particolare allarme sociale.

Per il solo reato di rapina è stata, inoltre, introdotta un'ulteriore circostanza aggravante nell'ipotesi in cui il fatto avvenga "in luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora o loro pertinenze" (art. 628 comma 3 n. 3-bis c.p.).

Sempre per il reato di rapina, infine, con l'ultimo "pacchetto sicurezza" il legislatore ha ridefinito il potere discrezionale del giudice in ordine all'applicazione delle circostanze aggravanti introdotte dalla medesima legge, prevedendo che le stesse debbano sempre prevalere sulle attenuanti (diverse da quelle della minore età) e, quindi, che solo sulla pena aumentata in seguito alla applicazione delle aggravanti possa eventualmente computarsi lo sconto di pena per eventuali attenuanti, con un effetto di evidente inasprimento del carico sanzionatorio.

In relazione al reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) è stato ampliato l'ambito di operatività dell'aggravante concernente i beni immobili, estesa oggi a tutti gli immobili, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata), dalla ubicazione (centri storici o periferia) o dalla fase di realizzazione (in costruzione, restauro o ultimati). Il legislatore ha, inoltre, subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena per il reato di danneggiamento all'eliminazione da parte dell'autore del reato delle conseguenze dannose e pericolose dello stesso.

Viene modificata la fattispecie del reato di "deturpamento e imbrattamento di cose altrui" e, contemporaneamente, vengono inasprite notevolmente le sanzioni: la pena, prima rappresentata dall'alternativa tra la reclusione fino a un anno e la multa fino a 1.032 euro, può arrivare oggi a una pena congiunta della reclusione da 3 mesi a 1 anno, più la multa da 1.000 a 3.000 euro (nell'ipotesi di fatto commesso su cose di interesse storico o artistico). Sanzioni ancora più consistenti sono state introdotte, inoltre, per i recidivi la cui pena può giungere

a 2 anni di reclusione più una multa fino a 10.000 euro. Evidente il destinatario “tipico” delle nuove sanzioni: il rigore sanzionatorio è, infatti, funzionale a scoraggiare le azioni dei cd. *writers*.

Il legislatore del 2009 s’inserisce, infine, nel solco già tracciato dal pacchetto sicurezza 2008 (legge 125 del 2008) rispetto all’inasprimento sanzionatorio realizzato attraverso la modifica delle circostanze aggravanti relative ad alcuni reati. Con la legge 125 del 2008, infatti, il legislatore aveva introdotto una nuova aggravante dell’omicidio volontario applicabile qualora il fatto sia stato commesso contro un ufficiale o agente di p.g., ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.

Con il pacchetto sicurezza 2009, invece, è stata ampliata l’area di applicazione delle circostanze aggravanti dei reati di lesioni e omicidio preterintenzionale estendendo il novero dei reati aggravati anche alle mutilazioni genitali (art. 583-*bis* c.p.) e prevedendo un aumento di pena fino a un terzo nel caso in cui i reati richiamati siano commessi “da persona travisata o da più persone riunite”: aggravante che evoca il fenomeno delle cd. “*gang*” criminali.

5.1.1 L’oltraggio a pubblico ufficiale

Il cd. pacchetto sicurezza 2009 ha reintrodotto nel nostro ordinamento il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, abrogato dieci anni prima a opera della legge 25 giugno 1999, n.205.

L’espunzione dal codice penale del delitto in questione alla fine degli anni novanta costituì l’epilogo di una lunga stagione di auspici e tentativi riformatori della disciplina dell’oltraggio, nonché della progressiva erosione di quelle resistenze ideologiche che si frapponevano all’abrogazione della norma. Qualche anno prima, infatti, la Corte Costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittima la previsione del minimo sanzionatorio del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, aveva argomentato in ordine al contrasto stridente tra una previsione delittuosa di tal fatta e i principi cardine di un ordinamento democratico. Il legislatore, aderendo all’impostazione della Corte, intervenne, nel 1999, abrogando il delitto.

Abrogato il reato di oltraggio, ben presto iniziò a registrarsi – con un movimento quasi pendolare – l’affermazione progressiva dell’opposta tensione verso il ripristino dello stesso: tra il 2002 e il 2008, attraverso tre legislature, vennero presentati in Parlamento ben diciassette disegni di legge per la reintroduzione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale.

La legge n. 94 del 2009 ha portato, dunque, a compimento tale percorso, ripristinando la fattispecie del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale con l'intento dichiarato di riaffermare l'autorità di "tutti coloro che operano per la nostra sicurezza e che nelle strade garantiscono legge e ordine".

La riesumazione del delitto in questione non opera un ampliamento dello spazio di tutela penale dal momento che, abrogata la vecchia fattispecie di oltraggio, le relative condotte risultavano attratte nel reato di ingiuria, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p..

La reintroduzione della fattispecie di oltraggio, tuttavia, offre, a livello di disciplina normativa, una tutela decisamente più rafforzata rispetto al reato di ingiuria aggravata prima applicabile, dal momento che quest'ultimo, attribuito alla competenza del giudice di pace, era punito con pena pecuniaria e risultava procedibile solo a querela di parte.

5.2 Nuove forme regolamentate di controllo dello spazio pubblico: le ronde

Sempre nell'ottica del contrasto all'illegalità diffusa va segnalata l'introduzione, a opera della medesima novella legislativa, di nuove forme regolamentate di controllo dello spazio pubblico: l'ampliamento delle prerogative di tutela degli "addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo" (cd. buttafuori, art. 3 comma 7 legge 94 del 2009), ma soprattutto le notissime "ronde". L'art. 3 comma 40 della legge 94/2009 ha, infatti, disciplinato le modalità di arruolamento e i compiti delle "associazioni tra cittadini non armati" fortemente sponsorizzate dal legislatore come il primo efficace avamposto contro l'illegalità urbana diffusa.

Si tratta di associazioni di cittadini iscritte in un apposito elenco curato dal Prefetto che operano come "organo" del Sindaco, affiancando polizia locale e statale in attività di prevenzione e segnalazione dei reati o comunque a difesa della sicurezza urbana. Per quanto riguarda nello specifico i poteri degli appartenenti alle ronde, va segnalato come questi si esauriscano nella segnalazione alle autorità di polizia di situazioni di sospetto, mentre sono inibiti poteri di intervento e poteri coercitivi. Come ogni privato cittadino, inoltre, il "rondista" potrà procedere all'arresto di chi sia colto in flagranza di reato procedibile d'ufficio. Gli appartenenti alle ronde non possono essere tecnicamente qualificati come pubblici ufficiali, mentre sembra attagliarvisi la categoria di incaricati di un pubblico servizio: come tali, gli eventuali reati di cui il rondista possa essere vittima saranno aggravati dalla qualifica e, d'altra parte, gli stessi non potranno, a determinate condizioni, rimanere totalmente esenti da responsabilità penale.

6. La normativa sulla violenza negli stadi

Nuovamente oggetto di intervento legislativo è risultata, di recente, la disciplina relativa ai fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive.

Si tratta di un settore normativo sul quale, nell'ultimo decennio, più volte il legislatore ha sentito l'esigenza di incidere, spesso in seguito a gravissimi episodi di cronaca e sempre attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza.

Il testo normativo di riferimento, contenuto nella legge 13 dicembre 1989, n. 401 (“interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche”), è stato oggetto di plurime modifiche e interpolazioni, risultato di un flusso normativo ripetuto che si è snodato nell'arco di un ventennio, intensificandosi negli ultimi dieci anni. Così, dopo le modifiche operate al testo originario dalla legge 22 dicembre 1994, n. 717, si sono registrate, nell'ultimo decennio, almeno cinque novelle legislative che hanno inciso profondamente sulla complessiva disciplina normativa del fenomeno della violenza in occasione di competizioni sportive e in particolare dentro e fuori gli stadi di calcio:

a) il d.l. 20 agosto 2001, n. 336 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2001, n. 337 (“disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”) che è intervenuto sia sul versante preventivo, allargando il novero dei destinatari delle misure di prevenzione emesse dal questore, sia sul versante repressivo, introducendo nuove figure di reato (lancio di oggetti contundenti e invasione di campo).

b) il d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 (“disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”) che ha introdotto la possibilità di procedere all'arresto anche al di fuori delle ipotesi ordinarie di flagranza e quasi flagranza entro i limiti delle trentasei ore successive ai gravi fatti di violenza in occasione delle competizioni sportive allorquando la polizia giudiziaria non possa immediatamente eseguire l'arresto, ma abbia acquisito elementi di prova nell'immediatezza del fatto (cd. flagranza differita).

c) il d.l. 30 giugno 2005, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (“Disposizioni urgenti per assicurare le funzionalità dei settori della pubblica amministrazione”) che ha esteso l'operatività temporale dell'istituto della flagranza differita.

d) il d.l. 17 agosto 2005, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210 (“ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”) contenente, oltre che misure di

coordinamento con i decreti ministeriali concernenti la sicurezza strutturale degli impianti sportivi, una serie di disposizioni di adeguamento della normativa interna alla normativa internazionale in materia (Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, con particolare attenzione alle partite di calcio firmata a Strasburgo il 18 agosto 1985 e la Risoluzione 17 novembre 2003 per l'adozione negli Stati membri dell'Unione Europea di particolari divieti di accesso agli impianti dove si svolgono le partite di calcio di rilevanza internazionale).

Nel solco di tali interventi, e in conseguenza dei gravissimi fatti di cronaca registratisi in occasione di un incontro di calcio (nel corso dei quali si è verificata la morte di un ispettore di polizia), il legislatore ha emanato, nel 2007, il decreto legge n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

Tale ultimo intervento normativo, nell'ottica di apprestare strumenti più efficaci per prevenire e contrastare un fenomeno costantemente attuale, ha operato su più versanti, modificando la disciplina normativa sia sotto il profilo della prevenzione, che sotto quello sanzionatorio, nonché novellando le disposizioni in materia processuale penale (si pensi per esempio all'estensione dell'ambito di operatività della cd. *flagranza differita*) e le prescrizioni – di natura organizzativa – relative alla sicurezza degli impianti sportivi.

In particolare, sul primo versante, la legge n. 41 del 2007 amplia il novero dei soggetti potenzialmente destinatari del cd. *DASPO*, ovvero del provvedimento, emesso dal questore, attraverso il quale si vieta ai soggetti “sottoposti” l'accesso ai luoghi in cui si svolgono determinati eventi sportivi (nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito e al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni) e in forza del quale il questore può, inoltre, prescrivere un obbligo di comparizione personale degli stessi nell'ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per cui opera il divieto. In seguito alla legge 41 del 2007 sono inclusi tra i potenziali destinatari della misura preventiva anche coloro i quali siano stati denunciati o condannati – anche con sentenza non definitiva – nel corso degli ultimi cinque anni per il reato di possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive e coloro i quali, sulla base di elementi oggettivi, risultino avere tenuto “una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse” (cd. *DASPO preventivo*): quest'ultima ipotesi estende, dunque, l'operatività del *DASPO* fino a ricomprendervi ipotesi che esulano dal presupposto di una preventiva

condanna o denuncia per i reati indicati, fondandosi sull'accertamento di semplici elementi, seppur oggettivi, indicatori di pericolosità sociale tale da giustificare l'adozione della misura di prevenzione.

Nel novero dei potenziali destinatari del DASPO sono inclusi, inoltre, coloro i quali reiterino condotte di accesso e permanenza negli impianti in violazione del regolamento d'uso degli stessi: il d.l. 8 del 2007 rende applicabili le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 401 del 1989 anche agli autori delle condotte di cui all'art. 1 septies d.l. 28 del 2003, indicandone la durata in un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Infine, l'art. 2 comma 1 lett. *a-bis*) del decreto legge n. 8, introducendo il comma *1-bis* nel corpo normativo dell'art. 6 della legge 401 del 1989, ha consentito che il DASPO possa essere disposto anche nei confronti dei minorenni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, con contestuale notifica del provvedimento a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

In un'ottica di inasprimento del trattamento preventivo, il legislatore del 2007 è intervenuto, da un lato, innalzando il minimo e il massimo edittale di durata del DASPO, oggi previsto tra uno e cinque anni, dall'altro, aumentando la pena prevista per la violazione della suddetta misura di prevenzione (reclusione da uno a tre anni e multa da euro 10.000 a euro 40.000).

Le medesime finalità si pongono, inoltre, sullo sfondo di almeno altri due interventi normativi contenuti nel citato decreto.

In primo luogo, il legislatore ha modificato la disciplina relativa alla disposizione del divieto di accesso nei luoghi interessati da competizioni sportive in seguito alle sentenze di condanna per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive Art. 6 comma 7 legge 401 del 1989: a differenza della precedente formulazione, oggi la norma contempla l'obbligo per il giudice che abbia emesso la sentenza di condanna di applicare il divieto, per un periodo da due a otto anni (prima era da due mesi a due anni); è inoltre previsto che il capo della sentenza non definitiva relativo al divieto stesso sia immediatamente esecutivo e che la pronuncia di condanna possa essere accompagnata da una pena accessoria consistente nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.

In secondo luogo, l'obiettivo di rendere più efficace l'arsenale di strumenti di contrasto del fenomeno in questione è stato perseguito estendendo la possibilità di applicare le misure di prevenzione ordinarie (quelle di cui alle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965) anche nei confronti di soggetti indiziati di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

soggetti, questi, nei confronti dei quali, pertanto, potrà essere disposta anche la misura preventiva del sequestro e successivamente della confisca, che il legislatore circoscrive ai beni, nella disponibilità dei medesimi, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive (art. 6 d.l. 8/07 che inserisce nella legge n. 401/1989 l'articolo *7ter*).

Sul versante della repressione penale in senso stretto, il legislatore del 2007 ha operato un triplice ordine di interventi.

In primo luogo, ha introdotto una nuova ipotesi di illecito contravvenzionale (“divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce”) in forza della quale la violazione del divieto di introdurre o esporre striscioni o cartelli che incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce, è punita con l'arresto da tre mesi a un anno.

In secondo luogo ha modificato alcune fattispecie tipiche contenute nella legge 401 del 1989, ovvero i reati previsti dagli artt. *6-bis* (lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive) e *6-ter* (possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive”), da un lato ampliandone l'ambito di operatività, dall'altro irrigidendone il versante sanzionatorio.

In particolare, la fattispecie originaria di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive è stata estesa fino a ricompredervi l'utilizzo del medesimo materiale, sempre che da tali condotte derivi un pericolo concreto per le persone; condotte queste che saranno sanzionate, in forza della nuova formulazione della norma, anche se commesse nelle immediate adiacenze dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, ovvero in quelli in cui sostano, transitano o vengono trasportati coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni stesse, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla stessa. Notevolmente inasprita, inoltre, la sanzione ora attestata tra l'uno e i quattro anni di reclusione, con conseguente applicabilità delle misure cautelari personali (prima, la pena della reclusione era da sei mesi a tre anni)

Il reato di possesso di materiale pericoloso di cui all'art. *6-ter* è divenuto, in seguito alla novella legislativa del 2007, un delitto punito con la pena congiunta della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 1.000 a 5.000 euro, oggi realizzabile anche nei luoghi interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni

Infine, il legislatore è intervenuto sul codice penale, introducendo un nuovo art. *583-quater* nell'ottica dell'apprestamento di una rafforzata tutela alle forze dell'ordine che operano in occasione delle manifestazioni sportive.

Nello specifico, l'art. 7 del d.l. n. 8/07 (così come convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41) ha previsto che nelle ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi siano punite con la reclusione da quattro a dieci anni, le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni, con un inasprimento sanzionatorio evidentissimo rispetto alle fattispecie circostanziate di lesioni gravi o gravissime.

7. La normativa in materia di stupefacenti

La disciplina normativa concernente gli illeciti in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope è stata, com'è noto, recentemente oggetto di una estesa e penetrante riforma, operata dal legislatore con il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito in legge, con numerose e incisive modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (cd. legge Fini-Giovanardi).

Con un intervento legislativo in via d'urgenza, di contenuto estremamente eterogeneo (come emerge inequivocabilmente dalla rubrica della legge: "misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309") e approvato in tempi rapidissimi (tra l'inizio della discussione in Aula in Senato e la definitiva approvazione della legge alla Camera sono trascorsi, infatti appena 19 giorni), il legislatore ha profondamente rivisto l'impianto normativo del testo unico in materia di stupefacenti (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), così come risultante in seguito al referendum del 1993, attraverso l'introduzione di disposizioni innovative e modificative sia sul versante repressivo-penale in senso stretto, che su quello sanzionatorio-amministrativo, oltre che in materia di indagine e accertamento processuale (si pensi per esempio alle modifiche relative alle cd. attività sotto copertura).

La modifica di gran lunga più rilevante e nota introdotta dalla legge 49 del 2006, concerne l'equiparazione delle droghe pesanti e di quelle leggere ai fini del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge per le relative condotte illecite.

Nello specifico, il legislatore del 2006 ha operato una articolata e radicale riscrittura dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 ampliando l'area delle condotte

penalmente rilevanti e inasprendo notevolmente la risposta sanzionatoria per fatti concernenti le droghe leggere.

L'art. 73, nella versione abrogata, puniva infatti con la grave sanzione della reclusione da otto a venti anni (e la multa da euro 25.822 a euro 258.228) una serie di condotte illecite, elencate dalla disposizione, concernenti le cd. droghe pesanti (ovvero quelle di cui alle tabelle I e III art. 14 d.p.r. 309/90), mentre riservava una pena edittale decisamente meno rigorosa (da due a sei anni di reclusione e multa da euro 5.164 a euro 77.468) alle medesime condotte aventi a oggetto droghe cd. leggere (indicate nelle tabelle II e IV art. 14).

Profondamente rinnovato anche nella formulazione e strutturazione letterale, il nuovo art. 73 ha introdotto una primaria distinzione tra condotte intrinsecamente rilevanti a livello penale sulla base di un collegamento – presunto dallo stesso legislatore – con la destinazione dello stupefacente a terzi (coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta, messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, nonché qualunque attività con la quale si procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito o si consegna per qualunque scopo – art. 73 comma 1 –) e condotte (importazione, esportazione, acquisto, ricezione e illecita detenzione – art. 73 comma 1-bis –) ritenute meritevoli di sanzione penale solo se caratterizzate dalla destinazione a uso non esclusivamente personale.

È stata, al contrario, cancellata ogni distinzione concernente il tipo di sostanza stupefacente (droghe leggere o droghe pesanti oggi ricomprese in una tabella unica – tabella I-): il legislatore del 2006 ha disegnato una comune cornice edittale per gli illeciti concernenti i due tipi di stupefacenti, sanzionando le distinte condotte prima enunciate (art. 73 comma 1 e art. 73 comma 1-bis) con la pena della reclusione da 6 a 20 anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000. Con la medesima pena, richiamata dai riformati artt. 73 comma 1-bis, lett. b) – 73 comma 4 d.p.r. 309/90, sono, oggi, sanzionate le condotte illecite concernenti medicinali contenuti nella tabella II sez. A (detenzione o condotte assimilabili in assenza di prescrizione medica o in quantitativo superiore a quello prescritto), nonché le condotte illecite finalizzate alla destinazione a terzi concernenti medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C.

Nell'attuale sistema sanzionatorio, pertanto, i fatti di reato concernenti droghe leggere sono stati equiparati a quelli relativi alle droghe pesanti, con un notevole inasprimento di pena: per le droghe leggere, infatti, il nuovo minimo edittale corrisponde all'abrogato massimo (6 anni di reclusione).

Di conseguenza, anche la previsione della circostanza attenuante per i fatti di lieve entità (art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90, che riduce gli estremi dell'arco edittale: da uno a sei anni di reclusione e multa da euro 3.000 a euro 26.000),

già presente nell'originario disegno normativo è stata oggi estesa indifferentemente agli illeciti aventi a oggetto droghe pesanti o leggere.

Come anticipato, il legislatore del 2006 ha tracciato il discrimine tra la detenzione di stupefacenti (e condotte assimilabili) penalmente rilevante e il mero illecito amministrativo attraverso il concetto normativo di "destinazione a uso non esclusivamente personale", sanzionando con le rigorose pene di cui all'art. 73 le condotte che si presume siano destinate allo spaccio e con le più blande sanzioni amministrative di cui all'art. 75 l'uso personale. La nozione legislativa di "destinazione a uso non esclusivamente personale" è costruita su un triplice ordine di indicatori, normativamente prefissati, che dovranno orientare il giudice nell'operazione di qualificazione giuridica del fatto illecito: la quantità dello stupefacente, le modalità di presentazione (peso lordo complessivo e confezionamento frazionato), e altre circostanze dell'azione.

Il limite quantitativo, al di sopra del quale la sostanza detenuta si presume destinata allo spaccio (con operatività della sanzione penale di cui all'art. 73), è stato determinato alla luce del sistema tabellare – introdotto con decreto ministeriale (decreto ministeriale 11 aprile 2006, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2006 emanato dal Ministro della salute di concerto con il Ministro della Giustizia) – in cui è definita la quantità massima detenibile a fine di uso personale, espressa in milligrammi, corrispondente alla soglia massima di principio attivo ammesso per ogni singola sostanza stupefacente.

Nell'ipotesi in cui la detenzione illecita sia destinata a uso esclusivamente personale, operano le sanzioni amministrative di cui all'art. 75 d.p.r. 309/90. Anche tale previsione è stata modificata dal legislatore del 2006 che ha inasprito l'arsenale sanzionatorio, sia sotto il profilo della durata (ora prevista per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno), sia sotto il profilo della tipologia, aggiungendo alle sanzioni già previste (sospensione o divieto di conseguire la patente di guida, la licenza di porto d'armi, il passaporto o ogni altro documento equipollente, il permesso di soggiorno) l'immediato ritiro della patente "ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore", ovvero il ritiro del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del veicolo "qualora la disponibilità sia riferita a un ciclomotore" (art. 75 comma 3).

Sul versante dell'illecito amministrativo, tuttavia, l'innovazione decisamente più rilevante è rappresentata dall'introduzione, a opera dell'art. 4-*quater* legge 49/06, dell'art. 75-*bis* che prevede una risposta sanzionatoria rafforzata nei confronti di coloro i quali, pur avendo compiuto una condotta detentiva non rilevante a livello penale (e quindi ricompresa nell'alveo degli illeciti amministrativi *ex art. 75*), risultino già condannati, anche non definitivamente

per un reato contro la persona, contro il patrimonio, in materia di stupefacenti o relativo alla violazione delle disposizioni sulla circolazione stradale, ovvero siano destinatari di una misura di prevenzione o di sicurezza. Qualora “in relazione alle modalità o alle circostanze dell’uso” dalla condotta illecita a livello amministrativo di cui all’art.75 “possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica”, il legislatore ha previsto che i soggetti prima indicati possano essere sottoposti, per la durata massima di due anni, a una o più misure sanzionatorie incidenti sulla libertà di movimento: obbligo di presentarsi almeno due volte alla settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il Comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e non uscirne prima di altra ora prefissata; divieto di frequentare determinati locali pubblici; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata o di uscita dagli istituti scolastici; divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. Trattasi di misure disposte dal questore e successivamente oggetto di convalida affidata al Giudice di Pace.

La violazione delle predette misure costituisce un nuovo illecito contravvenzionale, punito con l’arresto da 3 a 18 mesi (art. 75-*bis* comma 6 d.p.r. 309/90).

Rilevanti innovazioni legislative vanno registrate anche sul versante eminentemente esecutivo delle sanzioni relative agli illeciti in materia di stupefacenti: il legislatore del 2006 ha, infatti, previsto, per le ipotesi di fatti di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5, la possibilità di applicare, su richiesta dell’imputato e in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (di cui all’art. 54 del d.lgs 28 agosto 2000, n. 274), secondo le modalità ivi previste e per una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata.

Sempre nell’ottica di tutela e agevolazione del reinserimento sociale del tossicodipendente, il legislatore ha ampliato i limiti edittali entro cui può operare la sospensione dell’esecuzione della pena e l’affidamento in prova, estendendoli dagli originari 4 anni agli attuali 6, di pena complessiva o residua. La legge 49 del 2009 è intervenuta, inoltre, sul versante cautelare rimodulando l’art. 89 d.p.r. 309/90, con l’intenzione di indicare la misura degli arresti domiciliari come lo strumento tipico cautelare nei confronti di una persona che abbia in corso un programma terapeutico di recupero, salvo che sussistano particolari esigenze cautelari.

Infine, anche allo scopo di limitare gli effetti di estremo rigore normativo determinati dalla legge 251 del 2005 – legge *ex Cirielli* –, è stato introdotto lo

stato di tossicodipendenza come elemento da valutare ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato in fase di esecuzione pena (art. 671 c.p.p.).

8. Carcere e trattamento penitenziario: le novità

La disciplina normativa in materia di esecuzione penitenziaria è stata oggetto di plurimi, recenti interventi normativi.

A una tensione legislativa verso la valorizzazione di strumenti e percorsi alternativi alla detenzione, portata a compimento dalla cd. Legge Simeone-Saraceni (legge 165 del 1998), è seguita, negli ultimi anni, una contro-spinta incline alla implementazione di istanze custodialistiche, che ha trovato espressione dapprima nella legge n. 279 del 2002, e successivamente in interventi normativi emanati con cadenza pressoché annuale (legge 5 dicembre 2005, n. 251 c.d. ex Cirielli; legge 6 febbraio 2006, n. 38 “disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”; d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008, n.125 – cd. pacchetto sicurezza 2008 –; legge 23 aprile 2009, n. 38 e legge 15 luglio 2009, n.94 - cd. pacchetto sicurezza 2009-).

Tali ultimi provvedimenti legislativi hanno inciso sugli istituti tipici dell'esecuzione penitenziaria, in particolare calibrando le leve dell'esecuzione attraverso quegli strumenti finalizzati alla diversificazione dei percorsi penitenziari (cd. doppio binario) tra condannati non ritenuti socialmente pericolosi (e come tali meritevoli di accedere alle misure alternative) e condannati di cui sia presunta o accertata la pericolosità sociale (e quindi inibiti all'accesso alle predette misure).

Obiettivi legislativi, questi, in concreto perseguiti ampliando il novero dei reati in relazione ai quali è vietata l'emissione del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive (art. 656 comma 9 c.p.p.), inserendo progressivamente sempre nuove fattispecie nel *corpus* normativo dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354 (ord. pen.) che contempla divieti e condizioni stringenti per la concessione dei benefici penitenziari, infine interpolando e modificando le disposizioni particolari che disciplinano le condizioni di accesso alle singole misure alternative.

La legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli), nell'ambito di un ben più ampio disegno normativo (incidente tra l'altro sulla disciplina della prescrizione, delle attenuanti generiche, del giudizio di comparazione tra circostanze e dell'usura), da un lato, introduce una preclusione all'operatività del meccanismo della sospensione dell'ordine di esecuzione in relazione ai reati commessi da soggetti recidivi reiterati, ovvero da coloro i quali, già recidivi,

commettano un ulteriore delitto non colposo (art. 99 comma 4 c.p.), dall'altro impone per gli stessi soggetti una serie di limiti all'accesso alle misure alternative alla detenzione.

In primo luogo, pertanto, va segnalata l'interpolazione dell'art. 656 comma 9 c.p.p. che indica i reati per i quali non opera il sopradetto meccanismo sospensivo: l'art. 9 della legge 251 del 2005 arricchisce il catalogo dei reati ostativi alla concessione della sospensione dell'ordine di esecuzione (reati di cui all'art. 4-*bis*, reati per i quali è in corso l'esecuzione di una misura custodiale in carcere nel momento in cui la sentenza è definitiva) includendovi anche i reati commessi dai recidivi reiterati.

A differenza delle altre categorie ostative, d'altra parte, i recidivi reiterati continuano ad avere la possibilità di accedere alle misure alternative: il divieto di sospensione opera, pertanto, come obbligo di "assaggio" della dimensione custodiale pur in presenza delle condizioni per la concessione delle suindicate misure alternative.

Eterogeneo è il catalogo dei limiti all'accesso alle misure alternative introdotti nei confronti dei recidivi reiterati.

L'art. 7 comma 7-*bis* della legge 251/2005 vieta che i benefici penitenziari (affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà) possano essere concessi a tali soggetti più di una volta.

Gli stessi soggetti sono stati destinatari di limiti legislativi in ordine alla concessione dei permessi premio (art. 7 comma 1 che modifica l'art. 30-*quater* ord. pen.) e della semilibertà (art. 7 comma 5 che ha introdotto l'art. 50-*bis* ord. pen.).

Un po' più articolato risulta l'intervento modificativo operato sulla disciplina della detenzione domiciliare, rispetto alla quale si rintraccia, almeno in parte, una inclinazione legislativa verso la realizzazione di percorsi esecutivi non carcerari. In questo senso, si è registrata l'introduzione della possibilità per il detenuto ultrasettantenne di espiare la pena della reclusione "nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza".

È stato compresso, al contrario, lo spazio di accesso alla detenzione domiciliare per la categoria di soggetti di cui il legislatore presume la pericolosità sociale, ovvero i già citati soggetti recidivi reiterati: essi potranno espiare nelle forme della detenzione domiciliare non più di tre anni, mentre non potranno accedere alla cd. detenzione domiciliare biennale (art. 47-*ter* comma 1-*bis* ord. pen.).

Infine, la legge n. 251 del 2005 ha vietato al condannato per evasione di accedere all'assegnazione al lavoro esterno, all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà.

L'ampliamento del novero dei reati per cui è inibita al pubblico ministero l'emissione del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione, con

conseguente obbligatoria esposizione del condannato all'esperienza carceraria, è il contenuto tipico anche del primo dei due pacchetti sicurezza emanati nel biennio 2008-2009.

Il d.l. 92 del 2008, infatti, estendendo l'ambito di operatività dell'art. 656 comma 9, introduce nuove ipotesi di reato per le quali è vietata la sospensione dell'ordine di esecuzione. Si tratta nello specifico dei reati di incendio boschivo, furto aggravato da almeno due circostanze di cui all'art. 625 c.p., furto in abitazione e furto con strappo, nonché tutti i delitti commessi da chi si trovi illegalmente sul territorio nazionale (art. 61 comma 1, n. 11-*bis* c.p.): nei confronti dei condannati per uno dei reati indicati si apriranno necessariamente, pertanto, le porte del carcere, nonostante essi continuino a essere ammessi alla richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione.

Il pacchetto sicurezza 2009 è intervenuto, invece, sull'altro fondamentale strumento di gestione del cd. "doppio binario", ovvero il divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui all'art. 4-*bis* ord. pen..

Nel 2009, l'art. 4-*bis* ord. penitenziario è stato oggetto di un duplice intervento normativo (art. 1 della legge 23 aprile 2009, n. 38 e art. 2 comma 27 a legge 15 luglio 2009, n.94) che ne ha ulteriormente esteso l'ambito di applicazione, operando una vera e propria rielaborazione, anche dal punto di vista della formulazione, della struttura della norma. In particolare, attraverso la legge n. 38 (rispetto alla quale la legge n. 94 opera meri interventi di coordinamento) il legislatore ha suddiviso in quattro diversi commi il previgente comma 1 dell'art. 4-*bis*.

Nel primo comma sono confluiti i tradizionali reati in relazione ai quali l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato alla collaborazione con la giustizia, cui sono stati aggiunti i delitti previsti dagli artt. 600-*bis* comma 1 c.p. (induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile), 600-*ter* commi 1 e 2 (pornografia minorile, limitatamente alle ipotesi di realizzazione di esibizioni pornografiche, di induzione a partecipare a esibizioni pornografiche, di produzione e commercio di materiale pornografico) e 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo). I delitti di cui agli articoli 600-*bis* commi 1 e 2, 600-*ter* commi 1 e 2 e 609 octies c.p., unitamente a quelli, affini, di cui agli artt. 600-*quinqies*, 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* sono stati per la prima volta inseriti nel novero dei reati ostativi di cui all'art. 4-*bis* ord. pen. dalla legge 38 del 2006.

Rimane invariata la previsione di una deroga al divieto di accesso ai benefici penitenziari, oggi contemplata dal comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* : deroga integrata nei casi di collaborazione impossibile o inutile, ovvero oggettivamente irrilevante, a condizione che, nei confronti del detenuto siano state applicate talune, indicative, circostanze attenuanti.

Il comma 1-*ter* della disposizione riformata annovera l'elenco dei delitti i cui autori possono accedere ai benefici penitenziari solo quando manchino elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata: accanto alle ipotesi già previste nella formulazione precedente il legislatore del 2009 colloca i delitti di violenza sessuale (art. 609-*bis* – 609-*quater* c.p.) e ripropone l'art. 609 octies, già contemplato dal comma 1.

Infine, è stato introdotto (comma 1 *quater*) un nuovo presupposto per la fruizione dei benefici penitenziari da parte dei soggetti detenuti e internati per i delitti di cui agli artt. 609-*bis*, 609 *quater*, 609 octies: questi potranno essere ammessi ai benefici solo “sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione di esperti”.

Il pacchetto sicurezza 2009 è intervenuto anche sul diverso versante, finora taciuto, del regime di carcere “duro” di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., rafforzandone la disciplina, da un lato attraverso modifiche di natura procedurale (sia in relazione al procedimento applicativo che alle procedure di controllo), dall'altro attraverso la progressiva estensione dell'area potenziale di applicazione dello stesso regime di cui all'art. 41-*bis* ; estensione dipendente sia dall'ampliamento dell'ambito operativo dell'art. 4-*bis* ord. pen., sia dalla introduzione nel corpo dell'art. 41-*bis* della nozione di detenuti “per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso” quali potenziali nuovi destinatari del trattamento differenziato.

Il pacchetto sicurezza 2009, ha inoltre, espressamente indicato, per via legislativa, la possibilità di operare con il trattamento differenziato ex art. 41-*bis* anche nel caso di misura cautelare e di disporre il regime di carcere “duro”, in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa ai delitti di cui all'art. 4-*bis*.

È stata notevolmente ampliata la durata del trattamento differenziato (prima non inferiore a un anno e non superiore a 2 anni; ora non inferiore a 4 anni, con proroghe per periodi di due anni) e sono state precisate in senso estensivo le condizioni della proroga oggi da disporre ogni qual volta risulti “che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”, nonché gli oneri motivazionali.

Novellato anche il contenuto delle restrizioni nella duplice ottica di limitazione della discrezionalità dei tribunali di sorveglianza (nell'incipit dell'art. 41-*bis* comma 2-*quater* ord. pen. si passa dalla formula “può comportare” all'indicativo presente “prevede”) e di rafforzamento dell'arsenale delle restrizioni connesse al trattamento di carcere “duro”. È stato ridotto ulteriormente il numero dei colloqui (da due a uno), mentre il colloquio

telefonico mensile può essere autorizzato esclusivamente nei confronti di coloro che non abbiano effettuato colloqui di persona. Contingentato anche il numero di colloqui con il difensore e “irrigidite” le prescrizioni relative alle ore di permanenza all’aperto (ridotte da quattro a due, in gruppi non superiori a quattro persone).

L’obiettivo di rafforzamento della cortina d’isolamento dei detenuti sottoposti al carcere duro, viene perseguita dal legislatore anche attraverso un ulteriore e diverso strumento: l’introduzione di una nuova fattispecie di reato concernente l’“agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario”. In particolare, il nuovo art. 391-*bis* c.p. (introdotto dal comma 26 dell’art. 2 legge 94 del 2009) punisce (con la reclusione da 1 a 4 anni) chiunque consenta a un detenuto, sottoposto al regime carcerario speciale di cui all’art. 41-*bis* ord. pen., di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni imposte (dall’art. 41-*bis* comma 2 quater). La pena è della reclusione da 2 a 5 anni nell’ipotesi – aggravata – in cui il reo sia un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un soggetto esercente la professione forense.


Capitolo IV

GLI OMICIDI VOLONTARI

1. L'andamento nel tempo e nello spazio degli omicidi consumati e di quelli tentati


Nella prima parte del capitolo analizzeremo le variazioni nello spazio e nel tempo degli omicidi consumati e tentati dal 1984 al 2009. Nella seconda parte considereremo invece esclusivamente i primi e alcune loro caratteristiche: l'ambito in cui è avvenuto il delitto, l'arma utilizzata, l'esito dell'indagine. Nell'ultima parte, infine, presenteremo, prima distintamente e poi in modo congiunto, le caratteristiche della vittima e dell'autore, quali il genere, l'età e la nazionalità. Il numero degli omicidi consumati e tentati è aumentato rapidamente nella seconda metà degli anni '80, raggiungendo il picco nel 1991, e ancora più rapidamente è diminuito in seguito, scendendo nel 2009 a un livello mai toccato prima. La crescita della seconda metà degli anni '80 e la flessione successiva sono state più pronunciate nelle regioni meridionali che in quelle centro-settentrionali e dunque il divario fra le prime e le seconde si è prima accentuato per ridursi in seguito (figure IV.1 e IV. 2). Il tasso di omicidio non ha avuto lo stesso trend nei comuni capoluoghi e negli altri comuni delle province (figura IV.3). Alla metà degli anni '80, nelle regioni centro-settentrionali era più alto nei primi, mentre in quelle meridionali e insulari era assai simile. L'aumento di questo tasso nella seconda metà degli anni '80 fu particolarmente forte nei capoluoghi meridionali, cosicché crebbe in quest'area il divario fra le grandi città e i piccoli comuni. D'altra parte anche la diminuzione iniziata nel 1992 è stata più rapida nei capoluoghi del Mezzogiorno. Di conseguenza la situazione oggi è, da questo punto di vista, simile a come si presentava nella seconda metà degli anni '80. Considerazioni analoghe possono essere fatte a proposito dei tentati omicidi, per i quali tuttavia, a Sud, le differenze fra capoluoghi e altri comuni sono rimaste più a lungo.

Figura IV.1 - Omicidi volontari consumati denunciati dalle Forze di polizia all'A.G. nel Centro-Nord e nel Sud-Isole, su 100 mila abitanti. Anni 1984-2009




Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Figura IV.2 - Omicidi tentati denunciati dalle Forze di polizia all'A.G. nel Centro-Nord e nel Sud-Isole, su 100 mila abitanti. Anni 1984-2009



Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Figura IV.3 - Omicidi volontari consumati denunciati dalle Forze di polizia all'A.G. nei comuni capoluoghi e non del Centro-Nord e del Sud-Issole, su 100 mila abitanti. Anni 1984-2009



Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Il dettaglio regionale ci permette di ampliare la nostra conoscenza relativa agli omicidi consumati. La drastica diminuzione del tasso di omicidi non è peraltro generalizzabile a tutto il Mezzogiorno.

Come mostra la tabella IV.1, il declino più ragguardevole vi è stato soprattutto in Sicilia dove si è passati da un tasso di oltre 8 omicidi ogni 100 mila abitanti nel 1990 a uno di 1,2 nel 2009, valore che si assesta sulla media italiana. La Campania è una delle regioni che, oggi e nell'arco di tempo considerato, registra i tassi di omicidio più alti. Tuttavia, grazie al minor numero di agguati camorristici avvenuti nel 2009 in Campania, il tasso di omicidi volontari consumati ha registrato un sensibile calo che ha inciso sul bilancio totale della zona meridionale del paese. Al 2009, in termini relativi la Calabria risulta nettamente la regione a più alto rischio, con 3,1 omicidi ogni 100 mila abitanti.

Il tasso provinciale sugli omicidi volontari consumati ci permette di identificare in modo più dettagliato la distribuzione spazio temporale di questa particolare fattispecie delittuosa. Nella pagina precedente mostriamo delle cartine del paese relative a sei momenti specifici che intercorrono tra il 1984 e il 2009 (figura IV.4). Negli anni Ottanta la provincia di Reggio Calabria registra il tasso più elevato di omicidi, 16,5 ogni 100.000 abitanti. Seguono con un distacco ragguardevole le province della Sicilia (per esempio, Caltanissetta, 6,3; Catania, 6; Agrigento 5,7; Palermo, 4,3). Anche la provincia di Napoli (4,2) e

quella di Nuoro (5,8) segnano dei tassi piuttosto alti. Queste province registrano tassi elevati di omicidi, in gran parte compiuti nell'ambito della criminalità organizzata. Ma è specialmente negli anni Novanta che gli scontri tra gruppi organizzati rivali e tra questi e la società civile diventano più aspri e sanguinosi. Per esempio, sempre Reggio Calabria registra nel periodo 1988-1991 il record di omicidi, più di 31 per 100.000 abitanti. In tutte le province siciliane il tasso di omicidi registra valori record di 10 o più omicidi ogni 100.000 abitanti (per esempio, Caltanissetta, 17,1; Agrigento 10,4; Messina e Catania, ambedue 9,7). A Napoli il tasso è, invece, di 7,5. Dalla metà degli anni Novanta fino a oggi assistiamo a un notevole decremento nel numero di omicidi che, come più volte ricordato, è particolarmente rilevante nelle province siciliane.


A oggi una delle province più a rischio è Reggio Calabria, la quale seppur registrando un calo nel numero di omicidi, in linea con il trend nazionale, è ancora quella in cui le uccisioni sono più frequenti, 5,3 ogni 100.000 abitanti, nel periodo 2004-2009, 4,3 nel 2009.

Tabella IV.1 - OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI DENUNCIATI DALLE FORZE DI POLIZIA ALL'A.G. NELLE REGIONI, SU 100 MILA ABITANTI. ANNI VARI

| | 1984 | 1987 | 1990 | 1993 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 2008 | 2009 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Abruzzo | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,5 |
| Basilicata | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
| Calabria | 5,2 | 8,4 | 15,1 | 6,1 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,1 |
| Campania | 3,9 | 2,8 | 5,9 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 1,8 |
| Emilia Romagna | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Friuli V. Giulia | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Lazio | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Liguria | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 1,0 |
| Lombardia | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Marche | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Molise | 0,9 | 0,3 | 3,6 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 1,6 | 0,6 | 0,6 |
| Piemonte | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Puglia | 1,1 | 1,8 | 3,6 | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| Sardegna | 2,9 | 1,8 | 4,1 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 1,9 | 1,0 |
| Sicilia | 4,4 | 5,5 | 8,2 | 5,0 | 3,5 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,2 |
| Toscana | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,6 |
| Trentino A. Adige | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 1,6 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| Umbria | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Valle D'Aosta | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Veneto | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Centro-Nord | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| Sud Isole | 3,2 | 3,5 | 6,4 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Figura IV.4 - Omicidi volontari consumati denunciati dalle Forze di polizia all'A.G. su 100.000 abitanti, per provincia. Anni 1984-2009



Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Un ragionamento a parte riguarda la provincia di Nuoro, non interessata dalla presenza dei canonici gruppi organizzati criminali (mafia, 'ndrangheta, camorra e gruppi criminali pugliesi). Nel periodo considerato il territorio barbaricino è quantitativamente paragonabile alle province siciliane e calabresi: considerando l'intero arco di tempo Nuoro si classifica al quarto posto tra le province più a rischio, subito dopo Reggio Calabria, Caltanissetta e Catania. Infatti, il tasso di omicidi varia da un massimo di 11,9 nel periodo 1988-1991 a un minimo di 5,4 nel 2004-2009. Tuttavia il più basso tasso registrato nella provincia nell'arco di tempo considerato è anche quello che, insieme a Reggio Calabria, detiene il record delle province più a rischio in Italia. Nonostante, quindi, il declino del ricorso allo strumento dell'omicidio registrato negli ultimi trent'anni, ancora oggi la provincia di Nuoro spicca per una propensione all'uso della violenza omicida che supera sistematicamente la tendenza media registrata nelle isole e nel meridione.

2. Le caratteristiche dell'omicidio

In questo paragrafo si prenderanno in considerazione alcune caratteristiche dell'omicidio per le quali abbiamo informazioni a partire dal 1992.

Le statistiche sugli omicidi volontari prevedono due macro-ambiti di collocazione dell'evento: criminalità organizzata e criminalità comune. Nella seconda sono inseriti non solo i fatti delittuosi collegati alla criminalità comune in senso stretto, ma anche quelli commessi in situazioni estranee a fenomeni delinquenziali. All'interno di queste macro-categorie sono previsti ulteriori dettagli che specificano la circostanza in cui è avvenuto l'omicidio.

Disponiamo poi di informazioni sull'arma utilizzata, separatamente e congiuntamente all'ambito in cui l'omicidio è scaturito. Per i nostri scopi le armi utilizzate sono state suddivise in due categorie principali: da fuoco e da taglio; inoltre, è stata inserita una categoria residuale in cui sono presenti le armi improprie (corpi contundenti o oggetti imprecisati), le morti per asfissia e soffocamento (annegamento, asfissia, gas, impiccagione, incaprettamento, soffocamento, sotterramento e strangolamento) e le morti per lesioni (acido, avvelenamento, investimento, lesioni, percosse, precipitazione, sevizie, ustioni e liquido infiammabile).

Infine, analizzeremo gli omicidi scoperti secondo i diversi ambiti in cui sono stati commessi, in quanto l'azione di contrasto è naturalmente tanto più efficace quanto più essa si traduce in operazioni di successo, le quali dipendono fortemente dalle circostanze in cui il delitto è maturato.

Nella tabella IV.2 sono presentati gli omicidi commessi tra il 1992 e il 2009 secondo l'ambito in cui sono maturati.

Prima di presentare le analisi relative agli ambiti in cui l'omicidio è stato commesso è necessario sottolineare che la qualità delle informazioni raccolte è molto migliorata nel corso del tempo e che la quota dei delitti sui quali non conosciamo l'ambito è fortemente diminuita (tabella IV.2).

Anche se in diminuzione, gli omicidi di criminalità organizzata presentano un andamento irregolare in alcuni anni, per poi assestarsi nell'ultimo biennio (nel 2009 si rileva il numero più basso di eventi del periodo: 90). I picchi corrispondono a ondate riconducibili alla criminalità organizzata. Per esempio, l'aumento degli omicidi nell'ambito della criminalità organizzata nel 2004 è dovuto, quasi interamente agli scontri avvenuti in Campania da gruppi camorristici che, in quell'anno hanno causato la morte di 122 persone (più della metà di quelli registrati all'interno della criminalità organizzata).

Tabella IV.2 - TIPI DI OMICIDI COMMESSI IN ITALIA DAL 1992 AL 2009. VALORI ASSOLUTI

| | Criminalità organizzata | Famiglia Passioni | Rapina | Lite | Altre circostanze | Non determinato | % Non determinato | Totale |
|--------|-------------------------|-------------------|--------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
| 1992 | 340 | 91 | 125 | 124 | 107 | 654 | 45,4 | 1.441 |
| 1993 | 158 | 106 | 104 | 166 | 106 | 425 | 39,9 | 1.065 |
| 1994 | 181 | 96 | 103 | 168 | 69 | 341 | 35,6 | 958 |
| 1995 | 281 | 110 | 115 | 175 | 87 | 236 | 23,5 | 1.004 |
| 1996 | 284 | 123 | 94 | 109 | 88 | 247 | 26,1 | 945 |
| 1997 | 247 | 121 | 117 | 92 | 101 | 186 | 21,5 | 864 |
| 1998 | 244 | 118 | 72 | 126 | 93 | 226 | 25,7 | 879 |
| 1999 | 181 | 153 | 64 | 143 | 59 | 210 | 25,9 | 810 |
| 2000 | 174 | 162 | 57 | 99 | 55 | 202 | 27,0 | 749 |
| 2001 | 163 | 193 | 47 | 141 | 36 | 127 | 18,0 | 707 |
| 2002 | 125 | 211 | 36 | 133 | 36 | 101 | 15,7 | 642 |
| 2003 | 160 | 207 | 28 | 134 | 51 | 139 | 19,3 | 719 |
| 2004 | 203 | 182 | 47 | 132 | 41 | 106 | 14,9 | 711 |
| 2005 | 139 | 152 | 53 | 97 | 37 | 123 | 20,5 | 601 |
| 2006 | 121 | 183 | 53 | 88 | 33 | 143 | 23,0 | 621 |
| 2007 | 143 | 94 | 63 | 160 | 76 | 94 | 14,9 | 630 |
| 2008 | 106 | 152 | 71 | 129 | 50 | 103 | 16,8 | 611 |
| 2009 | 90 | 127 | 53 | 117 | 74 | 125 | 21,3 | 586 |
| Totale | 3.363 | 2.581 | 1.302 | 2.333 | 1.199 | 3.759 | 25,9 | 14.537 |

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

In termini assoluti, il 2009 è l'anno in cui la criminalità organizzata ha fatto meno vittime negli ultimi vent'anni.

Il numero degli omicidi in ambito familiare e delle passioni ha subito varie oscillazioni, raggiungendo il picco nel 2001 e 2002, e diminuendo negli anni successivi. Ma dal 2001 è la forma di omicidio più frequente.

Di interesse risultano, altresì, gli omicidi per furto o rapina o per altre circostanze legate all'appropriazione di ricchezze. Negli anni 1992, 1995 e 1997 gli omicidi avvenuti in queste circostanze risultano superiori alle 100 unità, mentre nell'ultimo periodo mostrano valori dimezzati. Per esempio, nel 2009 si regi-

strano 53 omicidi di questa matrice. Le uccisioni scaturite per diverbi sono quelle che, nel lungo periodo, hanno mostrato un andamento sostanzialmente regolare e, con alcune fluttuazioni, sono anche tra quelle che presentano il numero più elevato di morti ammazzati.

Di seguito ci soffermeremo sugli omicidi compiuti in ambito familiare. Tuttavia, in questa parte del lavoro, per classificare gli omicidi di questo tipo, terremo conto dei rapporti di parentela che intercorrono tra autore e vittima degli omicidi avvenuti tra il 2007 e il 2009, anni in cui disponiamo dell'informazione. Classificheremo come familiari quelli commessi fra soggetti legati da stretti rapporti di sangue – ascendenti, discendenti, fratelli –, gli affini (suocero, genero ecc.) e, per quel che concerne i partners, sia i coniugati che i conviventi. Nel caso dei partners e degli affini abbiamo tenuto conto anche delle relazioni passate, quando la relazione di parentela è terminata, per separazione o divorzio.

Adottando questo criterio di classificazione le vittime di omicidi di prossimità sono state 465 nel triennio 2007-09. Poco più di un quarto, quindi, degli omicidi commessi in Italia dal 2007 al 2009 è avvenuto tra persone legate da rapporti di parentela.

Tabella IV.3 - OMICIDI TRA CONSANGUINEI E AFFINI. VALORE ASSOLUTO E TASSI PER MILIONE DI ABITANTI. ANNI 2007-09

| | Numero di omicidi | Tasso per milione di abitanti |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Abruzzo | 8 | 2,0 |
| Calabria | 25 | 4,2 |
| Campania | 38 | 2,2 |
| Emilia Romagna | 43 | 3,3 |
| Friuli V. Giulia | 11 | 3,0 |
| Lazio | 46 | 2,8 |
| Liguria | 18 | 3,7 |
| Lombardia | 86 | 3,0 |
| Marche | 8 | 1,7 |
| Molise | 3 | 3,1 |
| Piemonte | 25 | 1,9 |
| Puglia | 29 | 2,4 |
| Sardegna | 10 | 2,0 |
| Sicilia | 31 | 2,1 |
| Toscana | 30 | 2,7 |
| Trentino A. Adige | 8 | 2,6 |
| Umbria | 5 | 1,9 |
| Valle D'Aosta | 1 | 2,6 |
| Veneto | 40 | 2,8 |
| Centro-Nord | 321 | 2,8 |
| Sud e Isole | 144 | 2,3 |
| Italia | 465 | 2,6 |

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Rapportando il numero degli omicidi alla popolazione residente nelle regioni (per milione di abitanti), si sono registrati nel triennio 2007-09 2,8 omicidi in ambito familiare al Centro-Nord, mentre al meridione 2,3. Sebbene al Centro-Nord gli omicidi di questo tipo siano più frequenti è una regione del Sud, la Calabria, che detiene il tasso di omicidi più elevato per milione di abitanti, 4,2, quasi il doppio di quello medio registrato nel Meridione. Seguono, poi, tre regioni settentrionali, Liguria (3,7), Emilia Romagna (3,3), Friuli V. Giulia e Lombardia, entrambe a 3 omicidi per milione di abitanti (tabella IV.3).

Tabella IV.4 - RAPPORTI DI PARENTELA FRA AUTORI E VITTIME DEGLI OMICIDI COMMESSI IN AMBITO FAMILIARE IN ITALIA, PER SESSO DELLA VITTIMA. ANNI 2007-2009

| Rapporto con autore | Sesso vittima | | Totale |
|-------------------------------|---------------|---------|--------|
| | Femmina | Maschio | |
| Coniuge | 47,6 | 16,9 | 37,1 |
| Convivente | 9,4 | 6,3 | 8,3 |
| Ex-coniuge | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
| Ex-convivente | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
| Ex | 5,8 | 2,5 | 4,7 |
| Genitore | 11,3 | 20,0 | 14,3 |
| Figlio-a | 11,3 | 19,4 | 14,1 |
| Fratello-sorella | 5,8 | 15,0 | 9,0 |
| Zio-a | 2,6 | 5,0 | 3,4 |
| Cognato-a (inclusi gli ex) | 2,6 | 5,6 | 3,6 |
| Genero-nuora (inclusi gli ex) | 1,3 | 2,5 | 1,7 |
| Suocero-a (inclusi gli ex) | 0,0 | 3,8 | 1,3 |
| Altri familiari | 1,3 | 3,1 | 1,9 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Valori assoluti | 309 | 160 | 469 |

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S. Una vittima può essere contata più volte a seconda del numero degli autori coinvolti. Per questo motivo i totali delle vittime nelle tabelle IV.3 e IV.4 divergono

Notiamo che in quasi due quinti dei casi la vittima è uno dei coniugi; circa uno su cinque, invece, viene commesso dal proprio genitore o dal proprio figlio (tabella IV.4). Tuttavia, i rapporti di parentela tra autore e vittima sono molto diversi a seconda del sesso di chi è stato ucciso. Per esempio, in Italia accade molto più spesso che sia il marito a uccidere la moglie che viceversa: infatti, quasi la metà delle donne sono state uccise dal proprio coniuge a fronte di poco più di un uomo su cinque. Dato che, di norma, la violenza viene esercitata dal più forte verso il più debole, tra le mura domestiche, le donne risultano più a rischio rispetto ai propri compagni.

L'analisi del mezzo lesivo è molto importante nello studio degli omicidi e chiarisce alcune dinamiche sottostanti. Gli autori di omicidio prediligono le armi da fuoco per uccidere, ma sono molte anche le vittime colpite con armi da taglio. Nello specifico, nel 2009 in 240 sono stati uccisi con armi da fuoco, 159 le vittime di armi bianche, alto anche il numero (61) dei morti perché colpiti da

armi cosiddette improprie, come corpi contundenti, o deceduti per asfissia (39) (tabella IV.5).

Tabella IV.5 - OMICIDI COMMESSI IN ITALIA SECONDO IL TIPO DI ARMA. ANNI 1992-2009

| | Armi da fuoco | Armi da taglio | Armi improprie | Asfissia | Lesioni | Non determinato | Totale |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------|---------|-----------------|--------|
| 1992 | 1.011 | 137 | 97 | 64 | 85 | 47 | 1.441 |
| 1993 | 675 | 136 | 103 | 66 | 76 | 9 | 1.065 |
| 1994 | 607 | 160 | 72 | 42 | 59 | 18 | 958 |
| 1995 | 643 | 162 | 82 | 51 | 39 | 27 | 1.004 |
| 1996 | 610 | 150 | 61 | 42 | 54 | 28 | 945 |
| 1997 | 509 | 151 | 66 | 65 | 57 | 16 | 864 |
| 1998 | 556 | 144 | 72 | 42 | 47 | 18 | 879 |
| 1999 | 470 | 164 | 58 | 41 | 48 | 29 | 810 |
| 2000 | 430 | 138 | 48 | 43 | 61 | 29 | 749 |
| 2001 | 348 | 165 | 74 | 55 | 47 | 18 | 707 |
| 2002 | 333 | 123 | 60 | 34 | 70 | 22 | 642 |
| 2003 | 384 | 149 | 64 | 36 | 69 | 17 | 719 |
| 2004 | 374 | 156 | 58 | 33 | 71 | 19 | 711 |
| 2005 | 330 | 118 | 57 | 26 | 43 | 27 | 601 |
| 2006 | 308 | 147 | 45 | 46 | 50 | 25 | 621 |
| 2007 | 319 | 140 | 55 | 40 | 56 | 20 | 630 |
| 2008 | 310 | 136 | 54 | 35 | 68 | 9 | 612 |
| 2009 | 240 | 159 | 61 | 39 | 62 | 18 | 579 |
| Totale | 8.457 | 2.635 | 1.187 | 800 | 1.062 | 396 | 14.537 |

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.


Analizzando il trend a partire dal 1992 si nota che l'uso di armi da fuoco registra un decremento considerevole. Ma questo è in gran parte una conseguenza della diminuzione degli omicidi di criminalità organizzata che, come vedremo subito, vengono di solito commessi con tali armi.

Viceversa, il peso delle armi cosiddette bianche (armi da taglio o da punta) è rimasto sostanzialmente stabile, pur con alcune oscillazioni (figura IV.5).

Incrociano i dati sugli omicidi per ambito e arma utilizzata, si conferma quanto sopra accennato relativamente all'uso quasi esclusivo delle armi da fuoco da parte della cosiddetta criminalità organizzata (mafia, camorra, ndrangheta e gruppi organizzati pugliesi).

Infatti, viene ucciso con armi da fuoco più del 90% delle vittime della criminalità organizzata e dal 40 al 45% di quelle per liti, rapine, questioni passionali e familiari.

Figura IV.5 - Numero di vittime di omicidi commessi con arma da fuoco, con arma da punta e con altri strumenti in Italia, 1992-2009



Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.


Tabella IV.6 - ARMA UTILIZZATA SECONDO L'AMBITO IN CUI L'OMICIDIO È AVVENUTO. ANNI 1992-2006

| Arma utilizzata | Criminalità organizzata | Famiglia/Passioni | Rapina | Lite | Altre circostanze | Totale |
|-----------------|-------------------------|-------------------|--------|-------|-------------------|--------|
| Da fuoco | 94,2 | 40,7 | 45,3 | 42,4 | 40,6 | 58,4 |
| Da taglio | 0,4 | 31,2 | 19,0 | 34,5 | 27,8 | 20,4 |
| Improprie | 0,5 | 10,1 | 16,1 | 11,3 | 10,7 | 8,1 |
| Asfissia | 0,5 | 10,2 | 10,2 | 2,7 | 9,1 | 5,4 |
| Lesioni | 4,4 | 7,7 | 9,4 | 9,1 | 11,8 | 7,6 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Valori assoluti | 3.333 | 2.529 | 1.269 | 2.309 | 1.161 | 10.601 |

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

La figura IV.6 mostra che la percentuale di casi di omicidio risolti con esito positivo è aumentata nel corso del periodo considerato. Vi sono delle differenze rilevanti tra i diversi tipi di omicidi nella probabilità di risoluzione positiva del caso: è più alta quando si tratta di omicidi per rapina, furto, etc. (da un minimo del 63,3% nel triennio 1992-1994 a un massimo di circa l'80% nel 2001-2003); e più bassa nel caso degli omicidi di criminalità organizzata. Essendo diminuiti questi, sono aumentati nel complesso quelli risolti con successo.

Figura IV.6 - Omicidi risolti con esito positivo sul totale degli omicidi in Italia. Distinzione secondo la circostanza in cui l'omicidio è avvenuto (rapina e criminalità organizzata). Periodo 1992-2009. Trienni



Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Anche la zona in cui il delitto è stato commesso discrimina sensibilmente la probabilità che il reato venga scoperto. In generale, gli autori di omicidio vengono scoperti più frequentemente nelle regioni centro-settentrionali che in quelle meridionali e insulari (figura IV.7).

Tabella IV.7 - PERCENTUALE DI OMICIDI SCOPERTI SUL TOTALE DI QUELLI COMMESSI IN ITALIA. DISTINZIONE SECONDO LA CIRCOSTANZA IN CUI L'OMICIDIO È AVVENUTO E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. ANNI 1992-2009

| | Criminalità organizzata | Famiglia/Passioni | Rapina | Lite | Altre circostanze | Totale |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------|-------|-------------------|--------|
| <i>Centro-Nord</i> | 46,4 | 99,0 | 78,0 | 93,0 | 87,1 | 91,3 |
| Valori assoluti | 56 | 1.563 | 615 | 1.192 | 797 | 4.223 |
| <i>Sud e isole</i> | 24,5 | 94,8 | 68,4 | 86,1 | 80,1 | 54,1 |
| Valori assoluti | 3.307 | 1.018 | 687 | 1.141 | 402 | 6.555 |


Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

3. Le vittime

Nelle pagine che seguono tratteremo il profilo della vittima di omicidio attraverso l'analisi di alcune sue caratteristiche come genere, età e nazionalità. Contrariamente a quello che spesso si pensa, gli uomini vengono uccisi più frequentemente delle donne. Questo si verifica perché gli uomini sono di solito

in situazione di competizione, di rivalità, di lotta per prevalere e primeggiare ed è quindi più facile che entrino in conflitto, anche letale, fra loro.

Figura IV.7 - Omicidi secondo il genere della vittima, tassi su 100.000 abitanti. Anni 1992-2009



Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Mentre per le donne il tasso si assesta sempre sotto a uno per 100.000 abitanti, per gli uomini, invece, è sensibilmente più alto, anche se vi è stato un calo ragguardevole tra il 1992 (4,4) e il 2009 (1,41). Questo è dovuto, ancora, una volta, alla diminuzione degli omicidi in ambito della criminalità organizzata, in cui è risaputo, le vittime sono, nella maggioranza dei casi, di sesso maschile.

Quanto appena affermato, è facilmente dimostrabile mostrando il tasso di vittimizzazione di uomini e donne a seconda della zona in cui l'omicidio è avvenuto (tabella IV.8). Gli omicidi in ambito della criminalità organizzata avvengono, quasi nella loro totalità, nelle regioni meridionali del paese (ricordiamo, infatti, che i gruppi criminali normalmente compresi in questa categoria, sono mafia, camorra, 'ndrangheta e gruppi organizzati pugliesi).

Come mostra la tabella IV.8 per gli uomini il rischio di subire un omicidio è molto elevato al Sud, specialmente negli anni in cui la criminalità organizzata ha commesso il numero più elevato di omicidi. Tuttavia, anche se in netta diminuzione, il rischio di vittimizzazione degli uomini residenti nelle regioni meridionali è, oggi, più alto rispetto ai propri simili residenti nelle regioni centro-settentrionali (2,4 contro 0,9).

Tabella IV.8 - OMICIDI SECONDO IL GENERE DELLA VITTIMA, TASSI SU 100.000 ABITANTI. CENTRO-NORD E SUD E ISOLE. ANNI 1992-2009

| | Centro-Nord | | Sud e isole | |
|------|-------------|--------|-------------|--------|
| | Donne | Uomini | Donne | Uomini |
| 1992 | 0,7 | 1,6 | 0,9 | 9,4 |
| 1993 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 6,5 |
| 1994 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 6,0 |
| 1995 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 6,1 |
| 1996 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 5,4 |
| 1997 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 4,8 |
| 1998 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 4,9 |
| 1999 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 4,4 |
| 2000 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 3,8 |
| 2001 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 3,6 |
| 2002 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 2,9 |
| 2003 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 3,2 |
| 2004 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 3,4 |
| 2005 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 3,0 |
| 2006 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 2,7 |
| 2007 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 3,1 |
| 2008 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 2,7 |
| 2009 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 2,4 |

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.


Il rischio di subire un omicidio è particolarmente elevato fra i 18 e i 45 anni (figura IV.8), comincia a crescere, tra i più giovani, raggiunge l'apice nella fascia d'età 25-35 anni per poi decrescere sensibilmente oltre i 45 anni.

L'età in cui il rischio relativo è più elevato è anche quella che, come vedremo tra breve, hanno di solito coloro che uccidono. Dunque, sia gli autori sia le vittime sono di solito giovani, ovvero individui che sono più attivi sia sotto il profilo lavorativo sia sotto quello della capacità relazionale. Tuttavia l'età della vittima può dipendere in misura rilevante dal tipo di omicidio che viene commesso. Di seguito riportiamo la composizione percentuale delle vittime in base alla loro età, al sesso e all'ambito in cui l'omicidio è stato commesso.

Per quanto riguarda gli omicidi avvenuti per motivi legati al mondo della criminalità organizzata le vittime più a rischio sono quelle che hanno un'età compresa tra i 25 e i 45 anni, sebbene i maschi registrano una probabilità più elevata rispetto alle donne nella fascia tra i 25 e i 35 anni. Un terzo, infatti, degli omicidi di criminalità organizzata sono stati compiuti verso uomini di quell'età contro un quinto delle donne con le stesse caratteristiche.

Gli omicidi in ambito familiare, invece, si distribuiscono quasi allo stesso modo nelle classi d'età centrali, 25-55 anni, sia nel caso di vittime maschili sia in quelle femminili, mentre l'età più a rischio di omicidi passionali si concentra tra i più giovani (25-35 anni).

Figura IV.8 - Omicidi secondo la classe d'età della vittima, tassi su 100.000 abitanti. Anni 1992-2009



Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Tabella IV.9 - ETÀ DELLA VITTIMA SECONDO IL TIPO DI OMICIDIO E SESSO DELLA VITTIMA. ANNI 1992-2009


| | | Criminalità organizzata | Famiglia/ Passioni | Rapina | Lite | Altre circostanze | Non determinato | Totale |
|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------|-------|-------------------|-----------------|--------|
| Donne | < 14 anni | 4,0 | 4,3 | 0,6 | 1,6 | 12,9 | 2,4 | 4,6 |
| | 14-17 anni | 1,3 | 2,0 | 0,3 | 1,6 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
| | 18-24 anni | 17,3 | 9,9 | 5,8 | 11,6 | 14,4 | 16,4 | 11,5 |
| | 25-35 anni | 20,0 | 22,2 | 9,4 | 19,4 | 16,8 | 24,8 | 20,3 |
| | 36-45 anni | 25,3 | 19,7 | 8,1 | 18,5 | 9,7 | 17,6 | 16,8 |
| | 46-55 anni | 21,3 | 12,8 | 10,1 | 16,0 | 11,0 | 11,6 | 12,6 |
| | 56-65 anni | 6,7 | 11,2 | 10,7 | 11,0 | 9,7 | 8,8 | 10,4 |
| | > 65 anni | 4,0 | 17,9 | 54,9 | 20,4 | 23,4 | 16,4 | 22,0 |
| | Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Valori assoluti | 75 | 1.549 | 308 | 319 | 465 | 500 | 3.216 |
| Uomini | < 14 anni | 0,2 | 5,7 | 0,4 | 0,6 | 9,1 | 0,3 | 1,4 |
| | 14-17 anni | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 2,0 | 2,1 | 1,0 | 1,3 |
| | 18-24 anni | 12,6 | 9,9 | 7,8 | 17,7 | 19,0 | 12,5 | 13,2 |
| | 25-35 anni | 35,0 | 23,7 | 22,0 | 32,0 | 32,7 | 31,7 | 31,2 |
| | 36-45 anni | 27,7 | 21,1 | 19,9 | 19,9 | 15,9 | 22,6 | 22,8 |
| | 46-55 anni | 15,3 | 14,7 | 16,2 | 12,0 | 7,1 | 15,1 | 14,2 |
| | 56-65 anni | 6,1 | 10,6 | 13,9 | 8,9 | 6,7 | 10,0 | 8,8 |
| | > 65 anni | 2,1 | 13,2 | 18,7 | 7,0 | 7,3 | 6,8 | 7,1 |
| | Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Valori assoluti | 3.280 | 1.010 | 979 | 1.970 | 700 | 3.072 | 11.011 |
| Totale | < 14 anni | 0,2 | 4,8 | 0,5 | 0,7 | 10,6 | 0,6 | 2,1 |
| | 14-17 anni | 1,0 | 1,7 | 0,9 | 1,9 | 2,1 | 1,1 | 1,4 |
| | 18-24 anni | 12,7 | 9,9 | 7,3 | 16,8 | 17,2 | 13,0 | 12,8 |
| | 25-35 anni | 34,7 | 22,8 | 19,0 | 30,2 | 26,4 | 30,8 | 28,7 |
| | 36-45 anni | 27,6 | 20,2 | 17,1 | 19,7 | 13,4 | 21,9 | 21,5 |
| | 46-55 anni | 15,4 | 13,6 | 14,8 | 12,6 | 8,7 | 14,6 | 13,8 |
| | 56-65 anni | 6,1 | 10,9 | 13,1 | 9,2 | 7,9 | 9,8 | 9,2 |
| | > 65 anni | 2,2 | 16,1 | 27,4 | 8,8 | 13,7 | 8,2 | 10,5 |
| | Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Valori assoluti | 3.355 | 2.559 | 1.287 | 2.289 | 1.165 | 3.572 | 14.227 |

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Dalla tabella IV.8 emergono delle considerazioni interessanti anche relativamente agli omicidi per l'appropriazione di ricchezze (durante una rapina, uno scippo, etc.) e per futili motivi, come una rissa o un diverbio. Per i primi notiamo che quasi un terzo sono stati compiuti verso soggetti deboli, uomini e donne anziane, di 65 anni o più. Tuttavia, disaggregando il dato secondo il genere della vittima, notiamo che le femmine sono i soggetti più a rischio per questo tipo di omicidio. Infatti, quasi la metà delle donne anziane uccise per una rapina, un furto, etc. si collocano nelle fascia d'età più matura a fronte di poco meno di un quinto degli uomini con le stesse caratteristiche. Questo risultato conferma ciò che alcuni studiosi della criminalità hanno messo in luce: sebbene, nel complesso, le vittime di omicidio siano persone giovani di sesso maschile, in alcuni casi, il profilo della vittima non rientra in quello più diffuso legato a problemi di conflittualità all'interno e all'esterno della delinquenza comune, ma si sposta verso una tipologia di vittimizzazione che contempla due tipi di vulnerabilità: essere donna e contemporaneamente anziana.

Per concludere soffermiamoci sugli omicidi scaturiti durante una lite o un diverbio. In generale, un terzo di questi ha avuto una vittima giovane, tra i 25 e i 35 anni. Tuttavia, sono i maschi che registrano un rischio relativo più elevato (32%) rispetto alle donne con le stesse caratteristiche (19,4%). Nelle pagine precedenti si è ripetuto più volte che il numero di omicidi volontari è drasticamente diminuito negli ultimi vent'anni. Nello stesso periodo, è fortemente cresciuta la quota degli stranieri sul totale di queste vittime (figura IV.9). Tuttavia era già alta nel 1992 (6,2%), molto più elevata della popolazione straniera residente nel nostro territorio. Ma nel decennio successivo, questa percentuale è aumentata in maniera rilevante. Questo dimostra che gli stranieri corrono statisticamente più rischi degli italiani di essere uccisi sul territorio nazionale. L'aumento della quota di stranieri sul totale delle vittime è stato più sensibile nella popolazione femminile che in quella maschile. Nel 2009, un quarto sia delle vittime maschili sia di quelle femminili erano nate all'estero. Per quanto riguarda il paese di origine della vittime, i gruppi più rappresentati, nell'intero arco di tempo 1992-2009, sono gli albanesi (382 vittime), i marocchini (275), i romeni (181) e i tunisini (161). Insieme, costituiscono quasi la metà del totale delle vittime di omicidio nate all'estero.

Figura IV.9 - Percentuale di stranieri sul totale delle vittime di omicidio consumato secondo il sesso: Italia, 1992-2009



Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

La quota della vittime straniere sul totale degli omicidi commessi in Italia è sempre stata molto diversa nelle regioni del nostro paese. All’inizio degli anni ‘90, tale quota era poco più del 3% nel Sud e nelle Isole, mentre raggiungeva il 18% nel Centro-Nord. Nel 2009, la differenza è ancora maggiore (figura IV.10), tuttavia, è ancora più rilevante nella popolazione femminile che vive nelle regioni centro settentrionali.

Nel nostro paese, negli ultimi vent’anni, autoctoni e alloctoni, sono stati uccisi, oltre che in diversa misura, anche per motivi e in ambiti diversi.

Dalla tabella IV.10 emerge che gli italiani sono stati uccisi più frequentemente per ragioni legate alla criminalità organizzata (mafia, camorra, ‘ndrangheta e gruppi organizzati pugliesi) rispetto alle vittime nate all’estero.

Molto spesso gli stranieri vengono uccisi in liti e risse. È il caso, per esempio, degli albanesi e dei marocchini, due dei gruppi in cui il totale delle vittime è più numeroso: più di un terzo dei primi e due quinti dei secondi sono stati uccisi durante un litigio. Tuttavia, come emerge dalla tabella IV.10, molte delle vittime straniere rientrano nella categoria delle altre circostanze. Estrae da queste quelle legate al mondo della prostituzione e differenziando le analisi in base al sesso della vittima (solo nei casi in cui la numerosità delle vittime ce lo consente) notiamo che gli omicidi di albanesi sono spesso legati al mondo della prostituzione, specialmente quando la vittima è donna: il 36% delle albanesi, contro il 18,2% degli uomini (dato non presentato in tabella) sono state uccise nello svolgimento di attività legate alla prostituzione (tabella IV.11).

Figura IV.10 - Percentuale di stranieri sul totale delle vittime di omicidio consumato secondo la zona del paese; Italia, 1992-2009




Tabella IV.10 - OMICIDI COMMESSI IN ITALIA DAL 1992 AL 2009. TIPO DI OMICIDIO SECONDO LA NAZIONALITÀ DELLA VITTIMA

| | Criminalità organizzata | Famiglia | Passionale | Rapina | Lite | Altre circostanze | Non determinato | Totale | Valori assoluti |
|------------------|-------------------------|----------|------------|--------|------|-------------------|-----------------|--------|-----------------|
| Italia | 27,0 | 12,5 | 5,9 | 9,2 | 13,8 | 7,1 | 24,6 | 100,0 | 12.252 |
| Paesi Ue-15 | 14,0 | 11,2 | 7,5 | 11,2 | 15,0 | 14,0 | 27,1 | 100,0 | 107 |
| Altri sviluppati | 18,9 | 7,5 | 11,3 | 22,6 | 13,2 | 11,3 | 15,1 | 100,0 | 53 |
| Ex-Jugoslavia | 1,5 | 13,1 | 5,1 | 10,2 | 22,6 | 15,3 | 32,1 | 100,0 | 137 |
| Romania | 0,6 | 16,0 | 13,3 | 7,7 | 28,7 | 4,4 | 29,3 | 100,0 | 181 |
| Albania | 0,8 | 4,5 | 2,9 | 3,7 | 32,2 | 25,4 | 30,6 | 100,0 | 382 |
| Altri Europei | 0,9 | 9,7 | 10,6 | 11,5 | 27,8 | 11,5 | 28,2 | 100,0 | 227 |
| Marocco | 0,0 | 6,9 | 5,1 | 6,5 | 42,5 | 16,0 | 22,9 | 100,0 | 275 |
| Tunisia | 2,5 | 3,7 | 3,7 | 6,2 | 36,0 | 23,0 | 24,8 | 100,0 | 161 |
| Altri Africa | 4,9 | 7,3 | 4,9 | 8,6 | 24,1 | 16,3 | 33,9 | 100,0 | 245 |
| Cina | 0,0 | 3,9 | 9,1 | 15,6 | 39,0 | 7,8 | 24,7 | 100,0 | 77 |
| Altri Asia | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 8,5 | 40,2 | 3,4 | 29,1 | 100,0 | 117 |
| Perù | 0,0 | 18,2 | 9,1 | 3,0 | 36,4 | 6,1 | 27,3 | 100,0 | 33 |
| Altri Am. Mer. | 2,8 | 7,4 | 15,7 | 9,3 | 18,5 | 13,0 | 33,3 | 100,0 | 108 |
| Altri | 0,0 | 14,3 | 9,5 | 9,5 | 23,8 | 19,0 | 23,8 | 100,0 | 21 |
| Non nota | 1,2 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | 4,3 | 5,6 | 85,1 | 100,0 | 161 |
| Totale | 23,1 | 11,8 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | 8,2 | 25,9 | 100,0 | 14.537 |

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Tabella IV.11 - TIPO DI OMICIDIO COMMESSO IN ITALIA DAL 1992 AL 2009 SECONDO LA NAZIONALITÀ DELLE VITTIME DONNE

| | Criminalità organizza- ta | Fami- glia | Passio- nale | Rapi- na | Lite | Prosti- tuzione | Altre circo- stanze | Non deter- minato | Totale | Valori asso- luti |
|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| Italia | 2,7 | 36,2 | 14,3 | 10,2 | 9,8 | 0,3 | 13,1 | 13,5 | 100,0 | 2.666 |
| Ex-Jugoslavia | 0,0 | 28,2 | 10,3 | 10,3 | 2,6 | 10,3 | 12,8 | 25,6 | 100,0 | 39 |
| Romania | 0,0 | 32,4 | 25,7 | 4,1 | 9,5 | 8,1 | 1,4 | 18,9 | 100,0 | 74 |
| Albania | 0,0 | 13,0 | 4,3 | 1,4 | 8,7 | 36,2 | 4,3 | 31,9 | 100,0 | 69 |
| Marocco | 0,0 | 41,9 | 25,8 | 3,2 | 9,7 | 0,0 | 3,2 | 16,1 | 100,0 | 31 |
| Altre nazionalità | 0,9 | 17,0 | 12,5 | 6,9 | 10,4 | 8,3 | 9,9 | 34,0 | 100,0 | 423 |
| Totale | 2,3 | 33,1 | 14,2 | 9,4 | 9,7 | 0,0 | 14,5 | 16,8 | 100,0 | 3.302 |

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Le donne vengono assassinate non solo in misura minore rispetto agli uomini ma anche in altre circostanze. Poco meno della metà di queste sono state uccise nell'ambito familiare e delle passioni dal fidanzato, il marito, l'amante. Anche in questo troviamo interessanti differenze a seconda della nazionalità delle donne (tabella IV.11).

4. Gli autori

Tra gli studiosi della criminalità da tempo è condivisa la tesi secondo cui vi è una stretta relazione tra la tendenza a violare le norme penali e l'età dell'autore. Poche cifre sono sufficienti a dare un'idea della rapidità con cui cambia la tendenza a compiere un omicidio nel corso della vita. Le due fasce più a rischio corrispondono a quelle già evidenziate nel caso delle vittime: 18-24 e 25-35 anni. Ambedue, infatti, registrano un tasso superiore a 2 su 100.000 abitanti della stessa classe d'età (figura IV.11). Tuttavia, come vedremo successivamente, la frequenza con cui le persone commettono un omicidio in queste classi di età è molto diversa nel caso in cui l'autore sia italiano o straniero. Negli ultimi anni la quota degli stranieri sul totale degli autori di omicidi è progressivamente aumentata, passando da circa il 6% a un terzo (figura IV.12).

Figura IV.11 - Omicidi secondo la classe d'età dell'autore, tassi su 100.000 abitanti. Anni 1992-2009





Figura IV.12 - Percentuale di stranieri sul totale degli autori di omicidio consumati, Italia, 1992-2009



Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Nello stesso periodo è però parallelamente aumentato il numero di stranieri vittime di omicidio, che ricordiamo, oggi è circa un quinto sul totale delle persone uccise. Nel periodo 1992-2009, gli stranieri che più frequentemente hanno compiuto un omicidio sono gli albanesi (4,8%), i marocchini (2,4%) e i rumeni (2,2%). Insieme costituiscono il 44,4% degli autori stranieri. Questo dato non sorprende: le tre nazionalità sopra riportate sono quelle maggiormente presenti

nel nostro territorio e per questo hanno una probabilità maggiore di venire coinvolte in fatti delittuosi. L'alta percentuale di stranieri autori di omicidio, tuttavia, deve tener conto che la composizione per sesso ed età di questa popolazione è diversa da quella degli autoctoni. Infatti, gli immigrati, specialmente per alcuni gruppi, sono più frequentemente maschi appartenenti alle fasce d'età più giovani, proprio quelle in cui, come abbiamo visto, è più probabile che un individuo commetta un omicidio.

Tabella IV.12 - ETÀ DELL'AUTORE DI OMICIDI CONSUMATI SECONDO LA NAZIONALITÀ. ANNI 1992-2009

| | <17 | 18-24 | 25-35 | 36- 45 | 46-55 | 56-65 | >65 | Totale | Val. ass. |
|----------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|-----------|
| Italia | 3,2 | 19,8 | 30,8 | 19,8 | 12,1 | 6,7 | 7,6 | 100,0 | 8.355 |
| Paesi Ue-15 | 5,3 | 26,6 | 37,2 | 20,2 | 3,2 | 6,4 | 1,1 | 100,0 | 94 |
| Ex-Jugoslavia | 0,8 | 22,5 | 42,6 | 17,8 | 9,3 | 2,3 | 4,7 | 100,0 | 129 |
| Romania | 2,1 | 35,0 | 39,2 | 15,4 | 6,3 | 0,8 | 1,3 | 100,0 | 240 |
| Albania | 4,2 | 41,3 | 43,7 | 9,3 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 100,0 | 504 |
| Altri europei | 0,5 | 27,5 | 41,2 | 20,1 | 8,8 | 1,5 | 0,5 | 100,0 | 204 |
| Marocco | 3,3 | 28,6 | 51,0 | 14,9 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 100,0 | 241 |
| Tunisia | 0,6 | 25,1 | 62,0 | 10,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 179 |
| Altri Africa | 0,6 | 20,2 | 54,8 | 15,5 | 6,5 | 1,8 | 0,6 | 100,0 | 168 |
| Cina | 6,3 | 39,6 | 34,4 | 16,7 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 96 |
| Altri Asia | 1,2 | 18,5 | 46,8 | 22,0 | 9,2 | 2,3 | 0,0 | 100,0 | 173 |
| America merid. | 2,8 | 29,2 | 37,5 | 19,4 | 8,3 | 0,0 | 2,8 | 100,0 | 72 |
| Altri | 10,4 | 35,4 | 37,5 | 14,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 48 |
| Non nota | 7,9 | 23,7 | 27,6 | 19,7 | 10,5 | 3,9 | 6,6 | 100,0 | 76 |
| Totale | 3,2 | 22,0 | 33,7 | 18,8 | 10,5 | 5,5 | 6,2 | 100,0 | 10.579 |

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Analizzando la composizione percentuale degli autori in base all'età e alla nazionalità si nota che, in generale, un terzo di questi si colloca tra i 25 e i 35 anni (tabella IV.12). Tuttavia, la distribuzione degli autori in base all'età è diversa a seconda della loro nazionalità. Circa due quinti degli ex-jugoslavi, dei rumeni e degli albanesi autori di omicidio hanno commesso questo crimine tra i 25 e i 35 anni a fronte di un terzo degli italiani. Ma la percentuale per questa fascia d'età aumenta sensibilmente tra i marocchini (51%) e i tunisini (62%). La percentuale di 18-24enni autori di omicidio è particolarmente alta tra gli albanesi (41%), i rumeni (35%) e i cinesi (39,6%) a fronte del 19,8% del dato italiano.

5. La relazione tra autori e vittime

Come si è potuto sottolineare precedentemente, sembra vi sia una stretta relazione tra le caratteristiche dell'autore e della vittima.

Autore e vittima sono frequentemente ambedue di sesso maschile. Tuttavia, la relazione in base al genere tra chi uccide e viene ucciso dipende in misura rilevante dall'ambito in cui l'omicidio viene compiuto. Infatti, all'interno della criminalità organizzata è più probabile che un autore colpisca una vittima di sesso maschile, nella quasi totalità di autori uomini e in circa il 70% delle autrici. Negli omicidi all'interno della famiglia, invece, le vittime sono molto più spesso donne.

Inoltre, l'omicidio è un fenomeno sostanzialmente in-group rispetto alle classi di età. Questo significa che l'evento di omicidio coinvolge individui appartenenti alla stessa fascia di età. Così, più dei due quinti degli oltre 65enni ha ucciso individui della stessa età, un terzo, invece, degli autori tra i 25 e i 35 anni ha colpito un proprio coetaneo, e così via.

Nella tabella IV.13 sono presentati i dati relativi alla nazionalità della vittima secondo la nazionalità dell'autore. Queste analisi indicano che la frequenza degli omicidi all'interno dello stesso gruppo varia sensibilmente a seconda del paese di origine. I cinesi sono coloro che più frequentemente uccidono un proprio connazionale. Subito dopo troviamo gli albanesi (66,2%), gli immigrati da altri paesi asiatici (64,6%), i tunisini (62,5%) e i marocchini (60,8%). Le differenze tra tunisini e altri gruppi nazionali sono ancora più rilevanti considerando il fatto che nella graduatoria per il numero dei permessi di soggiorno la Tunisia è quinta, dopo Albania, Ex-Jugoslavia, Romania e Cina. Da sottolineare, inoltre, che quando un attore non colpisce un connazionale uccide di preferenza uomini o donne provenienti da paesi geograficamente e culturalmente vicini. È il caso, per esempio, dei marocchini e tunisini o dei peruviani nei confronti di vittime di origine sudamericana. Almeno in parte, la tendenza a colpire i propri connazionali o persone provenienti da paesi limitrofi rimanda al rapporto fra autore e vittima. Gli omicidi, infatti, sono commessi di solito fra familiari, parenti, amici, conoscenti. Non sfugge, tuttavia, il fatto che poco meno della metà degli omicidi in cui vi è stato almeno un autore ex-jugoslavo e due quinti di quelli compiuti da rumeni sono stati commessi verso una vittima italiana.

Tabella IV.13 - NAZIONALITÀ DELLA VITTIMA A SECONDA DELLA NAZIONALITÀ DEGLI AUTORI DEGLI OMICIDI COMMESSI IN ITALIA DAL 1992 AL 2009

| Nazionalità della vittima | Nazionalità dell'autore | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|-------------------------|-------|------------|-------|---------------------------|-------------------|----------|--------|
| | Italia | Paesi Ue-15 | Altri Paesi Sviluppati | Ex Jugoslavia | Romania | Albania | Altri Paesi Europei | Marocco | Tunisia | Altri Paesi Dell'africa | Cina | Altri Asia | Perù | Altri America Meridionale | Altri Nazionalità | Non Nota | Totale |
| Italia | 93,6 | 73,7 | 75,0 | 48,3 | 40,3 | 21,6 | 24,2 | 19,6 | 18,3 | 25,0 | 6,3 | 17,7 | 20,0 | 48,8 | 72,2 | 59,6 | 82,6 |
| Paesi Ue-15 | 0,8 | 13,2 | 8,3 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,9 |
| Altri Paesi Sviluppati | 0,5 | 0,0 | 12,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
| Ex Jugoslavia | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 41,4 | 0,5 | 3,0 | 1,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | 2,9 | 1,1 |
| Romania | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 46,6 | 0,9 | 3,3 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | 1,9 | 1,2 |
| Albania | 0,8 | 1,8 | 0,0 | 2,8 | 5,4 | 66,2 | 1,9 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 9,6 | 3,5 |
| Altri Paesi Europei | 0,6 | 2,6 | 0,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 60,7 | 1,7 | 1,0 | 1,7 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 1,7 |
| Marocco | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 1,4 | 0,9 | 3,0 | 3,8 | 60,8 | 13,0 | 4,4 | 0,0 | 4,0 | 6,7 | 2,4 | 5,6 | 7,7 | 2,3 |
| Tunisia | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 9,8 | 62,5 | 6,7 | 0,0 | 4,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,7 |
| Altri Paesi Dell'africa | 0,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,4 | 0,0 | 4,5 | 3,4 | 55,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 1,4 |
| Cina | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Altri Asia | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Perù | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 3,7 | 0,0 | 1,0 | 0,2 |
| Altri America Meridionale | 0,5 | 0,9 | 4,2 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 34,1 | 5,6 | 1,9 | 0,8 |
| Altri Nazionalità | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 2,4 | 16,7 | 1,0 | 0,2 |
| Non Nota | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Valori assoluti | 11.925 | 114 | 24 | 145 | 221 | 565 | 211 | 286 | 208 | 180 | 112 | 175 | 30 | 82 | 18 | 104 | 14.400 |

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Guardando, infine, il rapporto tra nazionalità della vittima secondo quella dell'autore distinguendo tra vittime donne e vittime uomini possiamo approfondire ulteriormente la relazione tra chi uccide e viene ucciso. Vediamo, quindi, che quando si colpisce un proprio connazionale, marocchini e tunisini lo compiono più frequentemente nei confronti di un uomo, mentre i rumeni verso una propria connazionale (tabella IV.14).

Tabella IV.14 - NAZIONALITÀ DELLE VITTIME (DISTINZIONE DONNE E UOMINI) A SECONDA DELLA NAZIONALITÀ DEGLI AUTORI DEGLI OMICIDI COMMESSI IN ITALIA DAL 1992 AL 2009

| Nazionalità | Ex | | | | | | | Altre nazionalità | Totale |
|-------------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------------------|--------|
| | Italia | Jugoslavia | Romania | Albania | Marocco | Tunisia | Cina | | |
| Donne | | | | | | | | | |
| Italia | 93,9 | 55,7 | 37,9 | 17,3 | 53,8 | 54,2 | 7,5 | 52,5 | 87,6 |
| Ex Jugoslavia | 0,2 | 36,1 | 0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,8 |
| Romania | 0,6 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,3 |
| Albania | 0,6 | 1,6 | 3 | 63,5 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 1,9 | 1,9 |
| Marocco | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,7 |
| Tunisia | 0,1 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Cina | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,5 | 0,0 | 0,8 |
| Altre nazionalità | 0,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 0,2 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Valori assoluti | 4.907 | 61 | 66 | 104 | 65 | 24 | 40 | 318 | 5.585 |
| Uomini | | | | | | | | | |
| Italia | 94,3 | 49,3 | 41,6 | 29,4 | 13,4 | 12,5 | 3,8 | 43,9 | 84,8 |
| Ex Jugoslavia | 0,6 | 41,3 | 0,6 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 1 |
| Romania | 0,2 | 0,7 | 40,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,7 |
| Albania | 0,7 | 4,3 | 5,8 | 62,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 4,1 | 3,3 |
| Marocco | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 64,4 | 12,1 | 0,0 | 3,8 | 2,1 |
| Tunisia | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 13,8 | 70,5 | 0,0 | 2,3 | 1,9 |
| Cina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 0,0 | 0,7 |
| Altre nazionalità | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,1 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| N | 13.426 | 138 | 173 | 603 | 261 | 224 | 106 | 814 | 15.745 |

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento della P.S.

Capitolo V

LE VIOLENZE SESSUALI E GLI ATTI PERSECUTORI

Premessa

Nel 2006 l'Istat ha condotto la prima Indagine sulla Sicurezza delle donne con la quale è stato possibile monitorare, per la prima volta nel nostro paese, il fenomeno tristemente diffuso della violenza perpetrata sulle donne e in particolare della violenza all'interno delle coppie. Partendo da alcuni dei risultati di questa indagine, che sono già stati diffusamente impiegati nel rapporto sulla criminalità del Ministero dell'Interno nel 2007, si esamineranno la prevalenza e l'andamento della violenza sessuale nel corso degli ultimi anni.

Il secondo paragrafo di questo capitolo sarà dedicato in particolare all'esame della diffusione della violenza sessuale di cui vittime sono le donne, così come emersa dall'indagine dell'Istat, mettendo, tuttavia, in evidenza le rilevanti discrepanze tra violenze subite e violenze denunciate alle forze dell'ordine. Il terzo paragrafo si occuperà invece di esaminare i dati delle denunce riportate alle forze dell'ordine fra il 2004 e il 2009 per violenze sessuali. Rilievo sarà dato anche all'aggravante del sequestro a scopi sessuali. Il quarto paragrafo osserverà l'utilizzo della nuova legge contro gli atti persecutori nel corso del 2009. Il quinto paragrafo approfondirà per tali reati le principali relazioni socioanagrafiche fra vittime e autori.

Il sesto e conclusivo paragrafo avrà come tema le multivittimizzazioni. Nei casi in cui sia noto l'autore di almeno uno dei delitti denunciati alle autorità, si osserverà la storia di vittimizzazione, anche qualora non sia direttamente legata a persecuzioni o violenze sessuali. Ci si chiederà se e quante denunce siano legate al medesimo autore, e cosa possa significare effettuare contemporaneamente due denunce per reati diversi.

Si noti che nel corso del capitolo si tratteranno i crimini come se fossero egualmente diffusi all'interno della popolazione, vale a dire come se non fosse

noto che perpetratori sono prevalentemente gli uomini e vittime le donne. Saranno però trattate approfonditamente le prove che ne daranno pienamente conto.

1. Le violenze sessuali tra subite e denunciate

Sebbene secondo i dati dell'Indagine sulla Sicurezza delle Donne, condotta dell'Istat nel 2006, emerga una diffusione della violenza contro le donne inferiore a quella di altri paesi, come Canada, Stati Uniti, Australia, ma in linea con quelli emersi invece in Svizzera, il quadro fornito dall'indagine telefonica su oltre 25.000 donne in Italia evidenzia una situazione piuttosto allarmante.

Concentrando l'attenzione solo sulla violenza sessuale, infatti, ad aver subito violenza dal proprio partner è circa l'1,3% delle donne che al momento dell'intervista avevano una relazione di coppia o che la avevano avuta in passato. Il 2,3% del campione intervistato ha invece subito violenza sessuale a opera di parenti, amici, conoscenti o sconosciuti.

Fra le donne che hanno subito violenza sessuale quasi lo 0,2% è stata vittima sia di un autore partner o ex partner sia da un non partner.

Tabella V.1 - DONNE TRA I 16 E I 70 ANNI CHE DICHIARANO DI AVER SUBITO VIOLENZA SESSUALE SECONDO LA RELAZIONE CHE LE LEGA ALL'AUTORE (VALORI %); ITALIA 2006

| Autore | % |
|--|--------------|
| Un parente | 4,9 |
| Un conoscente/Un uomo che conosce di vista | 24,7 |
| Un amico | 8,9 |
| Un amico di famiglia | 1,4 |
| Un collega di lavoro | 5,7 |
| Uno sconosciuto | 16,7 |
| Non specifica | 1,2 |
| Ex marito/ ex convivente | 7,0 |
| Ex fidanzato | 21,6 |
| Marito/convivente | 7,6 |
| Fidanzato | 0,2 |
| Totale | 100,0 |
| Valori assoluti | 846 |

Fonte: elaborazioni su *Indagine Sulla Sicurezza delle Donne*, Istat, 2006

In tabella V.1 si forniscono le percentuali della violenza sessuale subita secondo la relazione che lega la vittima all'autore (nei circa 34 casi di donne che hanno subito violenza da più di un autore si riporta come autore il partner o l'ex partner). Come si evince chiaramente, l'autore più diffuso è un conoscente.

Nel 22% dei casi si tratta di un ex fidanzato, nel 17% di uno sconosciuto. Si noti dunque che meno di una violenza su cinque è compiuta da estranei. Individui che si conoscono di vista ed estranei sono autori di violenze sessuali in 2 casi su cinque. Detto diversamente sono 3 violenze su 5 a essere perpetrate da persone che hanno stretti legami con la vittima.

La tabella V.2 riporta la percentuale di donne che denuncia la violenza subito sulla base dell'autore che l'ha commessa. I risultati che si evidenziano sono piuttosto sconfortanti: meno del 6% delle donne che ha subito violenza ha scelto di denunciarla. L'autore che con maggiore probabilità è denunciato è l'estraneo (13%), seguito dal conoscente (8%). Gli ex fidanzati, che erano fra gli autori sovra rappresentati sono invece denunciati in un numero di casi decisamente inferiore alla media (circa la metà, il 3%). Ex mariti ed ex conviventi sono invece denunciati nel 7% dei casi.

Tabella V.2 - DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA SESSUALE A SECONDA CHE L'ABBIANO DENUNCIATA O NON L'ABBIANO DENUNCIATA ALLE FORZE DELL'ORDINE E SECONDO LA RELAZIONE CON L'AUTORE DELLA VIOLENZA (VALORI %); ITALIA, 2006

| | No | Si | Non risp. | Tot. | Valori assoluti |
|--|-----------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Un parente | 100 | 0 | 0 | 100 | (41) |
| Un conoscente/Un uomo che conosce di vista | 92 | 8 | 0 | 100 | (209) |
| Un amico | 98 | 2 | 0 | 100 | (76) |
| Un collega di lavoro | 99 | 1 | 0 | 100 | (48) |
| Uno sconosciuto | 87 | 13 | 0 | 100 | (141) |
| Ex marito/ ex convivente | 93 | 7 | 0 | 100 | (60) |
| Ex fidanzato | 97 | 3 | 0 | 100 | (183) |
| Marito/convivente | 95 | 3 | 2 | 100 | (64) |
| Totale | 94 | 6 | 0 | 100 | (846) |

Fonte: elaborazioni su Indagine Sulla Sicurezza delle Donne, Istat, 2006

In generale la probabilità che una violenza sessuale arrivi alle forze dell'ordine è piuttosto bassa e ciò può essere addebitato a numerosi motivi. Nel caso di violenza da partner, una donna su quattro ritiene che non si trattasse di un fatto importante o di un reato, il 15% ha preferito gestire la situazione da sola. Nelle violenze perpetrate da altri soggetti oltre il 40% delle donne ritiene che non sia stato commesso un reato, e più di una donna su cinque lo considera un fatto privato o non ha voluto denunciarlo per vergogna.

2. Le violenze sessuali denunciate e i sequestri a scopo sessuale

Sebbene nel nostro paese la classica divisione Centro-Nord da una parte e Sud e Isole dall'altra denoti una netta prevalenza dei reati violenti nel meridione e nelle Isole, la violenza sessuale ne costituisce una ferma eccezione. Le violenze sessuali sono decisamente sotto rappresentate in meridione e nelle regioni insulari. L'unica triste eccezione è rappresentata dalle violenze di gruppo perpetrate contro minori di 14 anni, reato per il quale in relazione a centomila individui residenti di età inferiore ai 14 anni il tasso del 2009 è di 0,3 contro lo 0,1 del Centro e del Nord (tabella V.6).

Come ben mostra il grafico V.1, le differenze di zona geografica a partire dal 1984 fino alla seconda metà degli anni Novanta non sono state consistenti. È necessario ricordare, tuttavia, che fino agli anni Sessanta e Settanta le denunce di violenze al Sud superavano di gran lunga quelle delle regioni centro-settentrionali. Molti autori hanno associato tale primato alla possibilità di estinzione del reato in caso di matrimonio riparatore tra vittima e stupratore, legge abrogata solo nel 1981. È infatti proprio a partire dalla fine degli anni Settanta che le differenze fra Nord e Sud si affievoliscono e alla fine degli anni Ottanta i tassi di denunce crescono in tutto il paese anche se con minore rapidità nelle zone meridionali e insulari.

È tuttavia in concomitanza all'approvazione della legge 66 del 1996, grazie alla quale la violenza sessuale entra a far parte dei delitti contro la persona, non più dei delitti contro la morale, che si registra il momento a partire dal quale le denunce diventano progressivamente più elevate e allo stesso tempo si apre una forbice tra le zone del paese.

I tassi risultano infatti decisamente più consistenti nelle zone centro-settentrionali. La tendenza si arresta nel 2003 e a oggi appare decrescente nel Nord e nel Centro del paese, stabile, ma su valori inferiori, nelle zone meridionali e insulari.


Le denunce di violenze sessuali nel nostro paese seguono negli ultimi tre anni un andamento decrescente (figura V.1). Ciò riguarda sia le violenze commesse ai danni di minori di 14 anni, sia le violenze commesse su individui di età superiore ai 14 anni (tabelle V.3 e V.4). Le violenze di gruppo, invece, si configurano come un fenomeno diverso e appaiono, seppur numericamente ridotte, decisamente più stabili nel tempo (tabelle V.5 e V.6).

Osservando più nel dettaglio le differenze per regione, si può notare che con lievi differenze le regioni più colpite dalla violenza sessuale sono la Lombardia, la Toscana e l'Emilia-Romagna (tabella V.3). Sono proprio queste ultime due regioni inoltre ad aver riportato negli anni precedenti i tassi più elevati registrati nel periodo considerato, avendo raggiunto valori superiori alle

dieci violenze sessuali per centomila abitanti di età superiore ai 14 anni, e registrando la media di periodo più elevata del nostro paese.

Nel 2009 è il Friuli-Venezia Giulia a evidenziare invece il tasso di violenze sessuali più basso. È alla Campania, alla Basilicata e alla Calabria che spetta la media di periodo inferiore. Tra le regioni sud insulari è la Sardegna a registrare nel 2009 il tasso di violenze sessuali più elevato (pari a 7,8 violenze sessuali su maggiori di 14 anni ogni centomila residenti della stessa età).

Figura V.1. Violenze sessuali denunciate alle Forze di polizia per zona geografica. Tassi per centomila abitanti, anni 1984-2009



Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

La tabella V.4 mostra il numero di denunce per violenza sessuale con vittima minore di 14 anni, sulla popolazione residente della stessa età. Nel 2009 la Valle d’Aosta risulta la regione con il tasso maggiore. È il Molise che con sei denunce nel 2006 evidenzia il valore più elevato di periodo (pari a quasi 15 violenze sessuali su centomila abitanti di età inferiore a 14 anni). L’estrema

particolarità di questo reato se paragonato a tutti gli altri è in effetti mostrata ampiamente dalla sua distribuzione territoriale: le medie di periodo più elevate si registrano in Liguria (6,7), in Emilia-Romagna (6,7), in Lombardia (6,4) e in Sardegna (6,3). Le medie più basse invece sono appannaggio di Abruzzo (2,9) e Basilicata (2,8). Basilicata, Abruzzo e Lazio sono le regioni meno colpite nel 2009, mentre Liguria, Sardegna ed Emilia-Romagna superano le 5 violenze ogni centomila abitanti su minori di 14 anni nello stesso anno. Sebbene l'Emilia-Romagna abbia sperimentato negli ultimi anni un forte aumento della criminalità, aumento che risulta però nell'ultimo triennio in considerevole diminuzione, né la Liguria né la Valle d'Aosta né la Sardegna sono regioni considerate particolarmente insicure. L'inconsueto risultato è senz'altro addebitabile in questo caso a due ragioni, una di natura numerica, l'altra teorica. Per quanto riguarda la prima, si può osservare che, sebbene il tasso di violenze sessuali su minori di 14 anni segua nell'insieme del paese e nelle consuete suddivisioni geografiche un andamento decrescente, almeno negli ultimi tre anni, tuttavia, i casi numericamente molto bassi che si evidenziano nelle singole regioni sono decisamente più altalenanti, come ben mostra il caso della Valle d'Aosta dove tra il 2004 e il 2009 si registra un numero assoluto di casi molto basso, e per di più in due soli anni.

Per ciò che riguarda la spiegazione di natura teorica, come si avrà modo di spiegare in dettaglio nel corso del penultimo paragrafo, è questo il caso in cui gli autori di sesso femminile sono più diffusi, ma anche quello in cui le vittime di sesso maschile sono sovra rappresentate. Si tratta di due diversi fenomeni all'opera. Da un lato la pedofilia è ben documentata dalla sovra rappresentazione di autori con più di 45 anni tra coloro che scelgono vittime di età inferiore ai 14. Sebbene la pedofilia sia associata in un numero modesto di casi a particolari disturbi psichici, si tratta tuttavia di violenze caratterizzate dalla maggiore vulnerabilità della vittima contro la quale, autori di età più elevata, frequentemente legati alla vittima da vincoli di tipo affettivo o almeno di conoscenza, usano l'asimmetria di potere di cui sono dotati come strumento per raggiungere più agevolmente la soddisfazione sessuale. L'asimmetria di potere rende altresì più facile ottenere il silenzio della vittima che può essere minacciata, ma anche manipolata psicologicamente a tal fine. Nei rari casi in cui si tratta di individui psichicamente disturbati, non è sorprendente che si riscontri una distribuzione anomala nel paese rispetto a tutti gli altri crimini. La maggiore presenza femminile, comunque irrisoria rispetto alla preponderanza di autori maschi in questo crimine, non è tuttavia giustificata come riportato in altre ricerche a livello internazionale da una minore differenza di età tra vittima e autore nel caso in cui si parli di minori.

Tabella V.3 - VIOLENZE SESSUALI SU MAGGIORI DI 14 ANNI DENUNCIATE ALLE FORZE DI POLIZIA PER REGIONE. TASSI PER CENTOMILA ABITANTI

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Piemonte | 6,8 | 8,2 | 8,3 | 9,4 | 8,5 | 8,6 |
| Valle d'Aosta | 1,9 | 5,6 | 4,6 | 5,5 | 9,1 | 7,2 |
| Liguria | 7,1 | 8,3 | 9,0 | 7,4 | 8,4 | 8,6 |
| Lombardia | 6,8 | 7,7 | 9,1 | 9,2 | 9,7 | 9,7 |
| Trentino-Alto Adige | 8,9 | 8,7 | 9,6 | 7,7 | 9,8 | 9,5 |
| Veneto | 5,2 | 5,8 | 7,1 | 7,8 | 7,3 | 6,9 |
| Friuli-Venezia Giulia | 6,6 | 6,3 | 6,7 | 7,6 | 8,2 | 5,1 |
| Emilia-Romagna | 7,8 | 8,8 | 10,8 | 11,3 | 9,4 | 9,7 |
| Toscana | 7,8 | 7,9 | 9,3 | 9,3 | 10,1 | 9,5 |
| Marche | 6,1 | 4,5 | 4,8 | 7,5 | 6,8 | 7,2 |
| Lazio | 5,2 | 6,6 | 6,3 | 7,9 | 7,4 | 7,2 |
| Umbria | 5,3 | 5,3 | 7,6 | 6,9 | 6,5 | 8,4 |
| Molise | 3,2 | 10,7 | 5,0 | 6,0 | 4,2 | 5,3 |
| Abruzzo | 6,2 | 6,0 | 4,9 | 6,5 | 4,9 | 7,2 |
| Campania | 3,9 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
| Basilicata | 4,3 | 5,8 | 5,1 | 6,0 | 6,4 | 7,4 |
| Puglia | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,8 | 7,0 | 6,2 |
| Calabria | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 6,8 | 6,1 | 6,5 |
| Sicilia | 6,2 | 5,2 | 6,0 | 6,3 | 6,9 | 6,8 |
| Sardegna | 5,7 | 5,3 | 6,0 | 6,1 | 7,5 | 7,8 |
| Centro-Nord | 6,6 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 8,7 | 8,5 |
| Sud e Isole | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
| Italia | 6,0 | 6,5 | 7,3 | 8,0 | 7,9 | 7,8 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

Nel 17% dei casi in cui l'autore della violenza su minori di 14 anni è una donna, la differenza di età non supera i dieci anni, ma tale risulta anche la percentuale con cui gli autori di sesso maschile si macchiano di questo crimine. Non si rilevano, dunque, in Italia differenze degne di rilievo nell'età della vittima fra autori maschi e autori di sesso femminile.

Tabella V.4 - VIOLENZE SESSUALI SU MINORI DI 14 ANNI DENUNCIATE ALLE FORZE DI POLIZIA PER REGIONE. TASSI PER CENTOMILA ABITANTI

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Piemonte | 4,7 | 5,6 | 6,2 | 5,3 | 4,8 | 4,4 |
| Valle d'Aosta | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 |
| Liguria | 7,5 | 9,2 | 8,4 | 3,0 | 6,5 | 5,3 |
| Lombardia | 7,1 | 6,5 | 7,7 | 6,1 | 6,1 | 4,8 |
| Trentino-Alto Adige | 6,2 | 4,1 | 3,4 | 5,3 | 9,3 | 2,6 |
| Veneto | 2,2 | 3,1 | 5,5 | 3,7 | 4,9 | 3,7 |
| Friuli-Venezia Giulia | 5,3 | 4,5 | 9,6 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
| Emilia-Romagna | 6,1 | 5,9 | 7,4 | 8,6 | 7,4 | 5,1 |
| Toscana | 5,3 | 7,0 | 7,8 | 6,7 | 5,2 | 4,1 |
| Marche | 1,6 | 1,6 | 6,5 | 3,7 | 5,3 | 3,1 |
| Lazio | 4,3 | 5,1 | 4,2 | 3,0 | 3,3 | 1,8 |
| Umbria | 5,1 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,9 | 3,8 |
| Molise | 0,0 | 5,0 | 15,2 | 0,0 | 2,6 | 2,7 |
| Abruzzo | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 1,2 | 3,1 | 1,9 |
| Campania | 2,7 | 1,6 | 3,9 | 2,7 | 3,2 | 4,2 |
| Basilicata | 2,4 | 1,2 | 6,3 | 2,6 | 2,6 | 1,3 |
| Puglia | 4,0 | 4,5 | 4,4 | 5,5 | 3,6 | 3,7 |
| Calabria | 4,8 | 3,8 | 3,9 | 4,7 | 5,1 | 4,5 |
| Sicilia | 4,4 | 5,0 | 4,1 | 4,6 | 4,0 | 3,9 |
| Sardegna | 5,4 | 6,0 | 5,6 | 11,3 | 4,2 | 5,2 |
| Centro-Nord | 5,2 | 5,4 | 6,5 | 5,2 | 5,4 | 4,0 |
| Sud e Isole | 3,7 | 3,6 | 4,4 | 4,4 | 3,7 | 3,9 |
| Italia | 4,6 | 4,7 | 5,7 | 4,9 | 4,8 | 4,0 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

Come è noto la legge 66 del 1996 sulla violenza sessuale prevede che il reato sia perseguibile su querela della persona offesa nel termine di sei mesi dall'evento, la querela è poi irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio quando: a) la vittima sia minore di 14 anni; b) la violenza sessuale sia di gruppo; c) quando a compierla sia il genitore, anche adottivo, o un suo convivente o una persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura o di educazione; d) quando l'autore sia un pubblico ufficiale o un incaricato nell'esercizio di pubbliche funzioni; infine, e) quando il reato sia commesso contemporaneamente ad altro reato perseguibile d'ufficio.

In tabella V.5 sono presentati i tassi delle violenze sessuali di gruppo su maggiori di 14 anni, per le quali, come è stato appena riportato, la denuncia

non avviene per querela di parte ma si procede d'ufficio, per esempio, qualora la vittima si rechi in ospedale per ricevere cure, il referto medico è obbligatorio. La prevalenza di questo reato è decisamente inferiore rispetto alle violenze commesse da un solo autore. Nel 2009 è la Valle d'Aosta a registrare il tasso più elevato. Segue l'Emilia-Romagna. La Basilicata è la terza regione con i tassi medi più elevati, e risulta anche quella tra le regioni sud insulari più colpita, insieme alla Calabria. Ciononostante, i tassi del meridione e delle Isole sono in media circa la metà di quelli del Centro-Nord. Come si può notare, negli ultimi due anni i tassi sono stati piuttosto stabili, nonostante l'aumento del biennio 2005-2006. Salvo rarissime eccezioni (il Molise nel 2005, l'Umbria nel 2006), tuttavia, in questi casi i tassi non presentano andamenti oscillanti. Non si può escludere che ciò sia legato al fatto che le denunce siano solo in rari casi legate alla scelta delle vittime.

Tabella V.5 - VIOLENZE SESSUALI DI GRUPPO SU MAGGIORI DI 14 ANNI DENUNCIATE ALLE FORZE DI POLIZIA PER REGIONE. TASSI PER CENTOMILA ABITANTI

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Piemonte | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Valle d'Aosta | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Liguria | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Lombardia | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Trentino-Alto Adige | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Veneto | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Friuli-Venezia Giulia | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| Emilia-Romagna | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
| Toscana | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Marche | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| Lazio | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Umbria | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| Molise | 0,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Abruzzo | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| Campania | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Basilicata | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
| Puglia | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Calabria | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Sicilia | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| Sardegna | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Centro-Nord | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Sud e Isole | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Italia | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

Tabella V.6 - VIOLENZE SESSUALI DI GRUPPO SU MINORI DI 14 ANNI DENUNCIATE ALLE FORZE DI POLIZIA PER REGIONE. TASSI PER CENTOMILA ABITANTI

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Piemonte | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Valle d'Aosta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liguria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lombardia | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Trentino-Alto Adige | 2,8 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Veneto | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 4,6 | 0,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Emilia-Romagna | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Toscana | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Marche | 0,5 | 0,5 | 4,3 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| Lazio | 1,2 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Umbria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Molise | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Abruzzo | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Campania | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| Basilicata | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
| Puglia | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,2 |
| Calabria | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 |
| Sicilia | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | 0,6 |
| Sardegna | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 0,5 |
| Centro-Nord | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Sud e Isole | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Italia | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

Come è stato anticipato nelle righe introduttive di questo paragrafo, la violenza di gruppo su minori di 14 anni evidenzia tassi più elevati nelle zone del Sud e delle Isole rispetto al Centro-Nord del paese. Ciò è vero per tutto il periodo considerato, eccezione fatta per il 2004 (tabella V.6). Il picco del 2004 fa sì, tuttavia, che il tasso medio di periodo delle zone del paese si eguagli (0,5) risultando allineato con la media nazionale.

La regione che presenta i tassi più elevati è ancora la Basilicata, con un tasso nel 2009 pari a 1,3 violenze sessuali su centomila residenti con meno di 14 anni. La Basilicata è anche la regione che detiene in media tale negativo primato, superata di poco solo dal Friuli-Venezia Giulia. Anche le Marche presentano un tasso medio di periodo superiore a uno (1,1). Tutte le altre regioni si collocano su valori inferiori.

La Valle d'Aosta e l'Emilia-Romagna in questo caso non destano

preoccupazione, anzi, nella prima non si registra alcun evento delittuoso di questa natura in tutto il periodo considerato. La Sicilia, invece, presenta un tasso medio pari a 0,9, decisamente più elevato di quello della Sardegna che era invece la regione sud insulare a spiccare nelle altre fattispecie delittuose considerate.

La violenza su minori è di per sé un reato orribile, ma quella di gruppo presenta connotati ancor più speciosi. Nel penultimo paragrafo saranno analizzate le caratteristiche anagrafiche di vittime e autori. In questa sede basterà anticipare che le ricerche mostrano che le violenze di gruppo sono raramente associate al soddisfacimento di bisogni sessuali. Si tratta nella maggior parte di casi di eventi delittuosi di cui singoli non si macchierebbero se non fossero in gruppo, dove le responsabilità appaiono diluite e dove l'energia e la crudeltà dell'uno rinforza quella dell'altro. Si tratta di crimini compiuti per rafforzare la coesione di gruppo. In altre parole, se all'assenza di legami sociali è talvolta attribuita la scelta delittuosa, al contrario, sembra l'appartenenza al gruppo e l'adesione alle norme del gruppo, perciò la forza di legami sociali devianti, una delle determinanti della violenza di gruppo. Si può qui anticipare che l'andamento delle multivittimizzazioni lascia lo spazio per un'ulteriore interpretazione. I delitti sessuali quando sono legati al semplice soddisfacimento di bisogni sessuali, ma ancor più quando sono compiuti da estranei o puri conoscenti, in rari casi si associano ad altre crudeltà fisiche, quali lesioni, omicidi o tentati omicidi. Si vedrà invece che nella maggior parte dei casi di violenza sessuale si registrano almeno anche lesioni dolose. Questo evento potrebbe far ritenere che le violenze, e in special modo quelle di gruppo, si configurino come reati violenti di tipo espressivo, quali strumenti per esplicitare rabbia, odio e vendetta sia nei confronti della vittima, sia nei confronti di qualcun altro a essa legata.

In tabella V.7 sono presentati i tassi dei sequestri a scopo sessuale per il periodo dal 2004 al 2009. Il codice penale non disciplina questa fattispecie delittuosa. L'articolo 605 recita: "Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge; 2) da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni." La privazione della libertà personale, dunque, allo scopo di commettere una violenza sessuale costituisce un'aggravante della violenza. Anche in questo caso si registrano tassi piuttosto stabili che nel 2009 sembrano però più che dimezzarsi. In tutto il periodo considerato è ancora una volta il Centro-Nord a detenere il primato negativo. Liguria, Lombardia e Toscana, seguite dalla Calabria sono le regioni con i tassi più elevati nel corso del 2009. I tassi medi di periodo più elevati si registrano invece in Liguria e in Lazio. Fra le regioni del Sud e delle Isole sono la Puglia e la Calabria a

presentare i tassi medi maggiori. La Valle d'Aosta è la regione meno colpita da questo reato, non solo nel 2009. Gli unici casi di sequestri a scopo sessuale sono stati infatti registrati nel corso del 2007.

Tabella V.7 - SEQUESTRI A SCOPO SESSUALE DENUNCIATI ALLE FORZE DI POLIZIA PER REGIONE. TASSI PER CENTOMILA ABITANTI

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Piemonte | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Valle d'Aosta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Liguria | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,4 |
| Lombardia | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| Trentino-Alto Adige | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Veneto | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Friuli-Venezia Giulia | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Emilia-Romagna | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Toscana | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
| Marche | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Lazio | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,2 |
| Umbria | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| Molise | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Abruzzo | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
| Campania | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| Basilicata | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Puglia | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,2 |
| Calabria | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
| Sicilia | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Sardegna | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| Centro-Nord | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| Sud e Isole | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Italia | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

La tabella V.8 è utile per cercare di approfondire la natura di questo reato. Il sesso dell'autore mostra con enorme chiarezza che nel corso del tempo si tratta di un delitto tipicamente maschile. Solo nel 2008 gli autori di sesso femminile superano lievemente la soglia del 5%, ma si collocano ben al disotto in tutti gli anni restanti.

Come in altre fattispecie delittuose, gli autori sono tipicamente giovani, in particolare sono sovra rappresentate le età tra i 18 e i 39 anni.

Andrebbe però monitorato con una certa attenzione il carattere oscillante, ma tendenzialmente crescente delle classi di età dei 40-49enni. Salgono infatti di quasi sei punti percentuali tra il 2005 e il 2006 e risultano di due punti percentuali più elevati rispetto al 2004 anche nel 2009.

Gli autori che sono in ogni modo decisamente sovrarappresentati sono i 18-24enni. Come si può notare, salvo un lieve calo nel 2004 essi sono in oltre un caso su cinque gli autori di sequestri a scopo sessuale. Se è noto che la maggior parte dei reati e in particolare i reati violenti sono commessi in giovane età, è pur vero che i delitti di natura sessuale sono stati spesso interpretati alla luce della cultura della ipermascolinità.

Tabella V.8 - SEQUESTRI A SCOPO SESSUALE DENUNCIATI ALLE FORZE DI POLIZIA SECONDO IL SESSO E L'ETÀ DELL'AUTORE. VALORI PERCENTUALI

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sesso | | | | | | |
| Femmina | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 2,6 | 5,3 | 3,1 |
| Maschio | 97,3 | 96,6 | 95,9 | 97,4 | 94,5 | 96,5 |
| Sesso ignoto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Classi di età | | | | | | |
| 0-17 | 7,8 | 7,2 | 7,3 | 1,9 | 4,9 | 2,6 |
| 18-24 | 27,8 | 27,9 | 29,2 | 28,6 | 24,2 | 30,3 |
| 25-29 | 18,3 | 17,2 | 18,0 | 22,8 | 21,3 | 15,8 |
| 30-39 | 23,1 | 22,4 | 22,9 | 26,9 | 29,3 | 31,6 |
| 40-49 | 9,5 | 15,8 | 14,6 | 10,3 | 13,2 | 11,8 |
| 50-59 | 6,8 | 5,2 | 4,6 | 5,5 | 3,7 | 6,6 |
| 60 + | 3,1 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 0,9 |
| n.d. | 3,7 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Valori assoluti | 295 | 348 | 411 | 416 | 409 | 228 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

In altre parole sarebbero le incessanti aspettative di machismo inculcate dalla società le complici silenziose di questo tipo di delitto. Che nel corso di un periodo di 6 anni non si siano registrate differenze degne di rilievo nella composizione per età degli autori di questo delitto, non può, quindi, non destare una certa preoccupazione.

3. Lo stalking

Con il termine inglese *stalking*, che letteralmente significa persecuzione, si colpiscono nel nostro paese gli atti persecutori così come descritti dal decreto legge 11 del febbraio 2009, convertito in legge il 23 aprile 2009 (legge n. 38). Con esso è introdotto nel codice penale l'articolo 612-bis che recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio."

Il testo dell'articolo chiarisce con una certa precisione quali elementi configurino il reato di *stalking*: ansia e paura protratte nel tempo; timore per la propria incolumità fisica o per quella di una persona cara; la vittima in ragione di questi comportamenti potrebbe essere costretta a cambiare le proprie abitudini di vita. Fattori aggravanti sono la persecuzione di donne in stato di gravidanza o di minori e l'aver avuto una relazione affettiva con la vittima, sia informale, sia sancita legalmente dal divorzio o dalla separazione. Si noti che anche in questo caso è prevista la procedibilità di ufficio qualora il reato sia commesso in concomitanza con altri reati per cui sia prevista la procedibilità d'ufficio. Prima di arrivare alla querela la vittima può utilizzare lo strumento dell'ammonimento. L'articolo 8 della legge 38 del 2009 prevede, infatti, che la persona offesa che non abbia ancora presentato querela per atti persecutori possa rivolgersi alle autorità di pubblica sicurezza chiedendo al questore un ammonimento nei confronti dell'autore. Se il questore, sentite eventualmente le persone informate sui fatti, ne ravvisi la necessità, ammonisce verbalmente l'autore invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Chi risulti ammonito e si renda in seguito colpevole di atti persecutori contro la stessa vittima vedrà la pena aumentata.

Come aveva già ben presente il legislatore il reato in cui i persecutori siano del tutto sconosciuti alla vittima costituiscono la minoranza degli eventi di stalking. Si tratta, invece, più spesso secondo la letteratura di corteggiatori respinti e amanti abbandonati. Anche questo crimine è tipicamente maschile, nonostante sia ravvisabile una quota di autrici femmine più elevata rispetto alla violenza sessuale.

Tabella V.9 - ATTI PERSECUTORI DENUNCIATI ALLE FORZE DI POLIZIA E AMMONIMENTI EMESSI DAL QUESTORE PER REGIONE. TASSI PER CENTOMILA ABITANTI. ANNO 2009

| | Stalking | Ammonimenti |
|-----------------------|------------|-------------|
| Piemonte | 10,8 | 1,2 |
| Valle d'Aosta | 11,8 | 11,0 |
| Liguria | 10,6 | 3,8 |
| Lombardia | 7,7 | 1,8 |
| Trentino-Alto Adige | 10,5 | 0,8 |
| Veneto | 7,6 | 2,0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 7,0 | 2,2 |
| Emilia-Romagna | 8,4 | 2,1 |
| Toscana | 13,2 | 1,7 |
| Marche | 9,8 | 2,7 |
| Lazio | 7,1 | 0,7 |
| Umbria | 8,2 | 1,3 |
| Molise | 11,8 | 3,1 |
| Abruzzo | 12,3 | 2,3 |
| Campania | 8,1 | 1,9 |
| Basilicata | 11,2 | 1,4 |
| Puglia | 10,6 | 0,8 |
| Calabria | 11,3 | 1,5 |
| Sicilia | 9,3 | 1,9 |
| Sardegna | 8,1 | 2,0 |
| Centro-Nord | 8,8 | 1,8 |
| Sud e Isole | 9,6 | 1,7 |
| Italia | 9,1 | 1,7 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

Negli Stati Uniti, che per primi hanno condotto ricerche su questo tema, si considera la disoccupazione un fattore che aumenta il rischio di diventare

persecutori. Un persecutore, infatti, dispone solitamente di molto tempo libero per poter seguire, infastidire e minacciare la sua vittima. Precedenti penali per aggressioni o minacce, come anche la sola predisposizione alla violenza sono in letteratura considerati altri campanelli di allarme della persecuzione. Solo una modesta percentuale di persecutori è affetta da qualche tipo di psicopatologia.

I comportamenti persecutori possono essere molto diversi e talvolta estremamente ingegnosi. Si può andare dalle vere e proprie minacce di aggressione, all'invio di un sms al minuto, passando per lettere oscene e aggressive inviate a parenti, amici, colleghi e clienti della vittima. In alcuni casi il numero di telefono della vittima o foto e video girati nell'intimità sono stati resi pubblici su siti internet pornografici. Un persecutore chiamava quotidianamente i vigili del fuoco, il pronto soccorso, i carabinieri perché accorressero presso la casa della ex moglie. Nonostante i continui falsi allarmi questi non potevano esimersi dal controllo, generando nella donna ansia e frustrazione. Sono però sufficienti telefonate continue, regali indesiderati, appostamenti presso l'abitazione o sul luogo di lavoro per conferire a chi ne è involontariamente oggetto un profondo senso di insicurezza.

Se anche la persecuzione non passasse mai ad altre forme di violenza più gravi, già di per sé, come ogni altra forma di violenza psicologica lascerebbe tracce di lungo periodo sulla vittima, fino a debilitarne non solo la psiche, ma anche il corpo, come è stato a più riprese dimostrato da ricerche condotte oltreoceano.

In tabella V.9 sono fornite tre indicazioni diverse: nella prima colonna sono riportati i tassi per regione su centomila residenti delle denunce raccolte nel corso del 2009. Nella seconda colonna si leggono i tassi per regione degli ammonimenti, lo strumento che può essere utilizzato dalla vittima in sostituzione della querela o prima di questa. Si può immediatamente rilevare che la persecuzione è un reato considerevolmente più diffuso, o perlomeno più denunciato, rispetto a quello di violenze sessuali.

In questo caso, tuttavia, appare relativamente più diffuso nelle regioni sud insulari piuttosto che in quelle del Centro-Nord. Ciononostante, la regione che detiene il tasso più elevato di denunce è la Toscana, seguita da Abruzzo, Molise e Valle d'Aosta. Friuli-Venezia Giulia e Lazio sono, invece le due regioni in cui si registrano i tassi di denunce minori.

Se gli ammonimenti sono uno strumento decisamente meno utilizzato rispetto alla denuncia, tanto che non si rilevano differenze degne di rilievo fra Nord, Sud e Isole, spicca, tuttavia, il caso della Valle d'Aosta dove sono stati emessi quasi dodici ammonimenti ogni centomila abitanti.

Tenuto conto che i valori nazionali e di zona geografica sono inferiori ai due provvedimenti ogni cento mila abitanti, tale valore è ancora più rilevante. Oltre alla Valle d'Aosta, sono Liguria e Molise le regioni in cui gli ammonimenti

sono più diffusi. Di nuovo Lazio, ma anche Puglia e Trentino sono invece le regioni in cui lo strumento degli ammonimenti è stato meno esteso.

4. Vittime e autori

In questo paragrafo saranno riportate le principali relazioni anagrafiche tra vittime e autori dei reati di violenza sessuale e di atti persecutori.

I dati utilizzati sono stati forniti dal Ministero dell'Interno in forma di microdati. A ogni evento delittuoso è collegato un codice univoco. A ogni soggetto coinvolto, sia esso vittima o autore, è associato un altro codice identificativo che si ripete se il soggetto commette o subisce anche altri reati.

Ovviamente non per ogni evento delittuoso si hanno informazioni sulla vittima, così come non per ogni evento delittuoso è scoperto un autore. Si esamineranno quindi prima le caratteristiche della vittima secondo il sesso e l'età e poi quelle dell'autore e in seguito le caratteristiche congiunte, ove presenti almeno una vittima e almeno un autore.

La tabella V.10 mostra sesso ed età della vittima nel complesso degli anni 2004-2009 per il reato di violenze sessuali e del 2009 per quello di atti persecutori. Come si evince il reato di violenze sessuali vede come vittime principalmente le donne, meno di una vittima su dieci è di sesso maschile.

Si era già anticipato nell'interpretazione delle violenze sessuali contro minori, vale la pena qui ricordare che la quota di vittime di sesso maschile è decisamente sopra rappresentata (quasi il doppio della media) tra coloro che hanno meno di 14 anni. Lievemente superiore alla media è anche la quota di uomini tra i 14 e i 17 anni. È noto, però, che a maggior rischio di violenza sessuale sono le classi di età centrali.

Le vittime tra i 18 e i 34 anni contano più della metà delle vittime di violenze sessuali. I reati violenti avvengono in generale (sia nel caso degli autori sia delle vittime) in età giovane, molti studiosi attribuiscono a fattori fisici il calo che si registra dopo i 40 anni. Le vittime sarebbero meno appetibili, gli autori meno prestanti fisicamente.

Tuttavia, è anche una questione di diversi stili di vita. Le indagini sulla sicurezza dei cittadini dell'Istat evidenziano che a denunciare le violenze sessuali nel caso, che però si è visto rappresentare oltre il 90% delle denunce, la vittima sia donna, sono più frequentemente le separate o divorziate, seguono le single, poi le donne in coppia, indipendentemente dall'età.

Tabella V.10 - VIOLENZE SESSUALI E ATTI PERSECUTORI DENUNCIATI ALLE FORZE DI POLIZIA SECONDO IL SESSO E L'ETÀ DELLA VITTIMA. VALORI PERCENTUALI. ANNI 2004-2009 PER LE VIOLENZE SESSUALI, ANNO 2009 PER GLI ATTI PERSECUTORI

| | Violenza sessuale | | Atti persecutori | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Valori assoluti | % | Valori assoluti | % |
| Sesso | | | | |
| Femmina | 23385 | 90,1 | 3931 | 79,5 |
| Maschio | 2579 | 9,9 | 1011 | 20,5 |
| Totale | 25964 | 100,0 | 4942 | 100,0 |
| Classi di età | | | | |
| Fino a 14 anni | 3823 | 14,7 | 65 | 1,3 |
| 14 a 17 anni | 4189 | 16,1 | 163 | 3,3 |
| 18-24 anni | 6034 | 23,2 | 567 | 11,4 |
| 25-34 anni | 5813 | 22,4 | 1379 | 27,7 |
| 35-44 anni | 3955 | 15,2 | 1508 | 30,3 |
| 45 + | 2198 | 8,5 | 1300 | 26,1 |
| Totale | 26012 | 100,0 | 4982 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

Meno frequente appare la violenza sessuale di donne in coppia con figli. Ricordando quanto emerso nel secondo paragrafo, vale a dire che le denunce colpiscono più spesso estranei e conoscenti sebbene questi siano meno frequentemente gli autori, sono anche le opportunità offerte dagli stili di vita, non solo l'età, che contribuiscono a sottorappresentare le donne più mature tra le vittime di violenza sessuale.

I tassi di attività femminile, per esempio, sono più elevati nel Centro-Nord piuttosto che al Sud e nelle Isole, tra le donne single e separate o divorziate piuttosto che tra le donne in coppia. Molte ricerche mostrano poi che nel nostro paese con la prima gravidanza si esce dal mercato del lavoro. Essere spesso fuori casa per motivi lavorativi pone dunque a maggior rischio di violenza sessuale da estranei. Si osserva che la struttura per età del reato dello stalking è molto differente da quello di violenza sessuale (cfr. tabella V.10). I minori di 24 anni sono vittime solo nel 16% dei casi, al contrario, una vittima su tre risulta avere più di 45 anni.

Diversa è anche la composizione per sesso, in un caso su cinque la vittima è un uomo. D'altro canto, avendo definito la persecuzione prevalentemente come un crimine di violenza psicologica non c'è ragione per cui non possano esserne più frequentemente vittime gli uomini. Nell'ultimo paragrafo si chiarirà, ove possibile, la differenza tra uomini e donne come vittime e come autori.

Tabella V.11 - VIOLENZE SESSUALI E ATTI PERSECUTORI DENUNCIATI ALLE FORZE DI POLIZIA SECONDO IL SESSO E L'ETÀ DELL'AUTORE. VALORI PERCENTUALI. ANNI 2004-2009 PER LE VIOLENZE SESSUALI, ANNO 2009 PER GLI ATTI PERSECUTORI

| | Violenza sessuale | | Atti persecutori | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Valori assoluti | % | Valori assoluti | % |
| Sesso | | | | |
| Femmina | 448 | 2,1 | 747 | 13,0 |
| Maschio | 21225 | 97,9 | 4992 | 87,0 |
| Totale | 21673 | 100,0 | 5739 | 100,0 |
| Classi di età | | | | |
| Fino a 14 anni | 173 | 0,8 | 2 | 0,0 |
| 14 a 17 anni | 1615 | 7,5 | 68 | 1,2 |
| 18-24 anni | 3497 | 16,2 | 492 | 8,6 |
| 25-34 anni | 5563 | 25,8 | 1388 | 24,3 |
| 35-44 anni | 4787 | 22,2 | 1894 | 33,2 |
| 45 + | 5965 | 27,6 | 1865 | 32,7 |
| Totale | 21600 | 100,0 | 5709 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

La tabella V.11 offre una sintetica descrizione degli autori. Come si può notare, nelle violenze sessuali la quota di donne autori è solo del 2%, configurandosi come un reato tipicamente maschile. L'età degli autori di violenze sessuali, a differenza di quanto accadeva per le vittime, è più elevata, mostrando una sovra rappresentazione degli uomini con più di 45 anni. Le due fasce di età più elevate sono, infatti, anche quelle in cui gli autori maschi sono in percentuale sovra rappresentati rispetto alle donne.

Il reato di atti persecutori vede le donne come autori nel 13% dei casi. I persecutori appaiono lievemente più anziani rispetto alle vittime, in particolare è uno su tre ad avere più di 45 anni.

La successiva tabella V.12 mostra la relazione tra sesso ed età di vittima e autore per le violenze sessuali. Le donne sono sovra rappresentate tra gli autori quando la vittima è un uomo sia che si tratti di un minore o di un maggiore di 14 anni. L'unica eccezione si evidenzia nel caso della violenza di gruppo, per la quale si osserva una netta sovra rappresentazione di autori maschi o misti quando la vittima è un maschio.

Il dato è ancora più chiaro nel caso di violenza di gruppo con vittima minore di 14 anni. Si osserva dunque una tendenza nei maschi, in special modo in gruppo, a compiere violenze sessuali su appartenenti allo stesso sesso se la vittima è un minore.

Tabella V.12 - VIOLENZE SESSUALI DENUNCIATE ALLE FORZE DI POLIZIA SECONDO IL SESSO E L'ETÀ DI AUTORI E VITTIME. VALORI PERCENTUALI. ANNI 2004-2009

| Vittima | Autori | | | Totale |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Solo femmine | Solo maschi | Misti | |
| Violenza su maggiori di 14 anni | | | | |
| Femmina | 69,9 | 93,0 | | 92,8 |
| Maschio | 30,1 | 7,0 | | 7,2 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| Valori assoluti | 93 | 12243 | | 12336 |
| Violenza su minori di 14 anni | | | | |
| Femmina | 52,3 | 75,7 | | 75,3 |
| Maschio | 47,7 | 24,3 | | 24,7 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| Valori assoluti | 44 | 2387 | | 2431 |
| Violenza di gruppo su maggiori di 14 anni | | | | |
| Femmina | 100,0 | 89,4 | 86,0 | 89,2 |
| Maschio | 0,0 | 10,6 | 14,1 | 10,8 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Valori assoluti | 3 | 1352 | 121 | 1476 |
| Violenza di gruppo su minori di 14 anni | | | | |
| Femmina | 75,0 | 67,7 | 67,7 | 67,8 |
| Maschio | 25,0 | 32,3 | 32,3 | 32,2 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Valori assoluti | 4 | 229 | 65 | 298 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

In tabella V.13 si evidenzia la struttura per età di vittime e autori di violenze sessuali. Si nota che se la violenza sessuale non è di gruppo, sulla diagonale sono presenti le frequenze più elevate. Questo significa che in generale è più frequente che vittime e autori appartengano alla stessa fascia di età o al più a quella contigua. Un'eccezione è rappresentata, come si era detto in altra sede, dalla violenza su minori di 14 anni, per la quale si evidenzia una sovra rappresentazione non solo di autori con meno di 17 anni, ma anche di autori ultra 45enni. È anzi un autore su cinque con più di 45 anni a scegliere una vittima minore di 14 anni. La tabella mostra anche che, all'aumentare dell'età dell'autore, sebbene sia più frequente in media che si scelgano vittime della stessa classe di età, le differenze si riducono progressivamente. Per esempio quasi il 70% dei minorenni sceglie una vittima minorenni, il 55% degli autori fra i 18 e i 24 sceglie una vittima tra i 14 e i 24 anni, il 57% dei 25-34enni ha stuprato 18-34enni, ma inizia a essere il 46% dei 35-44enni a violentare vittime

tra i 25 e i 44 anni, fino ad arrivare alla classe di età più anziana in cui solo il 30% degli autori con più di 45 anni ha violentato vittime di 35 anni o più. Ciò implica che l'esposizione al rischio di subire violenza sessuale è massima per le classi di età più giovani che sono bersaglio sia dei coetanei sia dei più anziani. Si tenga conto inoltre che gli autori con più di 35 anni sono circa il 56% del totale, dunque il rischio di stuprare aumenta con l'età.

Tabella V.13 - VIOLENZE SESSUALI DENUNCIATE ALLE FORZE DI POLIZIA SECONDO LA CLASSE D'ETÀ DI AUTORI E VITTIME. VALORI PERCENTUALI. ANNI 2004-2009

| | Autori | | | | | | Totale |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Fino a 14 | 14-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45+ | |
| Vittima | | | | | | | |
| Violenza sessuale | | | | | | | |
| Fino a 14 anni | 70,3 | 38,1 | 12,0 | 11,0 | 15,6 | 20,5 | 16,5 |
| 14-17 | 13,5 | 28,3 | 22,4 | 13,0 | 13,2 | 15,3 | 15,5 |
| 18-24 | 5,4 | 12,0 | 33,9 | 27,4 | 17,9 | 15,8 | 21,4 |
| 25-34 | 2,7 | 10,8 | 17,5 | 29,8 | 24,6 | 17,5 | 22,3 |
| 35-44 | 2,7 | 6,7 | 9,1 | 13,0 | 21,9 | 17,6 | 16,0 |
| 45 + | 5,4 | 4,1 | 5,2 | 5,9 | 6,8 | 13,3 | 8,4 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Valori assoluti | 37 | 509 | 1817 | 3880 | 3665 | 4868 | 14776 |
| Violenza sessuale di gruppo | | | | | | | |
| Fino a 14 anni | 62,5 | 26,8 | 9,4 | 8,2 | 16,5 | 32,2 | 16,8 |
| 14-17 | 16,7 | 54,4 | 21,9 | 11,9 | 19,9 | 17,1 | 23,1 |
| 18-24 | 2,1 | 10,3 | 34,7 | 35,6 | 22,9 | 18,1 | 26,7 |
| 25-34 | 12,5 | 4,0 | 19,7 | 27,6 | 23,7 | 14,1 | 19,3 |
| 35-44 | 4,2 | 2,9 | 9,2 | 10,8 | 10,9 | 12,6 | 9,2 |
| 45 + | 2,1 | 1,5 | 5,2 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Valori assoluti | 48 | 272 | 502 | 489 | 266 | 199 | 1776 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

Un'ultima osservazione è necessaria circa la nazionalità di vittima e autore, per una sua trattazione più esaustiva si rimanda al capitolo specificamente agli stranieri in Italia. Nel 64% dei casi in cui la violenza è perpetrata da un solo autore, la vittima ha la stessa nazionalità. Di queste è solo nel 15% dei casi che la nazionalità è straniera. Le violenze fra rumeni risultano le più frequenti contando il 33% delle violenze sessuali con autori e vittime stranieri, seguono i marocchini con il 19%. Quando l'autore sia sempre singolo, ma la nazionalità

di vittima e autore è diversa, sono gli italiani a essere più frequentemente stupratori con una percentuale del 31%, seguono questa volta i marocchini, con una percentuale più che dimezzata, pari al 13%. Quando la nazionalità di vittima e autore è diversa e quando gli autori sono multipli, le vittime di nazionalità italiana sono sovra rappresentate quando gli autori sono stranieri. In tabella V.14, di seguito, si riporta la relazione fra vittime e autori per il reato di atti persecutori. Si osserva che autori di sesso femminile o multi autori di sesso misto, sebbene numericamente meno rilevanti rispetto agli autori di sesso maschile, tendono a perseguire con maggior frequenza vittime di sesso maschile. Gli uomini perseguono altri uomini in un numero davvero modesto di casi, meno infrequente è invece che donne perseguitino altre donne.

Tabella V.14 - ATTI PERSECUTORI DENUNCIATI ALLE FORZE DI POLIZIA SECONDO IL SESSO DI AUTORI E VITTIME. VALORI PERCENTUALI. ANNO 2009

| | Autori | | | Totale |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Solo femmine | Solo maschi | Misti | |
| Vittima | | | | |
| Femmina | 44,3 | 85,1 | 53,4 | 79,7 |
| Maschio | 55,7 | 14,9 | 46,6 | 20,3 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| N | 447 | 3550 | 131 | 4128 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

Tabella V.15 - ATTI PERSECUTORI DENUNCIATI ALLE FORZE DI POLIZIA SECONDO LA CLASSE D'ETÀ DI AUTORI E VITTIME. VALORI PERCENTUALI. ANNO 2009

| | Autori | | | | | Totale |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 14-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45+ | |
| Vittima | | | | | | |
| Fino a 14 anni | 15,0 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| 14-17 | 45,0 | 16,2 | 1,7 | 2,3 | 1,9 | 3,6 |
| 18-24 | 22,5 | 44,6 | 21,4 | 4,8 | 3,6 | 11,8 |
| 25-34 | 0,0 | 21,9 | 46,6 | 29,9 | 13,4 | 27,6 |
| 35-44 | 7,5 | 7,5 | 18,5 | 43,1 | 31,7 | 30,2 |
| 45 + | 10,0 | 8,7 | 10,6 | 18,6 | 48,0 | 25,4 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Valori assoluti | 40 | 334 | 998 | 1417 | 1351 | 4140 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

Per ciò che riguarda la distribuzione dell'età, invece, (tabella V.15) il reato di stalking mostra una quasi totale simmetria: vittime e autori si collocano perfettamente sulla diagonale. Sono perseguitate vittime appartenenti alla stessa fascia d'età dell'autore, al più a quella immediatamente vicina.

Tabella V.16 - ATTI PERSECUTORI DENUNCIATI ALLE FORZE DI POLIZIA SECONDO LA NAZIONALITÀ DI AUTORI E VITTIME. VALORI PERCENTUALI. ANNO 2009

| | Autori | | | | Totale |
|---|---------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| | Solo italiani | Solo stranieri | Sia italiani sia stranieri | Nazionalità ignota | |
| Vittima | | | | | |
| Italia | 91,5 | 41,1 | 91,7 | 92,5 | 84,3 |
| Paesi UE-15, Svizzera, Usa, Canada, Australia | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Tutti gli altri stranieri | 7,4 | 57,9 | 8,3 | 7,5 | 14,6 |
| Nazionalità ignota | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Valori assoluti | 3504 | 596 | 12 | 40 | 4152 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

Per concludere l'analisi delle relazioni anagrafiche fra vittime e autori del reato di atti persecutori si riporta in tabella V.16 la nazionalità di autori e vittime suddivise in macro categorie. Anche in questo caso si evidenziano notevoli differenze rispetto al caso della violenza sessuale. La persecuzione appare un reato tipicamente italiano. Quando gli autori hanno nazionalità diverse, le vittime sono con maggiore frequenza italiane, ma quando gli autori sono solo stranieri, le vittime sono tipicamente straniere. Quando l'autore è singolo, in più dell'83% dei casi vittima e autore hanno la stessa nazionalità, solo nel 7% dei casi, tuttavia, si tratta di stranieri. Ancora sono i rumeni (34%), i marocchini (14%), ma anche gli albanesi (12%) a perseguire vittime della stessa nazionalità. Qualora la nazionalità sia diversa e l'autore un singolo, nel 43% dei casi si tratta di un italiano, nell'11% di un albanese, e nel 9% di un marocchino.

5. Le multivittimizzazioni

In questo paragrafo conclusivo si intende dare conto di un fenomeno ancora poco studiato nel nostro paese. Altre ricerche mostrano che i rischi per chi ha subito violenza sessuale di subire ancora violenza sono piuttosto elevati. Il

reato di persecuzione inoltre può rappresentare solo il primo passo verso forme di violenza più gravi di cui è solo un campanello di allarme. Attraverso l'analisi dei microdati forniti dal Ministero dell'Interno, si è scelto allora di tenere conto anche degli altri reati violenti presenti, omicidi, tentati omicidi e lesioni dolose, nel tentativo di tracciare, seppur nel breve arco di 6 anni il percorso di vittimizzazione di alcuni soggetti, se presente; di verificare, attraverso la data dell'evento delittuoso, fornita con anno e mese, quanti crimini siano compiuti contemporaneamente, o quasi, e quanti vedano sempre lo stesso autore all'opera. Una breve sezione finale sarà dedicata ai reati commessi dagli ex partner.

Tabella V.17- INDIVIDUI CHE HANNO DENUNCIATO ALLE FORZE DI POLIZIA PIÙ DI UN REATO, DI CUI ALMENO UNO DI VIOLENZA SESSUALE O ATTI PERSECUTORI SECONDO IL REATO SUBITO E L'AUTORE. VALORI PERCENTUALI. ANNI 2004-2009

| | Autore diverso | Stesso autore |
|--|-----------------------|----------------------|
| Violenze sessuali | 25,6 | 23,6 |
| Stalking | 3,7 | 3,5 |
| Violenza sessuale, omicidio | 0,2 | 0,1 |
| Violenza sessuale, tentato omicidio | 0,8 | 1,0 |
| Violenza sessuale, lesioni dolose | 47,2 | 49,8 |
| Violenza sessuale, stalking | 2,1 | 2,4 |
| Stalking, tentato omicidio | 0,2 | 0,3 |
| Stalking, lesioni dolose | 17,3 | 17,4 |
| Violenza sessuale, lesioni dolose, omicidio | 0,0 | 0,0 |
| Violenza sessuale, lesioni dol., tent. omicidio | 0,7 | 0,4 |
| Violenza sessuale, tent. omicidio, stalking | 0,0 | 0,0 |
| Violenza sessuale, lesioni dol., stalking | 2,0 | 1,2 |
| Tent. omicidio, lesioni dol., stalking | 0,2 | 0,1 |
| Violenza sessuale, tent. om., lesioni dol., stalking | 0,1 | 0,1 |
| Totale | 100,0 | 100,0 |
| Valori assoluti | 9519 | 3667 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

Selezionando tutte le vittime che avessero subito una violenza sessuale o un atto persecutorio, la tabella V.17 mostra le combinazioni di reati che sono stati subiti dalla stessa vittima. Nella seconda colonna sono presentate le medesime combinazioni quando il reato subito è a opera dello stesso autore¹. Oltre il 40%

¹ In caso di multi autore si è considerato stesso autore se almeno uno dei multi autori si è reso colpevole di almeno un altro reato.

dei soggetti che ha subito una violenza o un reato di stalking subisce anche altri reati. Oltre una vittima su quattro subisce più di una violenza sessuale. Quanto emerge inoltre è che chi è vittima di violenze sessuali nel 47% dei casi subisce anche lesioni dolose, e sempre lesioni dolose subisce anche chi è vittima di stalking nel 17% dei casi. Si ricorda però che il reato di stalking è stato introdotto solo nel corso del 2009, essendo presentati dati aggregati ciò può notevolmente sottostimare l'associazione. L'analisi della seconda colonna evidenzia prima di tutto che nel 39% dei casi di multi vittimizzazione l'autore è lo stesso, si tenga conto tuttavia che per i casi di multi vittimizzazione sono stati considerati anche quelli in cui l'autore non sia stato identificato. Quando l'autore è lo stesso, lesioni dolose e violenze sessuali, violenze sessuali plurime e lesioni dolose e stalking contano per il 91% dei casi. È in particolare la quota di atti persecutori associati alle lesioni dolose a destare qualche preoccupazione, si noti che nel 50% dei casi circa per ogni combinazione di crimini, l'autore è un ex coniuge.

Tabella V.18 - INDIVIDUI CHE HANNO DENUNCIATO ALLE FORZE DI POLIZIA PIÙ DI UN REATO, DI CUI ALMENO UNO DI VIOLENZA SESSUALE O ATTI PERSECUTORI, COMPIUTI DALLO STESSO AUTORE E CHE SI SONO VERIFICATI NELLO STESSO MESE O CONTEMPORANEAMENTE. VALORI PERCENTUALI. ANNI 2004-2009

| | % |
|--|--------------|
| Violenze sessuali | 26,4 |
| Lesioni | 0,3 |
| Stalking | 1,8 |
| Violenza sessuale, omicidio | 0,1 |
| Violenza sessuale, tentato omicidio | 1,1 |
| Violenza sessuale, lesioni dolose | 53,7 |
| Violenza sessuale, stalking | 2,0 |
| Tentato omicidio, lesioni | 0,1 |
| Stalking, tentato omicidio | 1,1 |
| Stalking, lesioni dolose | 12,3 |
| Violenza sessuale, lesioni dol., tent. omicidio | 0,4 |
| Violenza sessuale, tent. omicidio, stalking | 0,8 |
| Tent. omicidio, lesioni dol., stalking | 0,0 |
| Violenza sessuale, tent. om., lesioni dol., stalking | 0,0 |
| Totale | 100,0 |
| Valori assoluti | 3049 |

Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento della P.S.

La tabella V.18 evidenzia i valori percentuali in cui lo stesso autore abbia compiuto più reati nell'arco dello stesso mese o contemporaneamente². Si osserva che solo il 17% degli eventi sono perpetrati in periodi più distanti di un mese. Sfortunatamente questi ultimi comprendono 3 dei 6 omicidi perpetrati, di cui autori sono sempre maschi e vittime donne che dopo aver denunciato l'uomo per violenze sessuali sono state poi uccise nell'arco di qualche mese.

Il 59% di coloro che subiscono atti persecutori e lesioni dolose dallo stesso autore subisce questi atti criminosi contemporaneamente. Il dato fornisce un'indicazione chiara: la persecuzione è più frequentemente di quanto si immagini il primo passo verso forme di violenza fisica vere e proprie, andrebbero quindi monitorati con grande attenzione. Ma la percentuale sale al 90% nel caso delle violenze sessuali. Come è stato spesso sottolineato, sia gli atti persecutori sia le violenze sessuali sono reati perseguibili solo su querela di parte, salvo che non avvengano in concomitanza di altri reati per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio. Ciò riguarda ovviamente i casi di omicidio e tentato omicidio, ma anche quello di lesioni dolose. Se, infatti, le lesioni provocano un malattia (psichica o fisica) con durata maggiore di venti giorni, la procedibilità è d'ufficio. Dunque, è altamente probabile che molte delle denunce qui riportate non siano il frutto della decisione della vittima. Si ricorda inoltre che l'accanimento sulla vittima in casi di violenza sessuale è più frequente quando l'autore abbia motivi di rancore contro la vittima e sia quindi una persona conosciuta.

² Le combinazioni possibili di reati ovviamente in questo caso possono modificarsi leggermente. Per esempio compare il reato di lesioni dolose, non considerato precedentemente avendo selezionato solo gli eventi in cui almeno una violenza sessuale o un atto persecutorio fossero presenti.